

LII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1925

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GASPAROTTO.**

INDI

DEL PRESIDENTE **CASERTANO.**

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	2094	Disegno di legge (Discussione):	
Interrogazioni:		Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi:	
Nuovi fondi per l'edilizia popolare:		CANELLI	2183
SPEZZOTTI, <i>sottosegretario di Stato</i>	2094	SANDRINI	2184
BIAGI	2094	D'AYALA	2185
Apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici per l'aeronautica:		TOFANI	2185
BONZANI, <i>vice commissario per l'aeronautica</i>	2096	CODACCI-PISANELLI, <i>relatore</i>	2186-89-90
CASAGRANDE DI VILLAVIERA	2096	ROCCO, <i>ministro</i>	2189
Risconto del portafoglio agrario presso gli Istituti di emissione:		GIURIATI, <i>ministro</i>	2189
LARUSSA, <i>sottosegretario di Stato</i>	2097	PRESIDENTE	2189
GENOVESI	2097	Votazione segreta:	
Funzionamento della Intendenza di finanza di Firenze:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali	2190-205
SPEZZOTTI, <i>sottosegretario di Stato</i>	2100	Approvazione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmato a Parigi il 23 luglio 1921 e dell'annesso protocollo addizionale firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922	2190-205
MORELLI GIUSEPPE	2100	Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi	2190-205
Insediamiento e discorso del Presidente	2100	Disegno di legge (Discussione):	
Sorteggio degli Uffici	2101	Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 31 dicembre 1923, numero 2694:	
Domanda di autorizzazione a procedere (<i>Discussione</i>):		FERA	2191
Contro il deputato Lunelli:		GRIECO	2195
LUNELLI	2103	RESTIVO	2202
ROCCO, <i>ministro</i>	2103		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali	2103		
Approvazione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmato a Parigi il 23 luglio 1921 e dell'annesso protocollo addizionale firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922	2104		

La seduta comincia alle 15.

VICINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Scorza, di giorni 2; Baragiola, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli Mazza de' Piccioli, di giorni 4; Guàccero, di 6; Mariotti, di 2.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Biagi, (Russo Luigi, Sansone, Rossini, Pivano, Savelli, Manaresi, Pellanda), ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, « per conoscere se essi intendano stanziare nuovi fondi per l'edilizia popolare, e particolarmente per accogliere le domande di contributo presentate da cooperative costituite da combattenti, che non poterono fruire — per ritardo nella richiesta dipendente dal fatto del loro servizio militare — dei fondi già stanziati ed esauriti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Allo scopo di dare impulso alla costruzione di alloggi nell'immediato dopoguerra, mentre, a causa dei gravi costi di mano d'opera e di materiale primo si manifestava preoccupante la crisi edilizia con vaste e penose ripercussioni, specie nei confronti dei bisognosi di casa, furono, con vari provvedimenti succedutisi nel periodo dal 1919 al 1921, stanziati cospicui fondi sul bilancio della spesa del Ministero dell'industria, ora su quello dei lavori pubblici, da servire quale contributo dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, ottenuti da enti e società, previsti dalla legge per la costruzione di case economiche e popolari.

Ormai i fondi in parola sono tutti assegnati o impegnati ed il programma edilizio, svolto dai vari enti, ammessi al beneficio del contributo, è al termine o lo sarà entro il periodo, consentito per la esenzione delle imposte sui fabbricati.

La concessione di contributi, pur rappresentando un onere di bilancio tanto più

grande in quanto l'impostazione dell'ingente spesa si ripeterà per tutto il periodo di ammortamento dei mutui, è stata indubbiamente benefica in quanto ha reso possibile l'alleviamento della crisi degli alloggi nei grandi centri, specie nella capitale, con effettivo beneficio dei dipendenti statali e delle classi operaie e con indiretto vantaggio per le altre classi sociali.

In considerazione di ciò, dati altresì i provvedimenti fiscali, già adottati per favorire le costruzioni, ed in seguito alla creazione dell'Istituto nazionale, il quale, senza alcun aggravio di bilancio, ha il compito di provvedere gradualmente alloggi economici per tutti i dipendenti dello Stato, il Governo si trova nella impossibilità di potere assumere ulteriori impegni, che si risolverebbero in un nuovo e grave onere di spesa.

Non è esatto quanto afferma l'onorevole interrogante che i combattenti non hanno potuto fruire del beneficio dei contributi a causa del ritardo, dipendente dal servizio militare per il quale non avrebbero potuto presentare le domande.

Sta di fatto, come si è detto, che gli stanziamenti di contributi furono eseguiti in virtù dei decreti-legge 30 novembre 1919, 2 maggio 1920, e delle leggi 5 ottobre 1920, 7 aprile 1921, 20 agosto 1921, e cioè con provvedimenti, emanati nel 1919, nel 1920 e nel 1921 quando la guerra da un pezzo aveva avuto termine.

Sta altresì in fatto che la benemerita classe dei mutilati ha potuto ottenere attraverso a cooperative, costituite a Firenze, a Roma e a Palermo, contributi corrispondenti a 50 milioni di mutui, che altre, di combattenti, hanno conseguito simile beneficio, e che infine molti combattenti hanno ottenuto alloggi a mezzo dell'Istituto popolare per le case degli Istituti cooperativi e delle case per impiegati in Roma, ed a mezzo, infine, delle numerose cooperative sorte tra i ferrovieri e gli impiegati dello Stato.

Infine i combattenti che siano funzionari statali, potranno avere alloggi in affitto negli edifici costruiti nei capoluoghi di provincia a cura del nuovo Istituto all'uopo creato con decreto-legge 25 ottobre 1924.

PRESIDENTE. L'onorevole Biagi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BIAGI. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, della quale non posso dichiararmi soddisfatto, perchè essa enumera quanto si è fatto in passato per favorire lo sviluppo della edilizia popolare, ma non indica alcuna opera

di Governo per l'avvenire, ad eccezione di quanto si riferisce alla creazione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ora sembra a me che limitare l'attività in favore dell'edilizia popolare a quello che potrà compiere l'Istituto nazionale per gli impiegati dello Stato, sia non risolvere il problema.

Se è vero che le cooperative edilizie hanno concorso ad elevare la crisi degli alloggi, il Governo si deve porre questo problema: come convenga aiutare il loro sviluppo e la loro attività.

Penso che il problema possa e debba essere risolto indipendentemente anche dalle concessioni di contributo, mettendo le cooperative edilizie in condizioni di avere un finanziamento a tasso equo.

Ora il finanziamento si può ottenere solo che lo Stato voglia e sappia intervenire; si può ottenere anche se si applichi lo stesso criterio disposto dalla legge che istituisce l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Le cooperative edilizie rivolgendosi agli istituti di credito ottengono con garanzia reale, con ipoteca sull'area e sugli stabili costruendi, dei mutui che variano dal 50 al 60 per cento del valore dell'area e del fabbricato.

Ora se lo Stato intervenisse con una garanzia per quanto ha riferimento agli stipendi stessi degli impiegati, accettasse cioè il criterio di garantirsi mediante le ritenute, e garantisse a sua volta, per una quota, gli istituti di credito, questi potrebbero dare dei mutui non solo del 50 o del 60 per cento, ma dell'80 e del 90 per cento, allora le cooperative sarebbero in grado veramente di fabbricare. Tanto gli impiegati degli Enti pubblici, quanto i professionisti e tutti quelli che appartengono ai ceti medi, bisognosi di una loro modesta casa, non hanno risparmi e quindi non possono costruire case con un mutuo che varia soltanto dal 50 al 60 per cento, perchè manca l'altro 40 o 50 per cento che pure occorrono al compimento dell'opera.

Ed allora, lo Stato, indipendentemente dalla erogazione di contributi, può intervenire presso gli istituti di credito, come ha fatto in questo momento per la crisi annonaria, perchè mettano a disposizione le somme a tasso modico per sollevare ed aiutare l'edilizia popolare; può intervenire, ripeto, con una garanzia, oltre la garanzia reale, garantendosi a sua volta mediante le ritenute sugli stipendi, in analogia di quanto si di-

spone per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ed osservo che la creazione dell'Istituto se può essere utile in alcuni centri privi di abitazioni per impiegati dello Stato, non è certo provvedimento che possa risolvere in modo diretto la crisi edilizia.

Osservo ancora che un grande demanio edilizio dello Stato in cui i consumatori sono in fondo gli stessi amministratori, non può rappresentare un provvedimento che da solo serva ad adempiere quello che è il dovere dello Stato.

Perciò, dichiarandomi poco soddisfatto della risposta che mi viene dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, io prospetto queste semplici e modeste osservazioni perchè la materia degli alloggi possa essere riesaminata con criteri più larghi e meno restrittivi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mariotti, al ministro dell'economia nazionale, « per sapere a qual punto sono le pratiche necessarie per il funzionamento e la concessione del Credito agrario per l'Italia centrale, concessione tante volte proclamata imminente, ma ancora attesa da quelle popolazioni agricole ».

Lo svolgimento di questa interrogazione, d'accordo col ministro dell'economia nazionale, è rinviato a sabato 17 corrente.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Josa, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere se creda di provvedere richiedendo al ministro delle finanze il necessario stanziamento di bilancio, all'aumento del personale forestale, assolutamente insufficiente ai servizi forestali, da cui dipende la conservazione e l'incremento di una delle maggiori e più necessarie ricchezze della Nazione; e se, in attesa di una maggiore disponibilità di personale, che consenta il ripristino dei distretti forestali soppressi, non creda di mantenere intanto quello di Isernia, in considerazione della importanza dei boschi compresi in quella circoscrizione e delle difficili comunicazioni per cui il servizio fatto da altro distretto si renderà inefficiente ed oneroso ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Casagrande di Villaviera, al presidente del Consiglio dei ministri, alto commissario per l'aeronautica, « per sapere se — in vista della prossima Conferenza di Parigi, date le scarse disponibilità del bilancio dell'aeronautica — non ritenga necessario disporre subito per-

chè al fabbisogno di apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici necessari per l'aeronautica nazionale, sia provveduto con materiale in conto riparazioni com'era già stato precedentemente deciso dal Comitato superiore dell'aeronautica d'accordo con lo stesso ministro delle finanze ».

Il vice commissario per l'aeronautica ha facoltà di rispondere.

BONZANI, *vice commissario per l'aeronautica*. La deliberazione del Comitato superiore aeronautico alla quale accenna l'onorevole Casagrande ebbe luogo nel luglio 1923 e in essa non si parla in modo specifico di materiale radio. Si parla in modo generico di materiale da provvedersi in Germania in conto riparazioni. L'idea di commettere anche materiale radio alla Ditta Telefunken non venne che poco tempo dopo.

Da esperienze comparative fatte risultò che il materiale italiano della ditta Marconi era tecnicamente superiore, e molto meno costoso; ma oltre a ciò bisogna tenere presente il fatto che commettere all'estero materiale così importante corrispondeva ad ostacolare fortemente l'industria italiana e mettere l'aeronautica nazionale nel grave rischio di non potersi rifornire delle stazioni radio in caso di ostilità. Perciò il Commissariato nell'inverno del 1924 decise di commettere le stazioni radio unicamente alla ditta Marconi. Per questo stesso motivo anche ora il Commissariato non ritiene di modificare le decisioni prese, tanto più che gli apparecchi forniti dalla Marconi hanno dato risultati molto soddisfacenti e non è certamente il caso d'impiegare nella stessa aeronautica materiali di tipo diverso.

PRESIDENTE. L'onorevole Casagrande di Villaviera ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASAGRANDE DI VILLAVIERA. Prendo atto e ringrazio delle dichiarazioni espresse dall'onorevole vice commissario per l'aeronautica.

Desidero far presente come la mia interrogazione derivasse da una considerazione soprattutto di carattere finanziario, avendo deciso il Commissariato di adottare stazioni in conto riparazioni d'accordo col ministro delle finanze, appunto per potere economizzare i milioni relativi e impiegarli per lo sviluppo delle altre parti dell'aviazione. Ad ogni modo questa ragione è sorpassata, ed io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Leonardi, al ministro dell'interno, « per sapere: 1º) sull'opera che le di-

pendenti autorità, pur tempestivamente avvertite dell'anormale situazione politica nel comune di Montecelio — situazione di cui il più recente e raccapricciante episodio si è rivelato nel barbaro assassinio di un vecchio fascista settantenne — hanno spiegato prima e dopo l'efferato delitto; 2º) sui provvedimenti adottati a carico dei funzionari responsabili ».

D'accordo coll'onorevole ministro dell'interno lo svolgimento di questa interrogazione è differito al giorno 20 corrente.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Genovesi, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere se, in attesa di opportune modificazioni all'articolo 7 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, che ammette al risconto del portafoglio agrario presso gli Istituti di emissione, a sensi dell'articolo 3 del testo unico 2 aprile 1922, n. 932, solo gli Istituti di credito agrario creati con legge speciale, e nelle regioni e provincie dove questi manchino gli istituti esercenti siffatta forma di credito che ne ottengano la autorizzazione mediante decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze, demandando agli stessi ministri di fissare con decreti il limite massimo del risconto che potrà essere accordato agli Istituti ammessi a fruirne; non creda di considerare l'enorme danno che sta per derivare alla provincia di Mantova dalla rigida applicazione di tale disposto, richiesta dalle direzioni generali degli Istituti di emissione, in osservanza appunto del decreto; avuto riguardo al fatto che nessuno dei numerosi istituti bancari della provincia di Mantova è autorizzato sinora a compiere operazioni di credito agrario e che lo sconto del portafoglio agrario degli istituti della provincia è ascso nel decorso anno alla cospicua somma di 80 milioni, in gran parte riscontati.

« Se non ritenga, nello speciale periodo in cui s'iniziano le contrattazioni per la liquidazione della campagna casearia, di risparmiare un grave contraccolpo all'economia agraria mantovana, assicurando sin d'ora la concessione delle autorizzazioni previste dall'articolo 7 a tutti quegli istituti che saranno per richiederle e fissando un limite di risconto proporzionato all'importanza agricola della provincia ».

Rivolgo particolare preghiera all'onorevole Genovesi di usare un'altra volta maggiore sobrietà. (*Si vide*).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

LARUSSA, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. L'articolo 3 del testo unico della legge sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, relativa al risconto di favore del portafoglio agrario riproduce una disposizione contenuta nel decreto-legge del 17 giugno 1915, n. 961, adottata in vista della necessità di dare incremento alle culture alimentari per le esigenze dell'approvvigionamento del Paese durante la guerra.

Tale disposizione fu mantenuta nel testo unico allo scopo di favorire il finanziamento degli istituti di credito agrario in occasione di particolari esigenze straordinarie della agricoltura nazionale.

Senonchè in questi ultimi anni detto articolo ha avuto un'applicazione eccessivamente larga, ed un'ingente massa di portafoglio è stata riscontata a tasso di favore, senza possibilità di accertamento della natura delle operazioni in dipendenza delle quali era stato creato.

E più volte è stato segnalato al Governo, l'inconveniente dell'ammissione allo speciale risconto di portafoglio anche non agrario, relativo a prestiti concessi ad alto interesse.

Ciò posto il Governo ha ritenuto di dover dettare precise norme sull'argomento, allo scopo di evitare che al grave onere per l'erario dipendente dalla minore tassa di circolazione percepita sul risconto in parola, ed al non meno grave inconveniente dell'aumento di circolazione portato dall'eccessivo sviluppo delle speciali operazioni di risconto, non corrispondesse che in minima parte il beneficio degli agricoltori.

A ciò si è provveduto con l'articolo 7 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, in forza del quale la possibilità dello speciale risconto è mantenuta a favore degli istituti creati con la legge speciale per l'esercizio del credito agrario, i quali operano senza fine di lucro e per scopi di pubblico interesse, secondo direttive tecniche consigliate da una sana politica agraria, in relazione alle speciali caratteristiche e necessità delle singole regioni.

Ed allo scopo di sovvenire con tasso di favore in caso di speciali bisogni, gli agricoltori nelle regioni nelle quali mancano detti istituti, si è data facoltà ai Ministeri della economia e delle finanze di autorizzare l'ammissione al risconto di favore delle operazioni di credito agrario compiute nelle regioni predette da Istituti ordinari.

Già numerose domande sono state presentate per ottenere tale autorizzazione, e

il ministro dell'economia nazionale sta disponendo gli accertamenti occorrenti per provvedere su di esse colia necessaria oculatezza.

E frattanto si è raccomandato alla Banca d'Italia di continuare ad ammettere al fido, a tasso ordinario, il portafoglio agrario, onde evitare qualsiasi eventuale turbamento nel campo del credito dell'agricoltura.

Or io posso assicurare l'onorevole interrogante che sulle domande presentate da Istituti che esercitano un credito agrario nella provincia di Mantova sarà provveduto con ogni diligente esame e possibile sollecitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Genovesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GENOVESI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, per quanto riguarda i provvedimenti annunciati nell'interesse dell'agricoltura mantovana.

Pur nel dissenso sui principi affermati dall'onorevole sottosegretario di Stato, debbo rilevare come dei vari Istituti di credito agrario creati con leggi speciali e pei quali, con recente decreto è stato fissato il limite massimo dell'interesse che può essere percepito sulle operazioni di credito, uno solo sia stato costituito per l'Italia settentrionale, la sezione di credito agrario delle Venezia, con sede in Venezia, che non compie operazioni nella mia provincia.

Numerosi Istituti bancari non autorizzati hanno invece sin qui esercitato largamente il credito agrario, senza dar luogo a lagnanze.

L'onorevole sottosegretario di Stato assicura che le autorizzazioni ad effettuare il risconto del portafoglio agrario saranno largamente concesse, e che la Banca d'Italia continuerà a consentire l'ammissione allo speciale risconto. E di ciò lo ringrazio. Senonchè credo di dover richiamare la sua attenzione su un altro punto della mia interrogazione, che non mi sembra sia stato toccato nella sua risposta.

Con decreti dei ministri per l'economia e per le finanze, intesi i direttori generali degli Istituti di emissione, sarà fissato il limite massimo di risconto che potrà essere accordato alle Banche ammesse a fruirne.

Nella provincia di Mantova lo sconto del portafoglio agrario ha raggiunto nel 1924 la cifra di 80 milioni, pressochè per l'intero riscontati dalla Banca d'Italia; a tali cifre almeno dovrà essere portato il limite massimo di risconto, avuto presente

che il valore della produzione agraria dei prodotti principali ascende a circa 600 milioni annui, e che non vi è operazione bancaria che non rifletta contrattazioni connesse all'attività economica agricola della provincia.

Non dubito che il Governo saprà, eliminando le attuali apparenti contraddizioni, conciliare la necessità di combattere gli abusi e le usure, con l'altra imperiosa necessità di assicurare il consolidamento del credito agrario.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dell'onorevole Barbiellini-Amidei:

al ministro dell'interno, « per sapere in base a quali considerazioni l'autorità prefettizia e di pubblica sicurezza di Piacenza pur avendo ricevuto quattro regolari denunce di aggressioni constatate esatte sofferte dal nob. dottor Carlo Anguissola assessore del comune di Piacenza e membro del Consiglio della combattenti: hanno potuto permettere che in danno allo stesso dottor nob. Carlo Anguissola si preparasse e si consumasse una quinta aggressione con squadre composte dagli elementi più facinorosi della città alle quali erano stati aggiunti notissimi pregiudicati della provincia. E come mai solo dopo che l'agredito era riuscito a liberarsi sparando un colpo in aria, gli agenti della forza pubblica ed il console della milizia accorsero a fermare l'Anguissola permettendo agli aggressori di tornare alla carica e di percuotere finalmente l'Anguissola trattato dagli agenti della forza pubblica e dal console della milizia sotto i sorrisi di compiacenza del rappresentante della Direzione del partito nazionale fascista »;

al ministro dell'interno, « per sapere in base a quale principio legale le prefetture del Regno mettono i commissari di pubblica sicurezza a disposizione degli interessi personali di rappresentanti la Direzione del partito nazionale fascista, ed in base a quali stessi principi i combattenti iscritti all'Associazione nazionale per accedere alle loro sedi site in case comunali e di cui pagano regolarmente il canone di affitto devono dipendere da un rappresentante del partito nazionale fascista. Ed ancora perchè si è fatta scassinare da agenti della forza pubblica la sede di amministrazione di una società anonima legalmente costituita permettendo così che venissero asportati documenti politici interessanti l'attività del Governo in carica ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Baistrocchi, al ministro dei lavori pubblici, « perchè voglia fornire le più ampie assicurazioni in merito alle notizie circolanti di un'eventuale sospensione dei lavori residuali della Metropolitana di Napoli, segnalando anche l'epoca approssimativa della sua inaugurazione ».

L'onorevole interrogante ha dichiarato di rinunziarvi.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Baistrocchi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere fino a qual punto la vertenza giudiziaria « Governo - ditta Enriette » debba pregiudicare, con ulteriori sensibili ritardi, la costruzione del grande bacino di carenaggio del Porto di Napoli ».

Onorevole Baistrocchi, ella acconsente che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato ?

BAISTROCCHI. Acconsento, e chiedo che sia unita all'interrogazione presentata dall'onorevole Geremicca e rinviata al 17 gennaio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pala, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere i motivi a cui si è ispirato nel formulare la circolare n. 54 - 11 maggio 1924 - esplicativa del Regio decreto 6 maggio 1923, con la quale circolare vengono negati ai segretari degli Istituti medii i « diritti di segreteria » che prima di detta disposizione venivano percepiti in misura modesta all'atto del rilascio di determinati documenti, mentre tali diritti vengono mantenuti per le Università e gli Istituti commerciali ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Giovannini, Rossini, Ponti, Boeri, Pellanda, Soleri, Poggi, Lanza di Trabia, Fazio, Musotto, al ministro dell'interno, « per conoscere le ragioni che hanno determinato la perquisizione eseguita nel domicilio del segretario politico della Sezione liberale di Biella e direttore della *Tribuna Biellese*: sezione e giornale che hanno sempre ispirato la loro azione ai più puri ideali nazionali ».

GRANDI DINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI DINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo all'onorevole interro-

gante se non ha difficoltà a che la sua interrogazione sia svolta tra qualche giorno, non avendo ancora i dati per poter rispondere esaurientemente.

GIOVANNINI. Aderiamo, dichiarando che ne presenteremo un'altra.

GRANDI DINO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non è necessario. Possiamo rinviare lo svolgimento dell'interrogazione a sabato 17 corrente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Gangitano, Rossi-Passavanti, Sanna, Baistrocchi, Basso, Vacchelli, Gabbi, Farinacci, Miari, Madia, Mammarella, al ministro delle finanze, « per conoscere quando sarà discussa la proposta di legge in merito al trattamento « di pensione agli ufficiali pensionati richiamati alle armi per la guerra e di quelli in servizio attivo congedati dopo il 24 maggio 1915 che prestarono servizio nel periodo della guerra italo-austriaca », proposta, della quale il ministro ha chiesto la sospensiva per perfezionare il progetto di legge a vantaggio degli ufficiali stessi. Si fa presente che i provvedimenti invocati dai cinquanta deputati firmatari della suddetta proposta di legge, rappresentano un giusto riconoscimento dei diritti acquisiti in guerra da parte di vecchi soldati che tutto hanno dato alla Patria ed un rinvio della discussione a lunga scadenza potrebbe dar luogo a pregiudizievoli interpretazioni ».

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Chiedo all'onorevole interrogante di voler consentire un breve rinvio dello svolgimento di questa interrogazione, in attesa del ritorno da Parigi del ministro delle finanze.

ROSSI-PASSAVANTI. Aderisco anche a nome degli altri firmatari, con la preghiera che non appena l'onorevole ministro delle finanze sia di ritorno da Parigi, voglia rispondere alla interrogazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Tinzi, Sternbach, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere: 1°) se sia esatta la notizia che si intende di conferire al prefetto il diritto di nominare i segretari comunali per i comuni dell'Alto Adige, il che oltre a creare uno stato eccezionale e di inferiorità a danno di quei comuni, ed oltre a distruggere quella modesta misura di autarchia che posseggono se-

condo la legge, porterebbe con sé il grave pericolo di eliminare praticamente dappertutto l'amministrazione dei comuni da parte delle loro rappresentanze elette e di sostituirli con una specie di commissario prefettizio; 2°) se non si intende di riparare alle innegabili gravi deficienze dell'amministrazione nella provincia di Trento con mezzi più adatti e precisamente: a) di eliminare il difetto più grave, il quale consiste nell'andamento intollerabilmente lento delle pratiche presso le autorità di sorveglianza, non causato da nessuna colpa dei funzionari, ma dal loro numero assolutamente insufficiente ed incongruente alla mole del lavoro, aumentando il numero del personale di concetto presso la Prefettura e le Sottoprefetture. Per esempio venne quasi raddoppiata la estensione del circondario della Sottoprefettura di Merano colla soppressione della Sottoprefettura di Silandro mentre il numero del personale venne diminuito, colla inevitabile conseguenza che pratiche dei comuni, fra le più urgenti ed importanti, vi dormono per mesi e mesi, in seguito alla materiale impossibilità d'una evasione, con gravissimo danno per gli interessi finanziari ed economici dei comuni; b) di facilitare l'amministrazione dei comuni dando loro ed ai privati la facoltà di comunicare nella loro lingua materna con le autorità locali e con la prefettura impiegando nell'Amministrazione statale in quei posti dei funzionari che intendano il tedesco; c) di favorire tutte le iniziative tendenti ad approfondire le cognizioni dei nuovi ordinamenti amministrativi negli amministratori comunali; 3°) se non intendano (per ottenere la desiderata riduzione del numero dei comuni), di favorire, tenendo conto delle condizioni locali (carattere montuoso della regione, poca viabilità, grande estensione del territorio dei comuni attuali) l'unione volontaria degli stessi, ammettendo la manutenzione dell'indipendenza finanziaria e tributaria dei singoli comuni riunitisi invece di ricorrere al metodo dell'unione forzata ».

FINZI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Un errore di stampa nell'ordine del giorno può far credere che l'interrogazione testè letta sia mia; ciò che non è. Per questo vorrei raccomandare alla Presidenza di voler esercitare sulla tipografia della Camera maggiore vigilanza, perchè non mi siano attribuite interrogazioni che non ho presentato.

PRESIDENTE. L'interrogazione è dell'onorevole Tinzi, il quale non è presente. Si intende perciò che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Morelli Giuseppe, al ministro delle finanze, « per conoscere se non creda urgente provvedere perchè la Intendenza di Firenze possa esaurire con maggiore sollecitudine e solerzia le mansioni affidatele per la decisione sulle domande di contributo diretto dei danneggiati dal terremoto toscoro-magnolo del 1919 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

SPEZZOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il personale amministrativo attualmente in servizio all'Intendenza di finanza di Firenze supera numericamente quello fissato dalla tabella organica di ripartizione. Esso in base a recenti accertamenti è risultato non perfettamente rispondente alle esigenze dei vari importanti rami del servizio dell'Intendenza onde ottenere nella trattazione degli affari quella speditezza che sarebbe desiderabile; e quindi il Ministero ha in animo di rinforzarlo adeguatamente integrando nel tempo stesso anche il personale d'ordine pel quale in base alla detta tabella si riscontra una reale deficienza numerica di funzionari.

Non può nascondersi però che, data la situazione generale del personale dei vari uffici finanziari direttivi, che non consente di fare senza danno spostamenti da intendenza ad intendenza, gli accennati provvedimenti integrativi potranno adottarsi solo in seguito a nuova assunzione di funzionari per effetto dei concorsi già banditi e per effetto di passaggi di categorie.

Intanto fin dall'ottobre scorso vennero date istruzioni all'Intendenza di Firenze per una migliore e più intensa utilizzazione del personale disponibile e perchè si avvalessa della facoltà di prolungare l'orario d'ufficio a mente dell'articolo 106 del decreto 30 dicembre 1923.

Si ha motivo di ritenere che tali disposizioni varranno ad assicurare il funzionamento di tutti i servizi del predetto ufficio ed in particolar modo di quello dei contributi dello Stato a favore dei danneggiati dal terremoto, pur dovendo, nei riguardi di quest'ultimo, rilevare che le relative domande, per sè stesse numerosissime, richiedono, in genere, una laboriosa e ponderata disamina, e quasi sempre danno luogo a preventive e lunghe istruttorie, specialmente perchè nella massima parte imperfettamente documentate.

PRESIDENTE. L'onorevole Morelli Giuseppe ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MORELLI GIUSEPPE. Mi dichiaro abbastanza soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. Però mi permetto di far rilevare che una risposta di simil genere ebbi anche qualche mese fa e le stesse assicurazioni mi furono allora ripetute. Ragione per cui mi sono permesso di rinnovare queste premure, premure che sono dirette nell'interesse di un servizio che ha notevolissima importanza perchè si tratta della soddisfazione dei contributi diretti per i terremoti, che devono essere liquidati dalle Intendenze di finanza. Credo che questa questione fatta per il terremoto toscoro-magnolo possa essere estesa alle altre regioni danneggiate da terremoti, perchè dappertutto avviene lo stesso, e si tiene in poca considerazione questo importantissimo servizio. A Firenze per esempio c'è un impiegato dell'Intendenza, operato di lavoro dalla mattina alla sera, un impiegato benemerito al quale si dice: se le avanza tempo si occuperà dei contributi per i terremoti. (*Commenti*).

Credo che questa materia non possa e non debba essere trattata così: il pubblico si lamenta continuamente, e noi abbiamo interesse che queste lamentele diminuiscano di giorno in giorno. (*Approvazioni*). Io credo che ci siano — e non parlo di Firenze, ma di tutti i pubblici uffici — dei funzionari che si studiano di far crescere i lamenti del pubblico. (*Vice approvazioni*).

Ora se noi vogliamo questo consenso, dobbiamo trovare il mezzo di far sì che un cittadino che esca da un pubblico ufficio esca soddisfatto, anzichè maledire l'ufficio stesso e il regime che a questo è preposto.

Questa è la raccomandazione vivissima che io mi permetto di fare al Governo.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Insediamiento del Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Insediamento del Presidente della Camera.

Invito l'onorevole Casertano, proclamato ieri Presidente della Camera, ad assumere la Presidenza.

(Quando il Presidente Casertano sale al banco della Presidenza i ministri e i deputati sorgono in piedi e plaudono lungamente — Il Presidente provvisorio lo bacia, lo abbraccia e gli cede il seggio — Nuovi vivi applausi).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

PRESIDENTE (*stando in piedi pronuncia il seguente discorso — Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi. Sento tutta la mia umiltà nell'ora solenne nella quale per vostra designazione ascendo al posto altissimo, che è il premio più ambito e l'onore supremo nelle Assemblee parlamentari. Ve ne ringrazio con riconoscenza che non ha limite, e vi prometto che ogni mio sforzo sarà diretto a bene meritare della vostra fiducia.

Succedo a due indimenticabili amici — per nominare soltanto gli ultimi che onorarono questo seggio — ad Enrico De Nicola ed Alfredo Rocco, che sono il vanto della terra dove io nacqui, e che qui, a questo posto, diedero prova costante di rettitudine politica, di acume giuridico, di fervida operosità. Ad essi mando il memore saluto dell'Assemblea, orgoglioso, se mi sarà possibile, di seguirne l'esempio. (*Vivi applausi*).

Le Assemblee, per essere governate, non chiedono che giustizia. Ma la giustizia non basta volerla, bisogna tradurla in atto, e all'occorrenza saperla imporre. Tutti invocano il rispetto della libertà della tribuna parlamentare, che è tradizione dei liberi reggimenti; ma la libertà non deve essere licenza, la discrezionalità non deve essere arbitrio, il diritto non deve scompagnarsi dal dovere. Il limite, in cui tutti debbono trovare il contatto con gli avversari, e la ragione della pacifica convivenza, sta nella proporzione tra il proprio e l'altrui diritto. Quindi, se è canone indiscutibile che le maggioranze non debbano prepotere col numero, è ugualmente verità elementare che le minoranze non debbano tentare di riparare con la violenza al difetto del numero. (*Approvazioni*). Altrimenti alla tirannia dei molti si sostituirebbe la tirannia dei pochi, che è anche più deprecabile.

Si convincano tutti, presenti ed assenti, che qui, in questa Assemblea, è la fonte dei poteri pubblici, secondo le norme di tutti i liberi reggimenti di questo mondo. Qui si combatte, qui si prepara l'avvenire. Qualunque altra Assemblea non può sostituire questa, che, secondo legge e tradizione, sino a prova contraria si presume depositaria della volontà del popolo. (*Approvazioni*). Ricorderò le parole di Cavour pronunziate nella Camera subalpina addì 8 dicembre 1854:

« Non è ammissibile la distinzione tra la Camera e il Paese. Io credo che il Paese

non abbia altro rappresentante legale che i membri della Camera, e che nessuno di questi ha il diritto di farsi l'organo più speciale del Paese, e di rappresentarlo meglio degli altri. Siamo qui tutti con lo stesso titolo, con uguale mandato, e respingo con tutta la forza la pretesa di alcuni di essere più fedeli interpreti della opinione del Paese ».

Onorevoli colleghi. Il vostro Presidente non è più giovane malgrado le contrarie apparenze, (*ilarità*) ma sente in se una virtù che molti giovani potrebbero invidiargli, e che lo fa apparire talvolta sognatore ed ottimista oltre il segno, quella della fede viva, ardente, costante nella progressiva grandezza della Patria. Questa fede, che lo accompagnò durante le ore tragiche della guerra vittoriosa, che non l'abbandonò quando il piombo nemico martoriò le carni dei suoi figli, (*Bravo!*) che non disanimò il suo spirito nello oscuro dopo guerra, quando l'Italia parve ridiventata la terra dei morti, questa fede è ingigantita in questi ultimi anni. La rinascita meravigliosa del patriottismo, l'ascesa formidabile dell'economia nazionale, l'attività intensa delle classi produttrici ansiose di riparare con raddoppiati sforzi al danno degli stolti scioperi politici, lo Stato rafforzato nell'autorità e nel prestigio, e riordinato da mano ferrea nelle leggi, nell'Amministrazione, nella soppressione degli abusi, il rispetto e la considerazione dell'Italia all'Estero quali non si ebbero mai da mezzo secolo a questa parte, (*Vivi applausi*) debbono riempire di legittimo orgoglio il cuore di ogni italiano degno di questo nome. (*Approvazioni*).

Bando dunque a quelle gare che possono umiliare persone, partiti e la Nazione stessa. Innalziamo gli spiriti nella visione d'una Patria più grande. Questa visione ci assista, ci guidi, ci incoraggi nell'adempimento del nostro dovere. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Si proceda al sorteggio.

(*Gli onorevoli segretari Vicini e Tosti di Valminuta procedono al sorteggio*).

Gli Uffici risultano così costituiti:

Ufficio I.

Adinolfi, Albanese, Alberti, Aldi-Mai, Bendini, Biancardi, Braschi Giovanni, Bren-

ei, Bresciani Bruno, Capra, Casalini Giulio, Chiarelli, Chiesa, Codacci-Pisanelli, Colucci, Conti, D'Ambrosio, De Nobili, Fabbrici, Facchinetti, Fantoni, Fontana, Giunta, Gray Ezio, Graziadei, Lessona, Locatelli, Loreto, Macchi, Madia, Manaresi, Marchi Giovanni, Marconcini, Mariotti, Mastino, Mazzeo, Mecco, Miliani G. Battista, Morelli Giuseppe, Motta, Orlando, Ponti, Porzio, Riccardi, Rocco Alfredo, Rossini, Salerno, Sandrini, Sardi, Sarrocchi, Savelli, Schirone, Susi, Tosi, Turati Filippo, Valentini, Valery, Venino, Ventrella Almerigo, Volpi Giulio.

Ufficio II.

Amedeo, Antonelli, Barbiellini-Amidei, Bellotti, Bianchi Vincenzo, Bonardi, Boncompagni-Ludovisi, Broccardi, Cao, Capanni, Caprice, Carnazza Carlo, Catalani, Cavina, Cimoroni, Conca, Cristini, D'Ayala, De Collibus, Di Giorgio, Di Mirafiori-Guerrieri, Fera, Foschini, Fragapane, Gemelli, Gilardoni, Giuffrida, Gorini Alessandro, Leicht, Limongelli, Lucei, Macarini Carmignani, Maraviglia, Mattei-Gentili, Mazzoni, Micheli, Milani Giovanni, Nunziante, Pavoncelli, Pellizzari, Pennavaria, Putzolu, Raggio, Reborà, Ricchioni, Riccio Vincenzo, Romano Ruggero, Rosboch, Rossi Pier Benvenuto, Saitta, Savini, Sipari, Solmi, Spinelli Domenico, Starace, Teruzzi, Terzaghi, Torre Edoardo, Vaccari, Zancani.

Ufficio III.

Alfieri, Arrivabene Giberto, Baldesi, Berlinguer, Bertacchi, Bigliardi, Borin, Canepa, Caradonna, Carusi, Casagrande di Villaviera, Cavazzoni, Chiarini, Cian Vittorio, Ciano Costanzo, De Grecis, Finzi, Frignani, Gianotti, Giuliano, Grancelli, Guarienti, Imberti, Innamorati, Lantini, Lanzillo, Lazzeri, Lopardi, Lunelli, Lussu, Macrelli, Marescalchi, Martire, Miari de' Cumani, Moreno, Mraeh, Musotto, Olmo, Orsolini Cencelli, Pace, Peglion, Pirrone, Pivano, Poggi, Postiglione, Prunotto, Ravazzolo, Sansanelli, Scotti, Siotto, Spinelli Enrico, Trigona, Tupini, Vassallo, Verdi, Vicini, Viola, Viotto, Zaccaria.

Ufficio IV.

Armato, Bagnasco, Baistrocchi, Balbo, Barduzzi, Bassi, Bencivenga, Benelli, Bennati, Bergamo Guido, Bette, Bianchi Michele, Bocconi, Campanini, Cappa Innocenzo, Ciardi, Crollalanza, De Caro, Del Bello, Fabbri, Fa-

randa, Farinacci, Gangitano, Gennari, Gianferrari, Insabato, Joele, La Rosa, Lombardi Nicola, Maffi, Magrini, Mancini, Marani, Martelli, Martini, Meriano, Merlin, Muscatello, Noseda, Olivi, Pala, Paoletti, Pasqualino-Vassallo, Pellanda, Persico, Prampolini, Ricci Renato, Romita, Rossi Francesco, Sanna, Scorza, Serena, Spezzotti, Srebrnic, Torre Andrea, Treves, Vacchelli, Viale, Volpe Gioacchino.

Ufficio V.

Anile, Arnoni, Arrivabene Antonio, Barbieri, Bastianini, Bavaro, Benassi, Bergamo Mario, Besednjak, Biagi, Bianchi Fausto, Bovio, Buronzo, Caldara, Caprino, Carbonari, Chiostrì, Costa, Cucco, Cucini, De Simone, De Stefani, Ducos, Fedele, Ferretti, Gatti, Gnocchi, Grandi Achille, Graziano, Guaccero, Gugliemi, Lanza Di Scalea, Larussa, Maccotta, Marzotto, Mazzini, Mesolella, Milani Fulvio, Molinelli, Moretti, Nobili, Palma, Paolucci, Pedrazzi, Preda, Quilico, Repossi, Rocca Massimo, Rodinò, Romanini, Rotigliano, Russo Luigi, Salandra, Scialoja, Termini, Tofani, Tripepi, Tumedei, Uberti.

Ufficio VI.

Agnini, Albicini, Alfani, Belloni Ernesto, Benni, Blanc, Boggiano-Pico, Buozzi, Burratti, Caccianiga, Canelli, Cappa Paolo, Cosattini, D'Alessio Francesco, D'Alessio Nicola, Di Marzo, Donegani, Farina, Ferrari, Fortichiari, Gabbi, Gallani, Gianturco, Giolitti, Gramsci, Grassi-Voces, Gronchi, Grossi, Guarino-Amella, Guidi-Buffarini, Josa, Lanfranconi, Lanza Di Trabia, Lipani, Lo Monte, Longinotti, Lo Sardo, Maggi, Maury, Messedaglia, Morea, Morgari, Musatti, Orefici, Oviglio, Padulli, Petrillo, Presutti, Prinetti, Rossi Pelagio, Rossi-Passavanti, Rubino, Siles, Sternbach, Suardo, Tovini, Tullio, Ventrella Tommaso, Zimolo.

Ufficio VII.

Abisso, Acerbo, Aldisio, Amèndola, Bannelli, Baragiola, Baranzini, Bodrero, Boeri, Bolzon, Buttafochi, Calore, Canovai, Cartoni, Casalicchio, Casalini Vincenzo, Cassinelli, Cerri, Ceserani, Ciarlantini, Corini Felice, De Cicco, De Martino, Dudan, Franco, Fulci, Gai Silvio, Galeazzi, Gere micca, Greco Paolo, Grieco Ruggero, Iglori, Jacini, Labriola, La Loggia, Leoni Antonio, Lissia, Lombardo-Pellegrino, Majorana Manfredi, Mantovani, Marchi Corrado, Molè,

Monighiano, Montiui, Morelli Eugenio, Mussolini, Muzzarini, Nasi, Orano, Pierazzi, Polverelli, Priolo Antonio, Ranieri, Raschi Romolo, Riboldi, Russo Gioacchino, Tosti di Valminuta, Visocchi.

Ufficio VIII.

Alice, Anicucci, Arpinati, Bacci, Baratolo, Bartolomei, Beneduce, Borriello, Boscolucarelli, Bracco, Brescia Edoardo, Bresciani Carlo, Carboni, Carnazza Gabriello, Cingolani, Colonna di Cesarò, Crisafulli-Mondio, De Cristoforo, Del Croix, Delitala, Federzoni, Felicioni, Forni Roberto, Galla, Gargioli, Genovesi, Gentile, Giarratana, Giurati, Leonardi, Leone Leone, Lupi, Maffei, Mandragora, Mazza de' Piccioli, Merizzi, Negrini, Netti, Palmisano, Penuisi di S. Margherita, Pezzullo, Piccinato, Picelli, Ponzio di S. Sebastiano, Racheli, Re David, Renda, Riolo Salvatore, Rossoni, Rubilli, Salvi, Sansone, Serpieri, Severini, Suvich, Turati Augusto, Wilfan, Zugni.

Ufficio IX.

Baiocchi, Barbaro, Barnaba, Belloni Amedeo, Belluzzo, Bertone, Bifani, Bilucaglia, Bisi, Boido, Bonaiuto, Bono, Bottai, Cantalupo, Capocchi, Cariolato, Cavalieri, Ceci, Ceselia di Vegliaseo, Cerulli-Irelli, D'Amen, De Capitani d'Arzago, De Gasperi, De Marsico, Di Fausto, Fazio, Forni Cesare, Galeno, Gallo, Gasparotto, Giovannini, Gonzales, Grandi Dino, Jung, La Bella, Mammarella, Marquet, Mauri Angelo, Mazzolini, Modigliani, Mongiò, Olivetti, Panunzio, Paratore, Perna, Pili, Pisenti, Restivo, Romano Michele, Rossi Cesare, Siciliani, Soleri, Tinzi, Todeschini, Torrusio, Tròilo, Ungaro, Vella.

Autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Lunelli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Lunelli per i delitti di violazione di domicilio e ingiurie. (Articolo 157, 1° capoverso e 395 Codice penale).

La Commissione nelle sue conclusioni propone, unanime, di concedere l'autorizzazione a procedere.

LUNELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNELLI. Onorevoli colleghi, rivolgo a voi la stessa preghiera che ho rivolto al presidente della Commissione, ed a qualche amico che voleva prendere le mie difese,

cioè di concedere l'autorizzazione a procedere contro di me, perchè a questa azione, che ha dato luogo alla querela, e che era rivolta contro un gruppo di fascisti, di quella categoria di fascisti irresponsabili e stupidamente violenti contro cui io ho sempre combattuto con la massima energia, a questa azione hanno partecipato dei miei colleghi fascisti, ed io non voglio, e voi non dovete permettere, che si dica, che uno, semplicemente perchè deputato, possa eludere le sue responsabilità dinanzi alla legge, mentre ciò non si verifica per i suoi compagni, che hanno le medesime responsabilità.

Vi prego quindi di concedere l'autorizzazione a procedere. (*Approvazioni*).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione, di concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Lunelli.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 26-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico, che rileggo:

Articolo unico.

È data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata a Tirana il 4 dicembre 1922.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della convenzione fra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921 e dell'annesso protocollo addizionale firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione fra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921 e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 139-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico, che rileggo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921 ed al relativo protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge che consta di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 46-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. La Camera ha già avuto cognizione della dotta relazione stesa dall'onorevole Codacci-Pisanelli ed ha ammirato il lavoro esauriente della Commissione.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, che rileggo:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresì convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Si dia lettura delle tabelle A e B, annesse a questo articolo.

VICINI, *segretario, legge:*

Tabella A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

27 marzo 1919, n. 573. — Modificazione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

11 gennaio 1923, n. 30. — Col quale viene assegnata alla signora Lidia Bugliovaz di Pietro, vedova del soldato Francesco Rismondo, da Spalato, morto in guerra, una pensione straordinaria annua in aggiunta della pensione privilegiata di guerra già assegnatale.

19 aprile 1923, n. 333. — Col quale il giorno 21 aprile, commemorativo della fondazione di Roma, è dichiarato festivo.

6 settembre 1923, n. 2009. — Circa la istituzione del servizio degli Osservatori industriali.

15 ottobre 1923, n. 2364. — Circa la concessione di un assegno straordinario annuo di lire 10,000, a decorrere dal 21 novembre 1923, a favore di Rina Buldrini, da Bologna, vedova dell'avvocato Giulio Giordano.

24 gennaio 1924, n. 72. — Col quale viene concessa alla signora Eleonora Mancini, vedova Genina, una pensione straordinaria annua vitalizia di lire 8000.

20 marzo 1924, n. 442. — Contenente norme per disciplinare l'uso di titoli ed attributi nobiliari.

30 aprile 1924, n. 596. — Che istituisce il Ministero delle comunicazioni.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA.

25 marzo 1923, n. 773, concernente la rescissione dei contratti per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

7 ottobre 1923, n. 2473, sulla alienazione del materiale residuato dalla guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

23 maggio 1918, n. 708. — Che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato generale dell'emigrazione.

3 agosto 1919, n. 1788. — Acquisto immobile ad uso sede Regia ambasciata Rio Janeiro.

2 ottobre 1919, n. 1908. — Che apporta aumenti alla tariffa consolare.

13 novembre 1919, n. 2205. — Che approva il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti.

20 novembre 1919, n. 2404. — Con cui furono banditi i concorsi per 10 posti di addetto di Legazione e 12 posti di addetto Consolare.

24 novembre 1919, n. 2176. — Che apporta variazioni agli organici del personale diplomatico e consolare e consente l'ammissione di funzionari nel ruolo diplomatico e consolare dell'ex-Impero austro-ungarico.

24 novembre 1919, n. 2178. — Che regola l'ordinamento della carriera diplomatica e consolare e di quella degli interpreti, dettando norme circa lo stato giuridico ed economico del relativo personale.

27 novembre 1919, n. 2420. — Per l'acquisto di un edificio per la sede della Regia ambasciata a Bruxelles e del Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2497, per la vendita dell'immobile già adibito a sede della Regia rappresentanza a Bruxelles.

27 novembre 1919, n. 2421. — Col quale è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 800,000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio ad uso di sede della Regia ambasciata di Tokio.

4 gennaio 1920, n. 107. — Che autorizza l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Berna.

11 marzo 1920, n. 355. — Che approva le nuove tabelle degli stipendi delle carriere diplomatica e consolare e degli interpreti.

21 aprile 1920, n. 540. — Col quale è autorizzata la vendita dello immobile di proprietà dello Stato a Boma (Congo) e la costruzione e l'arredamento di un edificio ad uso di sede del Regio Consolato a Kinshassa.

21 aprile 1920, n. 541. — Per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile

da adibirsi a sede della Regia Legazione a Cristiania.

10 novembre 1922, n. 1527. — Che fissa i ruoli numerici del personale diplomatico e consolare, degli interpreti, di ragioneria, d'ordine, subalterno e dei posti speciali dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

16 novembre 1922, n. 1607. — Che modifica l'articolo 2 del Testo unico della legge sull'emigrazione circa la composizione del Consiglio superiore permanente dell'emigrazione.

28 gennaio 1923, n. 1161. — Che autorizza a provvedere per l'acquisto, adattamento e arredamento di un edificio da adibirsi a sede della Regia Legazione in Varsavia.

19 aprile 1923, n. 940. — Che approva e rende esecutivo il contratto stipulato a Roma il 21 gennaio 1923, per l'acquisto di un immobile in Napoli.

10 settembre 1923, n. 2308. — Che reca autorizzazione di spesa per l'acquisto di una casa da adibirsi ad uso della Scuola italiana Spalato.

2 dicembre 1923, n. 2929. — Autorizzazione per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero per un onere complessivo di lire 64,000,000.

2 dicembre 1923, n. 2928. — Autorizzazione di spesa per l'acquisto di una sede per il Regio Consolato di Salonicco.

2 dicembre 1923, n. 2939. — Autorizzazione di spesa per l'acquisto del terreno e per la costruzione di uno stabile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Berna.

15 dicembre 1923, n. 3148. — Costituzione di un Istituto italiano di credito per il lavoro italiano all'estero.

20 dicembre 1923, n. 3056. — Autorizzazione per l'acquisto di un terreno per la costruzione della sede del Regio Consolato in Tunisi.

30 dicembre 1923, n. 3222. — Modificazione dell'articolo 31 del Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, istituyente una Commissione speciale per i ricorsi dei vettori contro le deliberazioni del Commissariato generale dell'emigrazione colle quali fissa il nolo per gli emigranti.

27 gennaio 1924, n. 291. — Permuta senza alcun onere da parte dello Stato dell'immobile demaniale a Washington con un terreno adatto per la costruzione di una sede per quella Regia Ambasciata.

1° maggio 1924, n. 767. — Che conferma i Regi decreti 19 luglio 1923, n. 1686, e 6 dicembre 1923, n. 2135, circa la vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione.

MINISTERO DELLE COLONIE.

15 ottobre 1914, n. 1500. — Col quale viene autorizzato il passaggio alla dipendenza del Ministero delle colonie degli impiegati delle antichità e belle arti.

21 novembre 1915, n. 1828. — Relativo al trattamento da farsi agli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato assunti in temporaneo servizio nel Ministero delle colonie, quando ritornino nelle rispettive amministrazioni.

26 luglio 1917, n. 1241. — Col quale è autorizzata la spesa di lire 570,527.82 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle colonie per l'esercizio 1916-17, per pagamento di somme dovute dal Regio Governo all'ex-Società commerciale italiana del Benadir.

2 gennaio 1918, n. 44. — Che approva variazioni alla tabella A e sostituisce l'altra tabella F, allegate al Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, concernente il ruolo organico del Ministero delle colonie.

6 gennaio 1918, n. 79. — Che autorizza l'accantonamento di un milione di lire, per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile ad uso del Regio Istituto orientale di Napoli.

6 gennaio 1918, n. 119. — Con cui si autorizza la Cassa dei depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato, a rate, i fondi necessari per completare la costruzione e la dotazione di materiale di trazione e rotabile per tronchi ferroviari Asmara-Cheren, Cheren-Agordat, Agordat-Setit, nonché per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua.

30 giugno 1918, n. 960. — Concernente il pagamento degli stipendi ai funzionari delle varie Amministrazioni dello Stato collocati fuori del proprio ruolo organico perchè inviati nelle colonie.

12 settembre 1918, n. 1394. — Che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare la somma di lire 18,000,000 per la costruzione in Somalia del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione.

15 settembre 1918, n. 1396. — Che autorizza la spesa straordinaria di lire 2,448,325, per il saldo del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per il riscatto del Benadir.

24 novembre 1918, n. 1916. — Che detta norme circa le promozioni nel personale del Ministero delle colonie.

13 marzo 1919, n. 565. — Concernente il computo degli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal per-

sonale militare e civile, dipendente dai Ministeri della guerra e della marina.

27 marzo 1919, n. 769. — Che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica alcune disposizioni del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, concernente la esecuzione di opere pubbliche.

24 aprile 1919, n. 808. — Che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 100,000,000 per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale.

25 maggio 1919, n. 876. — Che ripristina, nel ruolo del Ministero delle colonie, il posto di direttore generale, soppresso con decreto-legge luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44.

1° giugno 1919, n. 931. — Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

16 agosto 1919, n. 1466. — Che concede al ministro delle colonie l'autorizzazione a coprire i posti vacanti nel personale amministrativo e di ragioneria nell'Amministrazione coloniale.

11 settembre 1919, n. 1765. — Relativo al passaggio a carico del Ministero degli affari esteri della spesa per un posto di ministro plenipotenziario di 1^a classe, sinora a carico del bilancio delle colonie, ed alla soppressione di un posto di ministro plenipotenziario di 2^a classe nel ruolo diplomatico.

31 ottobre 1919, n. 2401. — Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

6 novembre 1919, n. 2210. — Che aggiunge un posto di capo cartografo nella tabella C allegata al Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, concernente il ruolo organico del Ministero delle colonie per l'Amministrazione centrale e per alcuni uffici delle singole amministrazioni coloniali.

22 novembre 1919, n. 2300. — Che proroga, al 1° dicembre 1921, l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 24 novembre 1918, n. 1916, circa le promozioni di grado nel personale dell'Amministrazione coloniale.

27 novembre 1919, n. 2325. — Che stabilisce l'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

13 maggio 1920, n. 692. — Che autorizza a sostituire, con aspiranti risultati idonei, i vincitori del concorso per titoli a segretario e ragioniere nel Ministero delle colonie che eventualmente rinuncino al posto.

3 giugno 1920, n. 879. — Che approva eccezioni di impegni risultanti dal rendiconto generale 1918-19.

8 giugno 1920, n. 1718. — Che estende la disposizione del primo comma del Regio decreto 2 maggio 1290, n. 521, ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie, per costruire nelle colonie case popolari o economiche, da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

10 giugno 1920, n. 919. — Che applica i ruoli aperti al personale con cariche speciali ed a quello femminile del Ministero delle colonie.

6 gennaio 1921, n. 15. — Che modifica quello del 27 novembre 1919, n. 2325, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

9 giugno 1921, n. 807. — Che detta norme transitorie per le promozioni a consigliere ed a ragioniere capo dell'Amministrazione coloniale.

23 novembre 1921, n. 1797. — Che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle colonie italiane.

16 novembre 1922, n. 1784. — Concernente l'applicazione in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra, nei casi in cui la invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'armi in quella colonia.

7 gennaio 1923, n. 136. — Che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di lire 5 milioni per la esecuzione di opere pubbliche nella colonia Eritrea.

7 gennaio 1923, n. 137. — Che autorizza la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per la esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana.

11 marzo 1923, n. 873. — Che stabilisce il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettersi annualmente alla importazione nel Regno a regime di favore.

25 marzo 1923, n. 880. — Che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al Governatore della Tripolitania.

8 aprile 1923, n. 964. — Che consente lo storno di lire 11,000,000 dal maggior fondo di 100,000,000 di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.

22 aprile 1923, n. 1160. — Concernente la applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.

28 aprile 1923, n. 1212. — Che accorda al Governatore della Cirenaica più ampi poteri in materia di bilancio.

29 luglio 1923, n. 1908. — Riguardante la importazione nel Regno dalle colonie italiane del « Trocas » in dischi sagomati per bottoni.

7 ottobre 1923, n. 2467. — Relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno dei « lavori e manufatti d'ogni genere di fibre d'agave e di sansevieria » provenienti dalle colonie italiane.

7 ottobre 1923, n. 2599. — Concernente la modificazione dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, relativa alla concessione di mutui di favore per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

7 ottobre 1923, n. 2600. — Riguardante la modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° gennaio 1923, n. 137, riflettente l'assegnazione straordinaria di sei milioni per opere pubbliche nella Somalia italiana.

7 ottobre 1923, n. 2601. — Concernente la modificazione dell'articolo 2 della legge 1° aprile 1915, n. 448, recante provvedimenti per la sistemazione economica-finanziaria della colonia Eritrea.

15 ottobre 1923, n. 2602. — Relativo all'estensione ai governatori dell'Eritrea e della Somalia delle facoltà accordate, in materia di bilancio, ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi Regi decreti-legge 25 marzo 1923, n. 880, e 29 aprile 1923, n. 1212.

21 ottobre 1923, n. 2565. — Relativo alla nuova assegnazione straordinaria di 20 milioni per la riparazione dei danni arrecati nella colonia Eritrea dai terremoti del 1921.

16 novembre 1923, n. 1784. — Concernente l'applicazione in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, dalle norme relative alle pensioni privilegiate da guerra, nei casi in cui la invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'armi in quella colonia.

30 dicembre 1923, n. 3035. — Concernente l'abolizione e la riduzione della tassa di successione e di donazione per alcuni gradi di parentela in Libia.

31 gennaio 1924, n. 472. — Che approva l'ordinamento scolastico della Cirenaica e delle Tripolitania.

6 marzo 1924, n. 359. — Concernente la concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti al Ministero delle colonie per l'esecuzione di opere marittime, stradali, idrauliche, edilizie, agrarie in Cirenaica.

MINISTERO DELL'INTERNO.

26 novembre 1916, n. 1640. — Provvedimenti per l'amministrazione e tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

15 aprile 1917, n. 652. — Modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernenti la istituzione di una tassa sui marmi del comune di Carrara.

10 giugno 1917, n. 1034. — Compilazione ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915.

26 luglio 1917, n. 1270. — Distacco ed aggregazione di zone di terreno da un comune all'altro per esecuzione di opere portuali.

10 febbraio 1918, n. 210. — Anticipazione di somma all'Unione edilizia nazionale, Azienda separata di Messina, per la costruzione di case economiche e popolari in Messina.

16 marzo 1919, n. 1521. — Proroga di termine per opere relative al piano speciale di risanamento della città di Bologna.

23 marzo 1919, n. 538. — Proroga di disposizioni anche dopo la cessazione della guerra, date in materia di beneficenza pubblica e sulla concessione di mutui alle opere pie.

27 marzo 1919, n. 1031. — Esenzione dalle tasse di bollo e registro delle donazioni a favore di istituti di cura per tubercolosi e di contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il corredo dei medesimi.

15 maggio 1919, n. 1551. — Proroga di termine per opere relative al piano di risanamento della città di Bologna.

3 luglio 1919, n. 1184. — Modificazione degli articoli 28 e 100 del Testo unico delle leggi sul terremoto del 28 dicembre 1908.

2 ottobre 1919, n. 1910. — Disposizioni sul pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

12 ottobre 1919, n. 2445. — Proroga della scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra.

7 marzo 1920, n. 277. — Ordinamento e stato economico del personale degli archivi di Stato.

18 aprile 1920, n. 481. — Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

6 maggio 1920, n. 769. — Aumento del limite massimo della tassa di soggiorno.

5 agosto 1920, n. 1138. — Ordinamento e stato economico del personale degli archivi di Stato.

1° settembre 1920, n. 1249. — Ordinamento e stato economico del personale degli archivi di Stato.

30 dicembre 1920, n. 1890. — Disposizioni circa l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno.

16 gennaio 1921, n. 13. — Attribuzioni dei commissari governativi per le abitazioni.

5 giugno 1921, n. 794. — Attivazione delle sovrimposte comunali e provinciali nelle nuove provincie.

31 agosto 1921, n. 1269. — Sistemazione amministrativa delle nuove provincie.

8 novembre 1921, n. 1752. — Mutuo al comune di Venezia per pareggio di bilancio.

29 gennaio 1922, n. 43. — Disposizioni circa l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno.

2 febbraio 1922, n. 159. — Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle località invase e sgombrate dal nemico.

9 febbraio 1922, n. 335. — Autorizzazione alla emanazione delle disposizioni previste dalla convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912.

12 marzo 1922, n. 404. — Modifiche della composizione del Consiglio superiore di sanità.

8 settembre 1922, n. 1285. — Estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei comuni e delle provincie sulla contrattazione dei mutui.

10 settembre 1922, n. 1387. — Norme per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di stranieri.

21 dicembre 1922, n. 1654. — Modificazioni agli articoli 62 e 63 della legge comunale e provinciale.

24 dicembre 1922, n. 1748. — Reiscrizione nelle liste elettorali dei comuni delle nuove provincie dei regnicoli che ne erano stati cancellati per effetto della mancata dichiarazione di cui all'articolo 45, comma 3°, del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1259.

7 gennaio 1923, n. 165. — Soppressione della VI sezione del Consiglio di Stato ed estensione alle nuove provincie delle leggi sull'abolizione del contenzioso amministrativo e sui conflitti nonchè della legge e dei regolamenti sul Consiglio di Stato.

14 gennaio 1923, n. 31. — Col quale si istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

21 gennaio 1923, n. 466. — Assimilazione economica del personale dell'amministrazione politica del cessato regime alle corrispondenti categorie dell'amministrazione dell'interno.

25 gennaio 1923, n. 64. — Disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia.

8 marzo 1923, n. 831. — Che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

8 marzo 1923, n. 832. — Che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

11 marzo 1923, n. 584. — Concessione di mutuo al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

15 marzo 1923, n. 967. — Che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative.

22 marzo 1923, n. 795. — Disposizioni per l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte dei laureati o diplomati all'estero o rimpatriati per la guerra.

25 marzo 1923, n. 882. — Modifica all'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari.

29 marzo 1923, n. 800. — Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi.

29 aprile 1923, n. 1006. — Trasferimento ai prefetti di Trieste e di Trento delle attribuzioni che spettavano ai commissari generali civili ed ai prefetti della Venezia Giulia e Trentina.

29 aprile 1923, n. 1215. — Proroga del termine fissato all'articolo 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, per la ricerca di acqua potabile in Sardegna.

29 aprile 1923, n. 1283. — Domanda di riapertura del termine e di opzione per la cittadinanza italiana nelle nuove provincie.

14 giugno 1923, n. 1334. — Provvedimenti finanziari per l'anno 1922 a favore degli enti locali della zona già invasa dal nemico e sgomberata.

14 giugno 1923, n. 1449. — Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

14 giugno 1923, n. 1418. — Norme per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di stranieri.

8 luglio 1923, n. 1597. — Che porta variazioni al regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

15 luglio 1923, n. 1624. — Cessazione delle maggiori attribuzioni, in materia di cittadinanza, conferita al prefetto di Trieste.

29 luglio 1923, n. 1724. — Revoca della personalità giuridica del Comitato nazionale per il monumento ossario al Fante italiano.

20 agosto 1923, n. 1880. — Relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

20 agosto 1923, n. 1881. — Riguardante le norme che disciplinano il porto d'arme per gli

appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

10 settembre 1923, n. 2220. — Modificazioni ed aggiunte a Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

24 settembre 1923, n. 2003. — Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione dell'esercizio nel Regno ai sanitari laureati diplomati all'estero.

24 settembre 1923, n. 2146. — Che determina una speciale indennità da corrisponderci agli ufficiali e agli impiegati civili equiparati che prestano servizio permanente presso i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

7 ottobre 1923, n. 2388. — Modifica dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

7 ottobre 1923, n. 2389. — Abrogazione del Regio decreto-legge 30 settembre 1918, n. 1461, concernente la determinazione dei prezzi massimi di vendita al pubblico dei medicinali di maggior uso.

21 ottobre 1923, n. 2528. — Agevolezze riguardanti le opere di costruzione di acquedotti ad uso promiscuo delle ferrovie dello Stato e di comuni della Sicilia.

31 ottobre 1923, n. 2414. — Che dà autorizzazione al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di stipulare un contratto di assicurazione cumulativa a beneficio dei componenti la Milizia.

9 novembre 1923, n. 2562. — Proroga del termine fissato all'articolo 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, per ricerca di acqua potabile in Sardegna.

2 dicembre 1923, n. 2706. — Disposizioni integrative del Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 466, con cui veniva regolata l'assimilazione economica del personale dell'Amministrazione civile dell'interno proveniente dall'Amministrazione politica del cessato regime.

2 dicembre 1923, n. 2737. — Rescissione dei contratti per il servizio di casermaggio del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

6 dicembre 1923, n. 2738. — Proroga del termine per le opere relative al piano speciale di risanamento della città di Bologna.

13 dicembre 1923, n. 3110. — Che istituisce presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle Colonie, il grado di vice capo squadra.

13 dicembre 1923, n. 3111. — Che stabilisce gli obblighi di servizio militare per gli incorpo-

rati nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie.

20 dicembre 1923, n. 3226. — Modifiche alle disposizioni del precedente Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, recanti il divieto dell'abituale acquisto di polizze dei Monti di Pietà e della professione di concedere sovvenzioni supplementari contro pegno di tali polizze.

30 dicembre 1923, n. 3132. — Agevolezze per la provvista di acque potabili e per opere igieniche.

30 dicembre 1923, n. 3134. — Proroga del termine del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, contenente disposizioni per la disoccupazione.

20 gennaio 1924, n. 214. — Concernente la istituzione di una speciale centuria della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel Porto di Napoli.

24 gennaio 1924, n. 64. — Vigilanza dell'autorità politica sulle associazioni o corporazioni mantenute coi contributi dei lavoratori.

22 febbraio 1924, n. 213. — Istituzione della provincia del Carnaro.

29 febbraio 1924, n. 358. — Provvedimenti di favore per le Terme Stabiane di Castellammare di Stabia.

13 marzo 1924, n. 415. — Delega al sottosegretario di Stato per l'interno dei provvedimenti indicati all'articolo 26 del Regolamento approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

20 marzo 1924, n. 593. — Conferimento al ministro dell'interno, in deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, della facoltà di bandire un concorso per esami, per l'ammissione di ottanta volontari nella carriera di vice-commissario aggiunto di pubblica sicurezza fra gli ufficiali già appartenenti al soppresso corpo della Regia guardia della pubblica sicurezza e che abbiano prestato durante la guerra servizio militare presso reparti combattenti.

27 aprile 1924, n. 582. — Nuovo assetto amministrativo della provincia del Carnaro.

27 aprile 1924, n. 621. — Composizione del Consiglio superiore di sanità.

27 aprile 1924, n. 812. — Relativo all'impiego ed al trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie.

1^o maggio 1924, n. 755. — Pubblicazione degli annunci legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria.

4 maggio 1924, n. 760. — Concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

8 maggio 1924, n. 701. — Modificazioni all'articolo 4 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2220, concernente il sussidio per la ricostruzione della Cattedrale di Messina.

23 maggio 1924, n. 798. — Aggiunta all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale e norme per l'applicazione degli articoli 1 e 75 (comma 2^o) del Regio decreto medesimo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

28 gennaio 1915, n. 48, circa l'Amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.

17 marzo 1918, n. 396, 9 maggio 1918, n. 655, 24 aprile 1919, n. 617, 6 luglio 1919, n. 1156, 11 settembre 1919, n. 1764, 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 15 novembre 1922, n. 1521, 9 luglio 1923, n. 1635, 9 luglio 1923, n. 1636, 28 febbraio 1924, n. 354 e 10 aprile 1924, n. 726, contenenti provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero.

22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del 2^o e 4^o mandamento di Messina.

27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali.

27 febbraio 1919, n. 234. Riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.

24 marzo 1919, n. 368, che stabilisce gli stipendi della magistratura.

27 marzo 1919, n. 370, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.

13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaio.

24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione di Roma.

24 aprile 1919, n. 619, portante un'aggiunta a quello del 27 febbraio 1919, n. 234, sul riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.

12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

17 luglio 1919, n. 1240, che modifica l'articolo 30 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, circa i diritti di chiamata di causa spettanti agli ufficiali giudiziari.

10 agosto 1919, n. 1385, che fissa al 1° ottobre 1919 la riapertura del Casellario giudiziario del tribunale di Avezzano.

15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

2 settembre 1919, n. 1599, che modifica la costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.

2 settembre 1919, n. 1626, che sostituisce ed abroga il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, relativo al riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.

2 settembre 1919, n. 1661, che provvede a migliorare il trattamento di riposo degli impiegati degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari, iscritti alla Cassa di previdenza.

2 ottobre 1919, n. 1945, che modifica il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto.

6 ottobre 1919, n. 1940, che autorizza, per la formazione degli uffici elettorali, la destinazione temporanea di magistrati giudicanti ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, indipendentemente dalle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

12 ottobre 1919, n. 1901, che modifica alcune disposizioni della legge 19 dicembre 1912, numero 1311, sull'ordinamento giudiziario.

16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

23 ottobre 1919, n. 2006, che rettifica la tabella organica annessa al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.

9 novembre 1919, n. 2239, che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo 15 della tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato ed apporta

altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione a la definizione, in via transitoria, dei concorsi a posti notarili, e 27 maggio 1923, n. 1324, che modifica il Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato, e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349.

11 novembre 1919, n. 2144, che concede una annua indennità di carica ai capi delle Corti di appello e parificati e ai consiglieri di Corte di cassazione e parificati.

11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi.

27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche, istituiti con decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2387, che detta disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte riguardante i tribunali delle acque pubbliche ed il tribunale superiore.

27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 115, riguardante la conferma dei vice pretori onorari mandamentali.

21 dicembre 1919, n. 2486, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

21 dicembre 1919, n. 2487, contenente l'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura.

21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso.

28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello Stato civile relativamente ai registri di cittadinanza.

28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.

28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei consigli notarili.

22 gennaio 1920, n. 60, contenente disposizioni circa l'esame di concorso per la nomina a cancelliere e segretario e per la promozione al grado superiore.

30 gennaio 1920, n. 93, relativo alle promozioni dei magistrati.

1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.

1° febbraio 1920, n. 113, contenente disposizioni per il pagamento delle rate dell'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari.

1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

26 febbraio 1920, n. 211, che autorizza la destinazione al servizio d'ispezione nelle cancellerie delle preture anche dei funzionari aventi il grado di cancelliere o segretario.

26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica.

26 febbraio 1920, n. 235, circa l'applicazione del sistema dei ruoli aperti nel personale degli economati generali dei benefici vacanti.

18 marzo 1920, n. 322, che proroga il termine per il collocamento a riposo di ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

8 aprile 1920, n. 423, che estende al personale della Direzione generale del Fondo per il culto le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238.

18 aprile 1920, n. 476, che modifica l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1919, n. 1901, contenente disposizioni sull'ordinamento giudiziario.

18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

29 aprile 1920, n. 544, che apporta modificazioni alle norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento circa i concorsi

per la provvista dei posti notarili e le domande per cambi di residenza.

2 maggio 1920, n. 601, che detta norme circa il computo dell'anzianità dei concorrenti a posti notarili vacanti.

2 maggio 1920, n. 602, che autorizza l'aumento dei diritti di copia e autenticazione spettanti ai cancellieri.

2 maggio 1920, n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.

2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura.

8 giugno 1920, n. 805, che modifica l'articolo 13 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, riguardante il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

8 giugno 1920, n. 811, che aumenta i diritti e le indennità dei cancellieri e degli uscieri di conciliazione.

8 giugno 1920, n. 822, che concede agli impiegati di ruolo degli archivi notarili distrettuali e sussidiari una ulteriore anticipazione sui futuri stipendi.

10 giugno 1920, n. 867, che attribuisce alle Corti di giustizia di prima istanza nelle nuove provincie la competenza a giudicare del reato di furto qualificato.

24 giugno 1920, n. 924, che abroga la disposizione dell'articolo 8 capoverso del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536, relativo all'autorizzazione a procedere per i funzionari gli agenti e i militari che abbiano fatto uso di armi in servizio.

18 luglio 1920, n. 1004, che apporta modificazioni e aggiunte al Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

22 luglio 1920, n. 1038, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo della residenza dei magistrati nel comune di Avezzano.

14 agosto 1920, n. 1168, che modifica l'articolo 12 del decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2487, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura.

1° settembre 1920, n. 1283, che consente nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina la divisione della proprietà per piani, per alloggi e per locali destinati ad uso di abitazione, degli edifici di nuova costruzione.

14 settembre 1920, n. 1269, contenente nuove disposizioni per il concorso ai posti di uditore giudiziario.

19 settembre 1920, n. 1268, contenente nuove norme per il concorso ai posti di cancelliere e segretario.

5 ottobre 1920, n. 1417, sulla applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.

7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma, con Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039.

7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea dei magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie.

10 novembre 1920, n. 1596, che proroga il termine pel collocamento a riposo d'ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito dal Regio decreto-legge 18 marzo 1920, n. 322.

18 novembre 1920, n. 1672, che proroga l'articolo 2 della legge 1° febbraio 1915, n. 431, concernente il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle società per azioni.

16 dicembre 1920, n. 1787, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo ai magistrati di Avezzano di risiedere in quella città.

13 marzo 1921, n. 246, relativo al servizio del casellario giudiziale presso il tribunale di Domodossola.

10 aprile 1921, n. 509, concernente l'aumento del valore delle cause di competenza dei giudici singoli nelle nuove provincie.

23 giugno 1921, n. 893, che istituisce per la circoscrizione territoriale del comune di Lago-
sta un giudizio distrettuale con sede nel comune stesso.

26 giugno 1921, n. 849, concernente la istituzione di una sezione speciale della Corte di cassazione per le nuove provincie.

21 agosto 1921, n. 1142, col quale viene temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del casellario giudiziario del tribunale di Milano per le lettere F, G, H, I, J, K, L e si danno disposizioni per la ricostituzione del casellario stesso.

21 agosto 1921, n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana sospesa durante la guerra.

6 settembre 1921, n. 1268, riguardante provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

19 settembre 1921, n. 1467, riguardante la soppressione della Commissione arbitrale isti-

tuita col decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 658, per la risoluzione delle controversie con appaltatori carcerari.

25 settembre 1921, n. 1335, relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

25 settembre 1921, n. 1373, relativo all'esercizio dell'avvocatura nelle nuove provincie.

8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

22 dicembre 1921, n. 1387, che aumenta gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali stabiliti dal decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774.

22 dicembre 1921, n. 1961, che proroga la disposizione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, relativa ai diritti degli ufficiali giudiziari.

9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

9 aprile 1922, n. 450, concernente disposizioni per il personale del Fondo per il culto.

15 settembre 1922, n. 1359, che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, circa l'unificazione dei bilanci degli archivi notarili e le disposizioni al riguardo.

22 settembre 1922, n. 1321, che proroga gli aumenti percentuali stabiliti dagli articoli 1 e 9 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, per gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo e avventizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari.

22 settembre 1922, n. 1376, che proroga il decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139, fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995.

22 settembre 1922, n. 1377, che proroga la disposizione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, numero 995.

8 ottobre 1922, n. 1310, che concede al personale della magistratura gli assegni mensili temporanei di cui all'articolo 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e la indennità di direzione.

23 ottobre 1922, n. 1355, contenente norme per i contratti di locazione di case ad uso di abitazione e provvedimenti per agevolare le costruzioni e Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni.

21 dicembre 1922, n. 1703, concernente la esecutorietà delle sentenze giudiziali nelle nuove provincie.

21 dicembre 1922, n. 1704, che proroga il termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

4 gennaio 1923, n. 4, che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

11 gennaio 1923, n. 75, contenente deroga temporanea all'articolo 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società e di aumento di capitale.

11 gennaio 1923, n. 138, che abroga e modifica norme speciali di approvvigionamenti e consumi alimentari.

22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato.

13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia.

7 giugno 1923, n. 1282, che autorizza le Curie ad istituire Casse di previdenza a favore degli avvocati e procuratori iscritti negli Albi.

9 luglio 1923, n. 1476. — Proroga delle locazioni nella ipotesi di vendita degli immobili.

24 settembre 1923, n. 2209. — Concessione temporanea all'Opera «La custodia di Terra Santa» del fabbricato ex-monastico di Santa Chiara in Napoli.

16 dicembre 1923, n. 2661. — Sospensione temporanea degli sfratti in caso di assoluta necessità constatata.

20 dicembre 1923, n. 2858. — Modificazioni al decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, per l'esercizio della professione di avvocato nelle nuove provincie.

30 dicembre 1923, n. 2776. — Istituzione di un riformatorio a Catanzaro.

30 dicembre 1923, n. 2775. — Aumento della ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

24 gennaio 1924, n. 37. — Riscaldamento e illuminazione dei locali ad uso degli uffici giudiziari.

24 gennaio 1924, n. 103. — Disposizioni per le classi professionali non regolare da precedenti disposizioni legislative.

8 febbraio 1924, n. 136. — Modificazioni alla legge 24 maggio 1923, n. 197, sul concordato

preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nei riguardi delle società di credito.

8 febbraio 1924, n. 137. — Modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

22 febbraio 1924, n. 268. — Applicazione di magistrati alla Prima presidenza e alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

22 febbraio 1924, n. 256. — Nuove disposizioni circa la locazione delle case ad uso di abitazione e dei negozi.

28 febbraio 1924, n. 244. — Modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

28 febbraio 1924, n. 292. — Temporanea destinazione alla Corte di cassazione del Regno di altri 4 funzionari di cancelleria in aggiunta al numero stabilito nella pianta organica.

4 marzo 1924, n. 416. — Concessione di assegno straordinario annuo ad un consigliere di Corte di cassazione a riposo (Ghiglianovich).

9 marzo 1924, n. 353. — Modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, n. 136, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nei riguardi delle società di credito.

20 marzo 1924, n. 371. — Devoluzione alla competenza del tribunale di alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato.

20 marzo 1924, n. 372. — Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali.

20 marzo 1924, n. 373. — Sistemazione provvisoria dei servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume.

20 marzo 1924, n. 423. — Estensione delle disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, al personale giudiziario proveniente dalla cessata amministrazione austriaca e proroga al 30 aprile 1924 del termine per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari provenienti dall'amministrazione anzidetta.

20 marzo 1924, n. 470. — Autorizzazione al Governo a provvedere alla emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione.

20 marzo 1924, n. 471. — Proroga del termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del Fondo per il culto.

20 marzo 1924, n. 495. — Sistemazione del personale e dei servizi della Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

30 marzo 1924, n. 584. — Ulteriore proroga per l'attuazione della circoscrizione mandamentale di Linguaglossa.

1º maggio 1924, n. 650. — Abrogazione del capoverso dell'articolo 18 del Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, circa l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia.

1º maggio 1924, n. 651. — Disposizioni per un nuovo esame a giudice aggiunto degli ascoltanti delle nuove provincie e per l'applicazione dei magistrati delle provincie stesse alla Corte di cassazione del Regno.

1º maggio 1924, n. 652. — Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

1º maggio 1924, n. 668. — Numerazione dei provvedimenti legislativi e degli atti di Governo nella inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

4 maggio 1924, n. 757. — Modificazioni all'articolo 4 della legge 21 luglio 1911, n. 781, circa l'alienazione dei beni immobili degli economati generali dei benefici vacanti.

8 maggio 1924, n. 745. — Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

23 maggio 1924, n. 772. — Unificazione degli uffici di pretura nei comuni sedi di più mandamenti.

23 maggio 1924, n. 773. — Composizione della Commissione speciale per la sistemazione giuridica del personale della magistratura proveniente dalla cessata amministrazione austriaca.

23 maggio 1924, n. 774. — Abrogazione delle Regie patenti del 19 maggio 1831 per gli Stati Sardi.

23 maggio 1924, n. 775. — Disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

23 maggio 1924, n. 867. — Semplificazioni della procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

18 dicembre 1913, n. 1453. — Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

8 febbraio 1914, n. 103. — Concessione della temporanea importazione per i filati di lino semplice di titolo inferiore al n. 30 inglese per la fabbricazione delle felpe e dei velluti per i mobili, misti di lino e cotone.

5 aprile 1914, n. 294. — Concessione della temporanea esportazione dei tessuti di lana greggi per essere stampati a *vigoureux-druk*.

23 novembre 1914, n. 1287. — Estensione, limitatamente ai concessionari di ferrovie pubbliche, della facoltà di chiedere anticipazioni a termini dell'articolo 1 del Regio decreto 18 agosto 1914, n. 827 ».

27 agosto 1916, n. 1083. — Modifica alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi lotto.

4 gennaio 1917, n. 129. — Limitazione dell'obbligo degli agenti della riscossione di anticipare gli stipendi agli insegnanti, medici, impiegati e salariati comunali.

18 gennaio 1917, n. 149. — Agevolazioni alle industrie che impiegano il sale; provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed ai sali speciali.

13 maggio 1917, n. 927. — Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette.

26 luglio 1917, n. 1317. — Concessioni di agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti dell'Alta Italia danneggiati dalle inondazioni del maggio e giugno 1917.

29 luglio 1917, n. 1318. — Moderazione d'imposta per gli agrumeti della Sicilia.

23 agosto 1917, n. 1467. — Proroga di agevolazioni tributarie per le case di abitazione da costruirsi in Roma.

9 settembre 1917, n. 1603. — Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto.

1º ottobre 1917, n. 1660. — Provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco.

3 febbraio 1918, n. 347. — Esonero da imposta e sovrainposta sui terreni e fabbricati riflettenti l'anno 1915 nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

7 marzo 1918, n. 317. — Trasformazione di tombola.

24 marzo 1918, n. 390. — Modifica dell'articolo 5 del Testo unico di legge sui dazi di consumo 7 maggio 1908, n. 248, e stabilizzazione delle norme relative al passaggio dei comuni aperti alla categoria dei comuni chiusi.

23 maggio 1918, n. 736. — Aggiunta all'articolo 10 primo comma del Testo unico della legge sui dazi di consumo, 7 maggio 1908, n. 248, relativamente alla riscossione del dazio sulle carni provenienti dall'estero.

30 giugno 1918, n. 925. — Modificazione alla legge sulla riscossione.

12 settembre 1918, n. 1393. — Obbligatoria applicazione per tutti i comuni del Regno della tassa sui cani, di cui all'articolo 193, n. 3, della legge comunale e provinciale, testo unico 4 gennaio 1915, n. 148.

12 settembre 1918, n. 1445. — Autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Ca-

labria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

27 ottobre 1918, n. 1727. — Proroga dell'efficacia di provvedimenti tributari emanati per la guerra.

11 novembre 1918, n. 1721. — Istituzione di nuovi monopoli di Stato e norme fondamentali per la loro gestione presso il Ministero delle finanze.

16 novembre 1918, n. 1750. — Riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra e norme per l'esercizio di esso.

17 novembre 1918, n. 1819. — Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette.

17 novembre 1918, n. 1820. — Provvedimenti circa il pagamento delle imposte dirette e delle sovrimposte nei comuni del distretto dell'Agenzia delle imposte di Avezzano.

17 novembre 1918, n. 1821. — Concessione della facoltà ai comuni aventi una popolazione superiore ai 100,000 abitanti di applicare per i cani di seconda categoria una tassa maggiore di lire 20 fino al massimo di lire 40.

12 dicembre 1918, n. 1998. — Autorizzazione alla concessione di una lotteria nazionale a favore della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e di soccorso.

12 dicembre 1918, n. 2016. — Elevazione a lire 500 dell'imposta sugli spiriti.

3 gennaio 1919, n. 1. — Sostituzione dell'articolo 23 del Regio decreto 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra.

26 gennaio 1919, n. 123. — Modificazione degli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

26 gennaio 1919, n. 127. — Prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e indennità per il trasporto dei sali stessi dagli uffici di vendita alle rivendite.

28 gennaio 1919, n. 126. — Disciplina agli effetti del dazio consumo del passaggio dei comuni aperti alla categoria di quelli chiusi.

13 febbraio 1919, n. 156. — Provvedimenti tributari a favore dei comuni e delle provincie.

27 febbraio 1919, n. 239. — Modificazioni al Regio decreto 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra.

2 marzo 1919, n. 773. — Autorizzazione al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra a provvedere alla riunione e al coordinamento in Testo unico delle disposizioni relative alle pensioni privilegiate di guerra.

13 marzo 1919, n. 395. — Istituzione delle Commissioni mandamentali per il risarcimento

danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Udine.

20 marzo 1919, n. 403. — Modifica dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, relativamente alle nomine dei presidenti effettivi e supplenti delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

23 marzo 1919, n. 504. — Aggiunta al primo comma dell'articolo 309 della legge comunale e provinciale (Testo unico 4 febbraio 1915, numero 148) sostituito con l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, relativamente a provvedimenti tributari a favore di comuni e provincie.

13 aprile 1919, n. 622. — Ordinamento del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

13 aprile 1919, n. 624. — Approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 presso l'Intendenza di finanza di Genova per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticello e il Cimitero di Staglieno in Genova.

13 aprile 1919, n. 705. — Provvedimenti in materia catastale.

24 aprile 1919, n. 605. — Provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

8 maggio 1919, n. 730. — Ripristino del regime generale dei *drawbacks* e modifica della tariffa doganale.

8 maggio 1919, n. 806. — Modifica dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, circa l'applicazione di una sovrimposta sui redditi delle categorie B e C iscritti in tutti i ruoli.

13 maggio 1919, n. 878. — Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali.

13 maggio 1919, n. 879. — Provvedimenti in materia catastale.

25 maggio 1919, n. 911. — Aggiunta all'articolo 55 del Testo unico di leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248, circa il conferimento ad aggio delle gestioni del dazio consumo.

8 giugno 1919, n. 965. — Esenzione dal pagamento del dazio sulle carni provenienti dall'estero distribuite nei comuni aperti anteriormente al 1° luglio 1918.

12 giugno 1919, n. 1013. — Applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C di cui ai decreti luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 8 maggio 1919, n. 806.

12 giugno 1919, n. 1225. — Agevolazioni tributarie a favore degli impianti utilizzanti i combustibili fossili nazionali, in modifica al decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

12 giugno 1919, n. 1463. — Autorizzazione ai comuni ad assoggettare all'imposta istituita dall'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, quei vani che all'imposta preesistente non siano assoggettati nè assoggettabili.

19 giugno 1919, n. 1180. — Provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi del lotto.

13 luglio 1919, n. 1236. — Modifica del primo comma dell'articolo 30 del Testo unico per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426, relativamente alla composizione della Commissione superiore di Venezia.

20 luglio 1919, n. 1336. — Istituzione delle Commissioni mandamentali dei danni di guerra nelle provincie di Brescia, Mantova, Rovigo, Padova e Verona.

24 luglio 1919, n. 1425. — Deferimento entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto degli accertamenti e delle liquidazioni dei danni di guerra agli intendenti di finanza ed agli agenti delle imposte dirette.

31 luglio 1919, n. 1357. — Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra.

17 agosto 1919, n. 1417. — Concessione di un compenso straordinario a tutti gli esattori del Regno.

17 agosto 1919, n. 1553. — Istituzione di un diritto di monopolio sulle lampadine elettriche.

2 settembre 1919, n. 1630. — Proroga a tutto l'anno 1930 della gestione governativa del dazio consumo di Roma ed aumento del canone dovuto dallo Stato al comune.

2 settembre 1919, n. 1635. — Istituzione di una imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti.

2 settembre 1919, n. 1663. — Proroga delle agevolazioni tributarie stabilite dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, con le modifiche apportate dal decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603, a favore delle provincie meridionali, della Sicilia, del Lazio e dell'Umbria.

2 settembre 1919, n. 1669. — Agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera.

4 settembre 1919, n. 1600. — Istituzione di un Ispettorato generale della Regia guardia di finanza determinandone le attribuzioni.

4 settembre 1919, n. 1763. — Concessione al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra della facoltà di autorizzare i centri di mobilitazione a procedere alla compilazione e rettificazione degli atti di morte dei militari caduti in guerra.

18 settembre 1919, n. 1780. — Norme per la liquidazione degli assegni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193, ai militari affetti da tubercolosi polmonare.

2 ottobre 1919, n. 1812. — Nuovi ruoli organici del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali dipendenti.

2 ottobre 1919, n. 1892. — Conferimento dei posti di ingegnere di ultima classe nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

6 ottobre 1919, n. 1965. — Concessione di una lotteria nazionale a favore della Cassa pia di previdenza istituita dall'Associazione della stampa e dell'Ospedale per gli orfani dei contadini morti in guerra.

6 ottobre 1919, n. 2094. — Modifica dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, che estende alle chiese parrocchiali del Veneto le disposizioni relative alla ricostruzione e riparazione a carico dello Stato, delle opere d'interesse provinciale, comunale e di istituzioni pubbliche di beneficenza.

9 ottobre 1919, n. 1889. — Modificazioni al precedente Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1635, riguardante l'istituzione di una imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti.

12 ottobre 1919, n. 1937. — Abrogazione delle disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra.

23 ottobre 1919, n. 2065. — Approvazione delle tabelle fissanti i ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza e degli Uffici finanziari provinciali.

6 novembre 1919, n. 2358. — Norme circa il conferimento dei posti vacanti di disegnatore e di computista nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

6 novembre 1919, n. 2362. — Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, relativamente alla sistemazione in pianta stabile del personale provvisorio ed avventizio dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici di finanza.

9 novembre 1919, n. 2073. — Provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

13 novembre 1919, n. 2232. — Proroga del termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari provvisti di assegno rinnovabile.

13 novembre 1919, n. 2233. — Modifica dell'articolo 18, lettera d), e del primo comma dell'articolo 20, decreto luogotenenziale 27 otto-

bre 1918, n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra.

13 novembre 1919, n. 2281. — Istituzioni delle Commissioni dei danni di guerra nel resto del Regno.

16 novembre 1919, n. 2353. — Modificazioni allo Statuto del Banco di Sicilia.

24 novembre 1919, n. 2164. — Imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

24 novembre 1919, n. 2165. — Istituzione dell'imposta sui tessuti di lusso, modifica di quella sulla birra ed aumento del diritto doganale di statistica.

24 novembre 1919, n. 2166. — Imposta straordinaria sopra i dividendi, interessi e premi corrisposti dalle Società anonime per azioni.

24 novembre 1919, n. 2169. — Imposta straordinaria sul patrimonio.

24 novembre 1919, n. 2170. — Applicazione dell'imposta straordinaria sul vino.

25 novembre 1919, n. 2200. — Soppressione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e trasferimento dei relativi servizi alla dipendenza del Ministero del tesoro.

27 novembre 1919, n. 2298. — Fissazione del diritto erariale di monopolio del caffè e norme per la importazione di questa derrata per la repressione del contrabbando.

27 novembre 1919, n. 2354. — Concessione di una nuova assegnazione di fondi al « Risarcimento di Napoli ».

27 novembre 1919, n. 2422. — Modificazioni agli articoli 8, 25 e 26, del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, ed estensione delle disposizioni da esso stabilite al risarcimento dei danni causati da atti in genere del nemico contrari ai principî del diritto di guerra.

27 novembre 1919, n. 2436. — Proroga sino al 31 dicembre 1920, del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione.

7 dicembre 1919, n. 2499. — Soppressione delle Commissioni di revisione affitti e requisizioni e deferimento della competenza per l'esame e la definizione delle vertenze dipendenti da irregolari occupazioni di fabbricati e da irregolari o abusivi prelevamenti di cose mobili agli agenti delle imposte, agli intendenti di finanza, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra ed all'autorità giudiziaria secondo le norme vigenti sul risarcimento dei danni di guerra.

28 dicembre 1919, n. 2591. — Modificazioni ai precedenti Regi decreti 2 settembre 1919, n. 635; 9 ottobre 1919, n. 1889, e 24 novembre 1919, n. 2170, relativi all'imposta straordinaria sul vino.

31 dicembre 1919, n. 2544. — Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, relativamente all'imposta sul patrimonio.

31 dicembre 1919, n. 2500. — Che affida alla Regia avvocatura erariale la difesa dello Stato e delle Amministrazioni da esso dipendenti nelle nuove provincie.

8 gennaio 1920, n. 2. — Autorizzazione ad affidare la direzione dei servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra al consigliere di Stato gr. uff. avv. Pio Carbonelli.

8 gennaio 1920, n. 8. — Modifica dell'imposta sui tessuti.

14 gennaio 1920, n. 35. — Modifica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, concernente agevolazioni tributarie ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario.

18 gennaio 1920, n. 74. — Modifica dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, elevando il limite di somma per i mandati a disposizione e per i mandati di anticipazione a favore del Comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra.

29 gennaio 1920, n. 75. — Istituzione di tassa di bollo sulle schede di dichiarazione della imposta sul patrimonio.

29 gennaio 1920, n. 119. — Finanziamento dell'ente portuale di Livorno.

1 febbraio 1920, n. 234. — Abrogazione della disposizione dell'articolo 5 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, relativa alla esclusione dei sopraprofiti ad aumenti patrimoniali di guerra dal risarcimento danni secondo il Testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

26 febbraio 1920, n. 216. — Modificazioni al Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, riguardante provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

5 marzo 1920, n. 206. — Modificazione dell'imposta sugli spiriti e del regime d'importazione di prodotti zuccherati.

7 marzo 1920, n. 283. — Anticipata liquidazione delle polizze emesse a favore dei militari e graduati di truppa combattenti.

7 marzo 1920, n. 366. — Estensione ai territori occupati della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina della tariffa dei dazi doganali del Regno.

11 marzo 1920, n. 329. — Proroga del termine per la denuncia dei profitti di guerra realizzati dal 1° agosto 1914 a tutto il 1919.

11 marzo 1920, n. 330. — Proroga del termine per la dichiarazione agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

8 aprile 1920, n. 430. — Norme per il pagamento dell'imposta straordinaria sul vino.

8 aprile 1920, n. 499. — Ammissione alla importazione a dazio ridotto degli olii minerali greggi destinati alla combustione.

8 aprile 1920, n. 500. — Aumento temporaneo del diritto di magazzinaggio.

18 aprile 1920, n. 523. — Soppressione del Comitato governativo istituito con decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, demandandone le funzioni a un commissario per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime.

18 aprile 1920, n. 579. — Estensione alle nuove provincie delle disposizioni legislative sul risarcimento dei danni guerra.

18 aprile 1920, n. 580. — Modifica di alcune disposizioni del Testo unico 27 marzo 1919, numero 426, sul risarcimento dei danni di guerra e nuove norme per la liquidazione delle indennità relative ad immobili distrutti totalmente o parzialmente fissando inoltre al 31 dicembre 1920, il termine per la presentazione delle domande di risarcimento.

22 aprile 1920, n. 494. — Imposta straordinaria sul patrimonio.

22 aprile 1920, n. 495. — Modifiche al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

22 aprile 1920, n. 496. — Imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da società, provincie e comuni ed altri enti, nonchè obbligo della conversione in nominative delle azioni al portatore emesse da società anonime ed in accomandita per azioni esercenti l'industria del credito.

29 aprile 1920, n. 512. — Istituzione di una imposta addizionale destinata a sovvenire i grandi invalidi, i tubercolosi di guerra in istato di avanzata malattia, nonchè le vedove povere di caduti in guerra con numerosa prole.

29 aprile 1920, n. 605. — Autorizzazione nelle provincie venete e finitime alla ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

2 maggio 1920, n. 553. — Regola dello stato giuridico ed economico del personale e dei servizi tecnici di finanza.

2 maggio 1920, n. 566. — Concessione agli stabilimenti per la rettificazione degli oli di oliva funzionanti con il regime dei depositi franchi, di rettificare anche gli oli di semi esteri.

4 maggio 1920, n. 564. — Modificazioni ai ruoli organici della amministrazione finanziaria.

4 maggio 1920, n. 565. — Revoca del divieto di ripesizione all'estero delle merci estere dei depositi franchi, o giunte in un porto dello Stato per transito.

4 maggio 1920, n. 587. — Proibizione della cessione dei permessi di importazione ed esportazione e stabilimento delle pene per i contravventori.

30 maggio 1920, n. 755. — Variazioni ai capitoli 201-II, 201-VII, dello Stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1919-20, riguardanti l'assistenza militare e pensioni di guerra.

3 giugno 1920, n. 954. — Stabilizzazione del trattamento economico per i presidenti, per gli altri membri e per i segretari delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

5 giugno 1920, n. 820. — Riscossione dei dazi di consumo e dell'imposta sul vino e disposizioni a favore dei comuni e degli appaltatori.

5 giugno 1920, n. 855. — Proroga al 30 giugno 1921, della facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze di provvedere alla vendita dello zucchero di Stato.

7 giugno 1920, n. 738. — Provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.

10 agosto 1920, n. 1169. — Tassa di circolazione sui biglietti di banca.

18 agosto 1920, n. 1183. — Stabilimento delle norme per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino a decorrere dal raccolto 1920.

1 settembre 1920, n. 1251. — Facoltà al ministro del tesoro e per esso al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra di omettere la notificazione dei decreti di liquidazione di pensioni di guerra ogni volta che ciò non rechi, comunque, pregiudizio alle parti interessate.

26 ottobre 1920, n. 1644. — Abrogazione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.

29 ottobre 1920, n. 1607. — Proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-23 degli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto luogotenenziale 4 aprile 1919, n. 764.

29 ottobre 1920, n. 1782. — Proroga al 30 aprile 1921, della facoltà di concedere un trattamento eccezionale per la importazione delle laminette e dei fogli di seta artificiale.

7 novembre 1920, n. 1540. — Provvidenze economiche a favore degli esattori delle imposte dirette per gli anni 1921 e 1922.

7 novembre 1920, n. 1541. — Estensione della facoltà concessa al Ministero delle finanze dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, in rapporto alla rateazione del-

l'imposta sugli aumenti di patrimonio, anche alla imposta sui profitti di guerra.

7 novembre 1920, n. 1542. — Proroga dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.

7 novembre 1920, n. 1687. — Estensione alle nuove province del funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

28 novembre 1920, n. 1766. — Estensione alle nuove province della Venezia Giulia e Trentina delle disposizioni del decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, sui consorzi per la ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

23 dicembre 1920, n. 1863. — Fissazione del termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra nelle nuove province.

20 gennaio 1921, n. 21. — Autorizzazione nell'esercizio dei bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-21 a tener conto delle variazioni ai bilanci stessi risultanti dai disegni di legge già presentati al Parlamento.

23 gennaio 1921, n. 101. — Modificazione della tabella allegata al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 553, relativo ai gradi ed agli stipendi del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza stabilendo norme per il conferimento dei posti di ingegnere capo, ingegnere principale e geometra principale.

27 gennaio 1921, n. 232. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, relativo alla costituzione dei consorzi per la ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati o distrutti per fatto di guerra nelle province venete e finitime e norme circa la costituzione dei consorzi medesimi.

30 gennaio 1921, n. 77. — Importazione in franchigia degli oggetti offerti in dono ai danneggiati dal terremoto nella Garfagnana e nella Lunigiana.

3 febbraio 1921, n. 54. — Ripristino della libertà di commercio degli oli minerali e modificazione della tassa di vendita.

13 febbraio 1921, n. 183. — Norme circa la presentazione da parte dei pensionati di guerra delle domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti dall'aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno.

17 marzo 1921, n. 511. — Sostituzione con altra della tabella C, annessa al Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia

di finanza approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440.

27 marzo 1921, n. 427. — Proroga di alcune disposizioni della legge per il risorgimento economico di Napoli.

3 aprile 1921, n. 428. — Modificazioni al decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

3 aprile 1921, n. 570. — Passaggio al Ministero per le terre liberate della facoltà accordata a quello dei lavori pubblici circa la concessione di sussidi per straordinarie riparazioni stradali.

3 aprile 1921, n. 573. — Finanziamento dei consorzi di ricostruzione e delle cooperative di lavoro nelle nuove province per la restaurazione dei paesi danneggiati.

7 aprile 1921, n. 374. — Provvedimenti tributari a favore dei comuni anche in materie daziarie.

7 aprile 1921, n. 451. — Facoltà al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dell'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.

7 aprile 1921, n. 572. — Disposizioni circa il pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

9 giugno 1921, n. 756. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 giugno 1921, n. 736. — Provvedimenti riguardanti la circolazione dei biglietti, la composizione della riserva di copertura della detta circolazione e garanzia dei titoli nominativi pagabili a vista dagli Istituti di emissione.

10 giugno 1921, n. 738. — Modificazioni al Regio decreto 23 maggio 1915, n. 700, relativo al funzionamento del consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

10 giugno 1921, n. 741. — Autorizzazione a talune categorie di comuni ad aumentare il dazio consumo sulle bevande vinose per l'anno 1921.

12 giugno 1921, n. 757. — Esenzione di determinate stoffe dalla imposta sui tessuti di lusso.

10 luglio 1921, n. 905. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21.

17 luglio 1921, n. 1001. — Deferimento alla Direzione generale per gli approvvigionamenti e i consumi della liquidazione dello zucchero di Stato.

21 luglio 1921, n. 1170. — Consolidamento dei contingenti provinciali dell'imposta sui terreni.

20 agosto 1921, n. 1131. — Riduzione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.

24 agosto 1921, n. 1237. — Norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.

29 settembre 1921, n. 1398. — Consolidamento degli indennizzi concessi e da concedersi agli spacciatori all'ingrosso e fissazione del termine per la presentazione delle relative istanze.

31 ottobre 1921, n. 1493. — Modificazione della tariffa dei prezzi per la vendita dei sali.

31 ottobre 1921, n. 1520. — Provvedimenti sul servizio del lotto e sul personale dei banchi.

3 novembre 1921, n. 1734. — Provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e Zara annessi al Regno.

9 novembre 1921, n. 1731. — Norme circa la presunzione di morte dei militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni.

12 novembre 1921, n. 1590. — Modificazione della legge 21 agosto 1921, n. 1210, sulla gestione governativa del dazio consumo del comune di Venezia.

12 novembre 1921, n. 1651. — Accantonamento di un terzo della tassa straordinaria di circolazione a favore degli Istituti di emissione.

19 novembre 1921, n. 1704. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui nel biennio 1922-23 per la esecuzione di determinate opere pubbliche.

19 novembre 1921, n. 1724. — Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.

19 novembre 1921, n. 1738. — Provvedimenti a favore dei grandi invalidi di guerra.

24 novembre 1921, n. 1783. — Proroga al 1° gennaio 1923, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.

5 gennaio 1922, n. 5. — Esenzione temporanea dal dazio e dalla tassa di vendita per la benzina, degli oli minerali greggi e dei residui della distillazione di oli minerali.

5 gennaio 1922, n. 8. — Ripristino dei dazi comunali di consumo sui surrogati del caffè.

22 gennaio 1922, n. 59. — Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-21, ed aumento di stanziamento di quello dell'entrata per l'esercizio medesimo.

22 gennaio 1922, n. 107. — Provvedimenti vari tra cui nuova tariffa di tasse ipotecarie e di registro.

26 gennaio 1922, n. 15. — Abolizione del sovrapprezzo dello zucchero e trasformazione in aumento di imposta di fabbricazione.

26 gennaio 1922, n. 29. — Proroga della facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze per la vendita della saccarina.

2 febbraio 1922, n. 119. — Provvedimenti tributari a favore della industria zolfifera.

4 marzo 1922, n. 233. — Proroga dei termini stabiliti per la durata del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e istituzione di una sezione speciale autonoma presso il Consorzio stesso.

14 marzo 1922, n. 291. — Proroga fino al 30 giugno 1922, della esenzione del dazio doganale per il grano, l'avena, il granturco e la segala.

23 marzo 1922, n. 434. — Riduzione del coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di 1ª classe.

7 maggio 1922, n. 695. — Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

14 maggio 1922, n. 670. — Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, numero 2067.

28 maggio 1922, n. 906. — Abrogazione delle disposizioni sul riscontro degli zuccheri nei depositi agli effetti dell'approvvigionamento.

11 giugno 1922, n. 777. — Proroga al 31 dicembre 1922, della temporanea abolizione del dazio doganale sul grano ed altri cereali.

13 agosto 1922, n. 1139. — Aumento dell'imposta sullo zucchero.

4 settembre 1922, n. 1325. — Esenzione dal dazio doganale del bestiame importato dalla Germania in conto riparazioni.

8 settembre 1922, n. 1360. — Aumento delle penalità per taluni reati previsti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi.

20 settembre 1922, n. 1306. — Modifica dei termini per l'accertamento delle cause d'invalidità e di morte per il conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.

17 ottobre 1922, n. 1363. — Riattivazione di termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione di registro, di manomorta ed ipotecarie nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni di guerra.

19 ottobre 1922, n. 1357. — Modifica della tariffa doganale e abolizione del divieto di importazione dei colori.

23 ottobre 1922, n. 1388. — Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.

23 ottobre 1922, n. 1411. — Fissazione della misura delle spese di riparazione dei fabbricati

urbani e colonici agli effetti della determinazione della rendita imponibile di tassa di manomorta.

29 ottobre 1922, n. 1394. — Facoltà al Ministero delle finanze di esentare alcuni Istituti dal prestare cauzione a garanzia delle gestioni di ricevitorie provinciali ed esattorie delle imposte dirette.

10 novembre 1922, n. 1431. — Abrogazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, sulla nominatività obbligatoria dei titoli e dell'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496.

10 novembre 1922, n. 1435. — Elevazione del prezzo massimo per chilogramma di alcune varietà di tabacchi nazionali.

16 novembre 1922, n. 1613. — Collocamento a riposo d'ufficio del personale anziano salariato delle manifatture tabacchi.

10 dicembre 1922, n. 1807. — Modifica del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1917, n. 1660, contenente provvedimenti per la coltivazione indigena del tabacco.

21 dicembre 1922, n. 1690. — Approvazione del contratto stipulato tra Intendenza di finanza di Milano 11 ottobre 1922 per la vendita di parte di Piazza d'Armi di San Siro in Milano di proprietà demaniale all'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale.

21 dicembre 1922, n. 1834. — Esonero degli interessi sulle anticipazioni ed agevolazioni sui mutui fondiari.

21 dicembre 1922, n. 1835. — Revoca della disposizione dell'articolo 17 del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e termini per l'esercizio di alcune azioni nelle province venete.

21 dicembre 1922, n. 1836. — Norme per la cessazione dell'assistenza a favore dei profughi di guerra.

2 gennaio 1923, n. 5. — Proroga fino al 1925 della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale e norme relative alla tassa di circolazione.

4 gennaio 1923, n. 13. — Estensione a Venezia e Murano della facoltà di revisione della tariffa daziaria.

7 gennaio 1923, n. 82. — Autorizzazione di uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

11 gennaio 1923, n. 209. Abrogazione degli articoli 12 e 13 del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, concernente provvedimenti sulle amministrazioni degli enti locali nei paesi occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra.

21 gennaio 1923, n. 196. — Norme per l'assunzione ed il licenziamento del personale av-

ventizio addetto al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

21 gennaio 1923, n. 215. — Autorizzazione all'emissione di cento milioni in buoni di cassa di nichelio.

21 gennaio 1923, n. 439. — Sistemazione e consegna dei titoli del 6° prestito nazionale sottoscritto presso la Cassa Bancaria Mazzei e C. di Valparaiso.

18 febbraio 1923, n. 528. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Taormina dei mutui per la esecuzione di opere di miglioramento in quella città.

25 febbraio 1923, n. 558. — Modificazioni alle norme sul risarcimento dei danni di guerra.

8 marzo 1923, n. 696. — Approvazione della convenzione per la concessione dei Canali demaniali d'irrigazione all'est del fiume Sesia alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro Est Sesia » in Novara.

11 marzo 1923, n. 582. — Autorizzazione ad una maggiore assegnazione di lire 4,729,000 per il complemento degli impianti per la dogana di Via Farini in Milano.

11 marzo 1923, n. 691. — Abrogazione dell'articolo 60 ultimo comma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e degli articoli 31 e 58 ultimo comma del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

18 marzo 1923, n. 625. — Concessione alla signora Elena Calvia in Pani di un assegno straordinario annuo a vita.

22 marzo 1923, n. 583. — Modificazioni alla legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa alla emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio.

22 marzo 1923, n. 587. — Modifica del Regio decreto-legge n. 233 del 4 marzo 1922, concernente il Consorzio su valori industriali.

25 marzo 1923, n. 834. — Disposizioni per la ricostituzione degli Uffici ipotecari di Feltre e di Udine andati distrutti a causa dell'invasione nemica.

19 aprile 1923, n. 961. — Proroga del termine di cui all'articolo 4 comma terzo della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, per la revisione delle omologazioni e delle decisioni per i risarcimenti dei danni di guerra.

19 aprile 1923, n. 917. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

19 aprile 1923, n. 942. — Collocamento a riposo d'ufficio del personale salariato, anziano ed invalido, delle manifatture dei tabacchi.

19 aprile 1923, n. 1000. — Modifiche al Testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte 3ª.

22 aprile 1923, n. 941. — Autorizzazione di un mutuo al comune di Milano per la sistemazione finanziaria.

26 aprile 1923, n. 965. — Facoltà allo Stato della emissione dei biglietti da lire 25 fissando in lire 50 il taglio minimo dei biglietti di banca e altri provvedimenti in materia di circolazione.

3 maggio 1923, n. 1213. — Modifica dei termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.

3 maggio 1923, n. 1214. — Approvazione della convenzione per la concessione dei laghi Fusaro e Maremorto alla « Scuola Asilo Pescatori e Marinaretti » in Napoli.

10 maggio 1923, n. 968. — Pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venezie.

14 giugno 1923, n. 1320. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1386. — Anticipazione di lire 100 milioni alla Società ferrovie del Mediterraneo.

24 giugno 1923, n. 1448. — Accensione della quota di debito pubblico Austriaco assegnato all'Italia per il cambio dei titoli prebellici austriaci stampigliati dal Tesoro italiano e in possesso di cittadini esteri.

28 giugno 1923, n. 1589. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1632. — Proroga al 30 giugno 1924 degli aumenti provvisori e dei provvedimenti per i grandi invalidi di cui ai Regi decreti 3 e 19 novembre 1921, nn. 1734 e 1738.

12 luglio 1923, n. 1775. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Vicenza il 18 aprile 1922 in modificazione ed aggiunta del precedente contratto stipulato presso quella Regia Prefettura il 30 dicembre 1911, in seguito alla legge 13 luglio 1911, n. 843, tra il Demanio dello Stato, l'Amministrazione militare ed il comune di Vicenza, relativamente alla sistemazione dell'accasermamento della truppa del Presidio locale.

12 luglio 1923, n. 1776. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Piacenza il 29 marzo 1921, portante permuta d'immobili in quella città fra il Demanio dello Stato ed il signor Max Fioruzzi fu Ambrogio.

12 luglio 1923, n. 1817. — Modifica del decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871, contenente disposizioni circa la surroga dello Stato e della

Cassa Postale di risparmio italiana ai depositanti della Cassa di risparmio austriaca.

15 luglio 1923, n. 1718. — Autorizzazione al comune di Trieste a garantire esclusivamente coi proventi del dazio consumo le anticipazioni di lire 36 milioni ottenute in base ai Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160.

15 luglio 1923, n. 1774. — Assegno straordinario vitalizio alla madre di Filippo Ubaldo Corridoni.

15 luglio 1923, n. 1777. — Concessione di premio ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno.

10 agosto 1923, n. 1918. — Aumento di 120.000 lire del limite massimo delle pensioni da concedersi d'autorità, dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

20 agosto 1923, n. 1910. — Sistemazione delle obbligazioni espresse in corone fra i cittadini delle vecchie provincie del Regno e quelli delle terre redente.

20 agosto 1923, n. 2147. — Abrogazione dei Regi decreti-legge 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919, n. 2434, concernenti la costituzione di una cooperativa per la costruzione di case economiche pei sottufficiali della Regia marina in servizio attivo.

6 settembre 1923, n. 2062. — Abrogazione del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 631, col quale cedevasi gratuitamente al comune di Roma la Villa Mattei o Celimontana.

10 settembre 1923, n. 1962. — Aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

10 settembre 1923, n. 1963. — Concessione di temporanea importazione di merci destinate alla lavorazione.

10 settembre 1923, n. 1982. — Conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata.

10 settembre 1923, n. 1895. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2000. — Permuta d'immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

15 settembre 1923, n. 2045. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2093. — Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali.

15 settembre 1923, n. 2269. — Facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di ese-

guire trasmissioni di denaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero.

15 settembre 1923, n. 2223. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Verona e da altri Istituti di credito locale varie somme per mutuarle al comune di Verona, per dimissione di debiti onerosi e per riscatto di acquistato.

24 settembre 1923, n. 2593. — Approvazione dello scambio di note italo-germaniche del 20 aprile 1923 per la sistemazione delle pendenze derivanti dalla espropriazione del Palazzo Caffarelli, dell'area capitolina ove esso sorgeva e di tutti gli annessi.

27 settembre 1923, n. 1994. — Autorizzazione alla emissione della terza serie di buoni del Tesoro novennali a premio.

27 settembre 1923, n. 2148. — Provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia.

27 settembre 1923, n. 2158. — Proroga al 31 dicembre 1930 della facoltà di emissione dei biglietti di Banca e del loro corso legale e provvedimenti riguardanti gli Istituti di emissione.

27 settembre 1923, n. 2309. — Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dai terremoti.

27 settembre 1923, n. 2324. — Nuove norme per l'alienazione di terreni demaniali a Spezia, abroganti le disposizioni delle leggi 14 luglio 1907, n. 496, e 24 dicembre 1908, n. 774, e ogni altra disposizione contraria.

7 ottobre 1923, n. 2325. — Modificazioni al Regio decreto 25 aprile 1922, n. 717, concernente disposizioni sulla moratoria per i debiti dipendenti dalle sottoscrizioni di prestiti di guerra austriaci ed ungheresi.

7 ottobre 1923, n. 2326. — Liquidazione dei danni per persecuzione politica da parte dell'ex monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi dalle nuove provincie durante la guerra.

7 ottobre 1923, n. 2416. — Conversione in tombola nazionale della lotteria pro Ospedale di Girgenti e pro comune di San Stefano Quisquina.

21 ottobre 1923, n. 2417. — Disposizioni relative al pagamento dei danni di guerra.

21 ottobre 1923, n. 2418. — Estensione ai cittadini fiumani delle disposizioni del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, pel risarcimento dei danni di guerra.

21 ottobre 1923, n. 2478. — Piena esecuzione ai protocolli del 14 marzo 1922 riguardanti la liquidazione della Banca austro-ungarica.

21 ottobre 1923, n. 2799. — Mutui a favore di cooperative edilizie fra impiegati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma.

9 novembre 1923, n. 2494. — Modificazioni all'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, numero 855, all'articolo 15 del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, e all'articolo 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

9 novembre 1923, n. 2559. — Elevazione del limite massimo di prezzo per chilogramma di talune varietà di trinciati.

18 novembre 1923, n. 2801. — Concessione in enfiteusi al comune di Piacenza di stabili demaniali.

6 dicembre 1923, n. 2652. — Autorizzazione all'emissione della quarta serie di buoni del Tesoro novennali a premio.

6 dicembre 1923, n. 2857. — Variazioni all'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, circa l'acquisto della cittadinanza italiana in base ai trattati di pace.

6 dicembre 1923, n. 3249. — Approvazione della convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del Porto di Livorno.

9 dicembre 1923, n. 2925. — Concessione di un mutuo al comune di Vicenza per la estinzione di debiti onerosi e passività di bilancio.

9 dicembre 1923, n. 3233. — Approvazione della convenzione addizionale per le opere relative al nuovo porto di Venezia in regione Marghera.

16 dicembre 1923, n. 2875. — Stanziamento straordinario nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per spese concernenti edifici in uso dell'Amministrazione dei monopoli industriali.

16 dicembre 1923, n. 2922. — Aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

30 dicembre 1923, n. 2933. — Elevazione dell'importo della lotteria concessa con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini in Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure in Palermo.

30 dicembre 1923, n. 3201. — Approvazioni delle diffide per il riscatto delle ferrovie delle nuove provincie Trieste e Parenzo e Gorizia Aidussina.

31 dicembre 1923, n. 3060. — Proroga al 31 dicembre 1930 di talune disposizioni concernenti gli Istituti di emissione e la convenzione con la Banca d'Italia per la gestione della Regia tesoreria nel Regno e nelle Colonie.

1º gennaio 1924, n. 5. — La Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cesserà di fare nuove operazioni

3 gennaio 1924, n. 60. — Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2326, riguardante la liquidazione dei danni per persecuzione politica da parte dell'ex-Monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi delle nuove province.

6 gennaio 1924, n. 18. — Provvedimenti a favore della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

17 gennaio 1924, n. 74. — Autorizzazione dell'Unione edilizia nazionale per il deposito presso la Cassa depositi e prestiti di contributi scontati.

17 gennaio 1924, n. 75. — Applicazione del Regio decreto-legge 23 settembre 1923, n. 2309, autorizzante la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati da terremoti.

20 gennaio 1924, n. 219. — Provvedimenti per i lavori di costruzione ampliamento ed arredamento del porto di Napoli.

27 gennaio 1924, n. 257. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Roma il 30 ottobre 1920 portante permuta di due aree del demanio dello Stato con un'area del comune di Roma, con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze della somma di lire 475,000 da pagarsi al comune di Roma a titolo di conguaglio.

31 gennaio 1924, n. 165. — Modificazioni alla vigente legge sulla *cedibilità* degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e dei salariati dello Stato.

24 febbraio 1924, n. 225. — Estensione al territorio di Fiume della legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte dirette.

24 febbraio 1924, n. 235. — Conversione monetaria di Fiume.

24 febbraio 1924, n. 357. — Provvedimenti a favore dell'industria vinicola.

2 marzo 1924, n. 320. — Autorizzazione alla stipulazione di un contratto per l'appalto delle operazioni di scarico magazzinaggio e spedizione del sale in Civitavecchia.

2 marzo 1924, n. 321. — Sistemazione dei dispensieri dei tabacchi nei territori annessi quali spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio.

2 marzo 1924, n. 322. — Decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di monopolio appaltabili a mezzo di asta pubblica.

2 marzo 1924, n. 378. — Abbuono di lire 10,028,358,25 all'Amministrazione provinciale dell'Istria, importo dei crediti dell'erario per

anticipazioni consentite prima e dopo il novembre 1918.

2 marzo 1924, n. 379. — Definizione del cambio della valuta austro-ungarica in Dalmazia.

6 marzo 1924, n. 299. — Passaggio della gestione dei buoni del Tesoro poliennali dalla Direzione generale del Tesoro alla Direzione generale del Debito pubblico.

19 marzo 1924, n. 381. — Istituzione di una terza sezione della Commissione superiore dei danni di guerra con sede in Venezia e determinazione della competenza della Commissione stessa nelle controversie per danni a immobili.

20 marzo 1924, n. 439. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e 1915.

20 marzo 1924, n. 440. — Provvedimenti per l'estensione delle norme del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati dai terremoti tosco-emiliani tosco-romagnolo e di Linera del 1914.

20 marzo 1924, n. 500. — Determinazione del compenso dovuto ai sottufficiali della Guardia di finanza riassunti in servizio per la reggenza degli uffici di vendita dei generi di monopolio.

20 marzo 1924, n. 501. — Riduzione dell'aliquota di ricchezza mobile sui salari degli operai delle aziende esercenti ferrovie, tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna esercite da comuni e province e da altri enti morali o società.

20 marzo 1924, n. 517. — Ulteriore anticipazione di lire 60 milioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

3 aprile 1924, n. 488. — Rinvio al 1° luglio 1924 dell'applicazione delle nuove tasse portuali istituite nei porti di Napoli, Livorno e Venezia.

4 maggio 1924, n. 702. — Sistemazione delle linee Bolzano-Merano e Merano-Mals.

4 maggio 1924, n. 705. — Approvazione della convenzione 2 aprile 1924 per la capitalizzazione delle annualità di riscatto della Società Italiana strade ferrate meridionali.

4 maggio 1924, n. 836. — Nuove disposizioni per i funzionari degli uffici dei tratturi delle Puglie e delle Trazzere di Sicilia.

7 maggio 1924, n. 649. — Anticipazioni sui danni di guerra.

30 gennaio 1916, n. 125. — Soppressione della delegazione della C. C. presso l'Officina governativa delle carte valori a decorrere dal 1° luglio 1916.

28 febbraio 1916, n. 181. — Modificazione di due articoli degli statuti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

27 agosto 1916, n. 1057. — Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

27 agosto 1916, n. 1058. — Provvedimenti in materia di tasse di successione, registro e bollo.

1° ottobre 1916, n. 1343. — Integrazione delle facoltà già concesse al Governo per la compilazione dei testi unici e regolamenti delle tasse sugli affari.

5 novembre 1916, n. 1518. — Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Forlì e di Pesaro.

12 novembre 1916, n. 1631. — Disposizioni dell'articolo 48 del Testo unico delle leggi sulle pensioni dello Stato approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, applicabili ai funzionari dello Stato che vengono nominati al posto di direttore generale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

23 novembre 1916, n. 1691. — Modifica dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058.

15 febbraio 1917, n. 324. — Ricostituzione dei registri mancanti per il terremoto del 28 dicembre 1908 presso gli uffici ipotecari di Messina e Reggio Calabria.

18 febbraio 1917, n. 327. — Norme per l'impiego di fondi da parte del Banco di Sicilia e per concessioni di mutui da parte della Cassa di risparmio del Banco medesimo.

12 aprile 1917, n. 617. — Provvedimenti per le imposte e le sovrimeposte comunali e provinciali nel distretto di agenzie di Avezzano.

10 maggio 1917, n. 826. — Autorizzazione alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli a concedere una proroga alla Camera di commercio di Napoli per il pagamento di un suo debito.

13 maggio 1917, n. 869. — Proroghe di termini a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

24 maggio 1917, n. 991. — Norme per il consolidamento del provento delle tasse scolastiche da dedursi dai contributi dovuti dagli enti locali per le scuole medie e la liquidazione dei contributi nelle spese per le classi aggiunte a scuole tecniche e ad istituti tecnici nautici.

26 luglio 1917, n. 1279. — Calcolo dell'imponibile sui terreni per i mutui di favore e i contratti diretti dello Stato da concedersi in dipendenza del terremoto nelle provincie di Forlì e Pesaro.

2 agosto 1917, n. 1278. — Prescrizione biennale degli assegni ed indennità a carico del bilancio dello Stato.

23 agosto 1917, n. 1468. — Provvedimenti per il trattamento tributario interno dei motocicli automobili autoscafi stranieri.

13 settembre 1917, n. 1591. — Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo

per i disavanzi delle Casse pensioni e di soccorso del personale ferroviario.

6 dicembre 1917, n. 2150. — Pensioni dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri.

6 gennaio 1918, n. 135. — Approvazione dei testi unici di legge sulle tasse di bollo, ipotecarie, sulle concessioni governative, sui velocipedi ed altri veicoli meccanici.

18 aprile 1918, n. 576. — Norme circa la registrazione dei mutui stipulati dalla Cassa depositi e prestiti a favore degli impiegati e salariati dello Stato.

21 aprile 1918, n. 575. — Emendamenti al Testo unico della legge per le tasse ipotecarie approvato con Regio decreto luogotenenziale 8 gennaio 1918, n. 135.

21 aprile 1918, n. 629. — Sostituzione della tabella A annessa al Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, concernente le tasse sulle donazioni e successioni e modificazioni a quelle di bollo nonchè ai diritti degli archivi notarili e alla tariffa postale.

1° agosto 1918, n. 1134. — Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

17 novembre 1918, n. 1817. — Istituzione di una tassa di bollo sulle inserzioni a pagamento sui giornali.

17 novembre 1918, n. 1818. — Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

24 novembre 1918, n. 2086. — Tassa di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

12 dicembre 1918, n. 2085. — Modificazioni alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

22 dicembre 1918, n. 2003. — Istituzione di una tassa di bollo sulle inserzioni a pagamento sui giornali.

3 febbraio 1919, n. 353. — Modificazioni alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

23 febbraio 1919, n. 298. — Riparto spettante ai comuni sul prodotto delle tasse riscosse sui pubblici spettacoli.

23 febbraio 1919, n. 299. — Tassa di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

27 febbraio 1919, n. 300. — Modificazioni alle aliquote delle tasse di negoziazione sui titoli di azioni e di obbligazioni delle società.

24 marzo 1919, n. 497. — Costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia.

1° maggio 1919, n. 772. — Modifica dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, relativamente alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

15 maggio 1919, n. 750. — Ruolo organico delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo autorizzazione al ministro del tesoro a

dettare norme per il conferimento dei posti che sono o si renderanno vacanti.

15 maggio 1919, n. 908. — Approvazione della convenzione stipulata il 30 aprile 1919, con la Società italiana per le strade ferrate meridionali per una diversa rateazione delle annualità di riscatto delle ferrovie già concesse alla Società medesima.

8 giugno 1919, n. 966. — Provvista di fondi per la gestione di stralcio della Cassa militare.

22 giugno 1919, n. 1142. — Proroga al 1° novembre 1919, dell'entrata in vigore della tassa di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

17 luglio 1919, n. 1270. — Proroga al 1° gennaio 1920, della entrata in vigore dell'aumento sulla tassa dei contratti di borsa.

13 novembre 1919, n. 2461. — Proroga fino al 31 dicembre 1920, del termine per la presentazione delle monete divisionali d'argento.

16 novembre 1919, n. 2237. — Modificazioni alla decorrenza di contributo a favore del comune di Napoli.

24 novembre 1919, n. 2163. — Provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

24 novembre 1919, n. 2177. — Modificazioni alla tassa di bollo sui vini e liquori.

25 novembre 1919, n. 2371. — Proroga dei provvedimenti a favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 3 gennaio 1915.

27 novembre 1919, n. 2227. — Regolazione della valuta austro-ungarica delle nuove provincie.

27 novembre 1919, n. 2367. — Modificazioni al decreto istitutivo dell'azienda portuale di Milano.

4 gennaio 1920, n. 9. — Supplemento del cambio ai possessori di buoni della Cassa veneta dei prestiti, istituita dal nemico nelle terre invase.

4 gennaio 1920, n. 10. — Norme circa l'investimento in titoli del nuovo prestito nazionale di depositi a nome di persone incapaci e delle differenze di cambio dovute ai depositari di corone austro-ungariche e di lire venete.

4 gennaio 1920, n. 11. — Limite massimo dei mandati a disposizione per il pagamento delle indennità liquidate per risarcimento di danni di guerra e delle anticipazioni sulle medesime.

10 gennaio 1920, n. 87. — Divieto di pagamento a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi, per debiti o crediti esigibili prima e durante la guerra.

11 gennaio 1920, n. 5. — Modifica al disposto del decreto-legge 6 ottobre 1915, n. 1502, per quanto riflette la firma dei buoni in valuta estera.

11 gennaio 1920, n. 26. — Facoltà del riscatto di canoni enfiteutici di rendite fondiarie

e di censi mediante titoli del prestito consolidato 5 per cento emissione 1290.

22 gennaio 1920, n. 52. — Modifica all'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento.

25 gennaio 1920, n. 89. — Pagamento danni di guerra mediante cessione di titoli del 6° prestito nazionale.

29 gennaio 1920, n. 104. — Provvedimenti per infrenare le illecite negoziazioni dei cambi.

29 gennaio 1920, n. 118. — Facoltà del riscatto di qualsiasi prestazione perpetua di natura affrancabile mediante titoli del prestito consolidato 5 per cento, emissione 1920.

29 gennaio 1920, n. 144. — Modificazioni al Regio decreto luogotenenziale 1915, n. 2227, nei territori dei commissari generali civili nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia.

29 gennaio 1920, n. 145. — Norme per l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei Trattati di pace con gli Stati nemici.

26 febbraio 1920, n. 167. — Tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso sugli scambi di materie prime, prodotti e merci, fra commercianti e sulle quietanze, ricevute, note, conti e fatture.

26 febbraio 1920, n. 241. — Acquisto da parte del Tesoro delle obbligazioni e azioni di priorità emesse dalle società concessionarie di ferrovie nelle nuove provincie.

11 marzo 1920, n. 284. — Circolazione dei buoni di cassa e coniazione di monete divisionali di argento.

8 aprile 1920, n. 404. — Abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali 5 per cento, creati in virtù del Regio decreto 5 maggio 1917, n. 506.

14 aprile 1920, n. 416. — Disposizioni per la difesa della valuta.

18 aprile 1920, n. 471. — Facoltà di regolare il funzionamento delle borse di commercio per la contrattazione dei cambi.

26 aprile 1920, n. 504. — Nomina di alcuni membri del Comitato interministeriale istituito con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 novembre 1919, n. 1698.

2 maggio 1920, n. 627. — Conversione delle monete di bronzo dal vecchio al nuovo tipo ed elevazione a 45 milioni del contingente delle monete di nichelio da 20 centesimi.

4 maggio 1920, n. 631. — Agevolazioni tributarie ai mutui concessi da istituti di credito fondiario ad interesse non superiore al 5 per cento.

3 giugno 1920, n. 859. — Anticipazioni all'Istituto nazionale per la cooperazione per ope-

razioni a favore dei consorzi e delle cooperative del Veneto per agevolare le costruzioni.

3 giugno 1920, n. 861. — Provvedimenti per il credito fondiario nelle Venezia connessi ai risarcimenti per danni di guerra e disposizioni circa il pagamento de danni stessi.

12 giugno 1920, n. 885. — Aumento a 50 milioni della spesa per l'acquisto nelle nuove provincie delle obbligazioni ed azioni di priorità ferroviarie autorizzate col decreto Reale 26 febbraio 1920, n. 241.

22 giugno 1920, n. 950. — Proroga al 31 dicembre 1920, del termine per il riscatto delle polizze gratuite di assicurazione concesso ai militari combattenti mediante sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

10 agosto 1920, n. 1139. — Aumento a 20 milioni di lire della coniazione delle monete di nichelio da centesimi 50.

10 agosto 1920, n. 1140. — Provvedimenti per la disoccupazione operaia e norme per regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Cassa depositi e prestiti in ordine ai fondi straordinari per la concessione dei mutui per l'anzidetto oggetto.

1° settembre 1920, n. 1236. — Disposizioni per l'applicazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227.

1° settembre 1920, n. 1264. — Versamenti delle disponibilità di cassa delle ferrovie dello Stato in conto corrente fruttifero del Tesoro.

1° settembre 1920, n. 1284. — Ripresa dei pagamenti delle rendite di infortunio nel Trentino.

19 settembre 1920, n. 1295. — Non applicabilità ai buoni del tesoro delle disposizioni dell'articolo 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

26 ottobre 1920, n. 1719. — Estensione alla Venezia Giulia dalla Venezia Tridentina delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 3 ottobre 1919, n. 1401, e nel Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, riguardante gli istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato.

9 dicembre 1920, n. 1883. — Provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro.

23 dicembre 1920, n. 1865. — Finanziamento del Consorzio di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

30 dicembre 1920, n. 1951. — Proroga del termine utile per la presentazione al cambio degli spezzati d'argento.

2 gennaio 1921, n. 1. — Capitalizzazione delle annualità ferroviarie dovute dal Tesoro alle Società delle ferrovie meridionali.

20 gennaio 1921, n. 22. — Provvedimenti per la Regia Zecca e l'Officina carte valori governativa.

23 gennaio 1921, n. 32. — Nuova coniazione di monete da centesimi 5 e centesimi 10 rispettivamente per un ammontare nominale di 4 e di 8 milioni di lire.

24 gennaio 1921, n. 8. — Proroga fino a nuova disposizione delle funzioni dell'Istituto nazionale dei cambi e dei provvedimenti estesi per abolire l'abusiva esportazione dei capitali italiani.

17 marzo 1921, n. 321. — Aumento della indennità di giro e per spese di ufficio agli ispettori del Registro.

31 marzo 1921, n. 365. — Abrogazione a partire dal 12 aprile 1921, delle disposizioni del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 731, concernente la rinnovazione dei buoni del tesoro.

10 giugno 1921, n. 737. — Libertà del commercio dei cambi con l'estero.

10 giugno 1921, n. 739. — Conversione della valuta austro-ungarica nel territorio della Dalmazia annesso.

20 agosto 1921, n. 1125. — Modificazioni al Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, concernente la conversione della valuta austro-ungarica nel territorio della Dalmazia annesso.

26 settembre 1921, n. 1289. — Anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei Trattati di San Germano e di Rapallo.

6 ottobre 1921, n. 1426. — Sistemazione di mutui per la disoccupazione concessi agli enti delle provincie di Belluno e di Udine.

16 ottobre 1921, n. 1521. — Proroga delle agevolazioni fiscali ai mutui concessi da istituti di credito fondiario.

16 ottobre 1921, n. 1522. — Tasse di bollo sulle cambiali, sulle ricevute per somma indeterminata sulle note, conti e fatture, provenienti dall'estero, e tasse sulle concessioni governative per la vidimazione del copia lettere.

16 ottobre 1921, n. 1525. — Proroga fino al 31 dicembre 1926, del privilegio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo a favore delle società cooperative costituite prima della guerra per costruzione di case popolari ed economiche.

20 ottobre 1921, n. 1491. — Elevazione del limite massimo di somma stabilita dall'articolo 50 del Testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3ª-A), a 10 milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di finanza per pagamento indennità danni di guerra.

3 novembre 1921, n. 1584. — Conversione dei titoli del debito pubblico prebellico austriaco.

9 novembre 1921, n. 1591. — Aumento dell'assegno di ricompensa nazionale ai veterani delle campagne del 1866 e '67.

9 novembre 1921, n. 1871. — Surroga dello Stato italiano e della Cassa postale dei risparmi italiana ai depositanti della Cassa postale di risparmio austriaca.

12 novembre 1921, n. 1658. — Condoni di soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzione ad alcune disposizioni di leggi finanziarie.

22 novembre 1921, n. 1673. — Tariffe e nuove norme per le tasse automobilistiche, motociclistiche e sugli autoscafi.

22 gennaio 1922, n. 11. — Esenzione della tassa di bollo sugli oggetti di lusso e sugli oggetti preziosi esportati all'estero.

2 febbraio 1922, n. 114. — Provvedimenti a favore degli enti ospedalieri.

2 febbraio 1922, n. 160. — Proroga dei termini per la concessione dei mutui ai comuni e alle provincie dei territori annessi.

2 febbraio 1922, n. 631. — Cessione al comune di Roma della villa Mattei o Celimontana in Roma.

5 febbraio 1922, n. 78. — Imposta straordinaria sul patrimonio.

25 aprile 1922, n. 717. — Moratoria per debiti dipendenti dalla sottoscrizione ai prestiti di guerra austriaco ed ungherese.

14 maggio 1922, n. 939. — Moratoria per le obbligazioni espressi in corone austro-ungheresi.

6 gennaio 1924, n. 18. — Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

1º maggio 1924, n. 758. — Ordinamento dei magazzini di vendita dei generi di monopolio e trattamento economico e di pensione dei magazzinieri.

4 maggio 1924, n. 766. — Lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino e Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi della città stessa.

11 maggio 1924, n. 807. — Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali.

11 maggio 1924, n. 808. — Proroga del termine per la compilazione ed approvazione del repertorio della tariffa dei dazi doganali.

11 maggio 1924, n. 809. — Modificazione ed aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

20 maggio 1924, n. 731. — Costituzione dell'ente denominato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

23 maggio 1924, n. 759. — Provvedimenti transitori per la finanza locale.

23 maggio 1924, n. 944. — Rinvio al 1º gennaio 1925, dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli.

23 maggio 1924, n. 906. — Assunzione da parte dello Stato dell'ammortamento e degli interessi per un ammontare di lire 12,038,931.30 relativi a mutui concessi al comune di Roma dalla Cassa depositi e prestiti per scopi inerenti alla funzione del comune come capitale del Regno.

23 maggio 1924, n. 907. — Concessione di un mutuo di lire 2,000,000 per il pareggio di bilancio del comune di Ascoli Piceno.

23 maggio 1924, n. 940. — Graduale concessione da parte della Cassa depositi e prestiti al comune di Rimini fino alla somma di lire 12 milioni per la sistemazione finanziaria del comune stesso in dipendenza dei danni cagionati dal terremoto e dalla guerra.

24 maggio 1924, n. 853. — Agevolezze doganali per Fiume.

31 ottobre 1915, n. 1562, che istituisce nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1915-16 un nuovo capitolo con lo stanziamento di lire 560,000 per reintegrare la cassa della dogana di Venezia di sottrazioni commesse da un cassiere.

9 luglio 1916, n. 842, concernente semplificazioni in materia di ripartizione in articoli, di dimostrazione di impegni di spese e di elenchi di personale in aspettativa ed in disponibilità.

9 luglio 1916, n. 843, concernente adozione di disposizioni di carattere continuativo, contenute nei disegni di legge dei bilanci per l'esercizio finanziario 1915-16 non tradotti in legge.

27 agosto 1916, n. 1055, concernente abrogazione delle norme concernenti la destinazione nella spesa di speciali entrate e le reintegrazioni di fondi nella parte passiva del bilancio, nonché semplificazione di allegati al rendimento generale consuntivo.

2 gennaio 1917, n. 17, il quale stabilisce che le conferme, le sostituzioni e le cessazioni dal servizio concernenti il personale straordinario di qualsiasi specie e comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato, debbono aver luogo con decreto del ministro del tesoro emanato di concerto con i vari ministri.

19 dicembre 1918, n. 2055, concernente l'assegnazione a favore dell'Associazione nazionale

fra i mutilati ed invalidi con sede in Milano, di un contributo annuo di lire 500 mila.

23 gennaio 1919, n. 114, concernente il contributo dello Stato nelle spese per gli archivi notarili.

3 febbraio 1919, n. 87, concernente facoltà di inscrivere direttamente a carico del bilancio i fondi autorizzati con la legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici governativi nella capitale.

17 agosto 1919, n. 1519, concernente la facoltà per il pagamento delle spese riguardanti l'Officina carte-valori e la Regia Zecca di emettere mandati di anticipazione rispettivamente sino a lire 250,000 e lire 100,000.

22 agosto 1919, n. 1595, concernente autorizzazione al ministro del tesoro ad assumere funzionari fuori ruoli per il servizio della Regia avvocatura erariale.

2 ottobre 1919, n. 1810, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'Avvocatura erariale e delle Ragioniere delle Intendenze di finanza.

2 ottobre 1919, n. 1811, concernente modificazioni al ruolo organico del personale della Corte dei conti.

2 ottobre 1919, n. 1898, che eleva da lire 8000 a lire 12,000 l'assegno annuo a favore del Vicariato apostolico dell'Eritrea.

16 ottobre 1919, n. 1993, che proroga il termine per la presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino, Palermo, Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma.

23 ottobre 1919, n. 1971, concernente provvedimenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.

11 novembre 1919, n. 2402, che autorizza l'emissione di mandato di anticipazione di importo superiore alle lire 30,000 per provvedere alle spese di cui al decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1751.

11 novembre 1919, n. 2403, che ripristina i termini di consegna contrattuali già sospesi per effetto dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697.

20 novembre 1919, n. 2270, concernente modificazioni all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, per attribuire le spese gestite dall'Ufficio centrale per le nuove provincie anzichè al capitolo « Spese di guerra » del bilancio della spesa del Ministero della guerra ad altro da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio medesimo.

20 novembre 1919, n. 2282, concernente la facoltà di emettere mandati di anticipazione

fino alla somma di lire 100,000 per il pagamento delle competenze di ogni genere dovute al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi.

23 novembre 1919, n. 2305, che assegna, a decorrere dal 1° luglio 1919, l'indennità di carica ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai consiglieri di dette magistrature ed al procuratore generale della Corte medesima.

27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle annesse al Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e stabilisce norme circa l'ordinamento e lo stato economico del personale dell'Amministrazione dello Stato, della Magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e dell'Avvocatura erariale.

27 novembre 1919, n. 2334, che ratifica le somministrazioni effettuate dal Ministero della guerra ai Governi dell'Eritrea, della Somalia e della Libia e ai reparti di truppa da detti Governi amministrati per spese dipendenti dalla guerra.

27 novembre 1919, n. 2335, che assegna al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, a decorrere dal 1° dicembre 1919, ed in luogo dell'indennità caro-viveri contemplate nel decreto ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, emanato in virtù dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale 4 settembre 1918, n. 1314, le stesse indennità da quest'ultimo provvedimento stabilite per il personale di ruolo, e per quello straordinario, avventizio ed assimilato dalle amministrazioni governative.

27 novembre 1919, n. 2346, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20.

27 novembre 1919, n. 2496, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-20.

27 novembre 1919, n. 2562, concernente la costituzione di consorzi nazionali per l'alienazione di materiali residuati dalla guerra.

28 dicembre 1919, n. 2471, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2485, che modifica la decorrenza delle disposizioni di cui al decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2335.

28 dicembre 1919, n. 2522, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2527, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del

Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2553, che aumenta di lire 10 milioni il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritte al capitolo numero 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2554, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1919-1290.

28 dicembre 1919, n. 2555, concernente variazioni al bilancio del Ministero delle colonie ed ai bilanci della entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2595, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2596, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 32, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 33, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 34, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 53, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 56, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1919-20.

8 gennaio 1920, n. 55, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 82, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 83, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

22 gennaio 1920, n. 84, che mantiene efficace a disposizioni di carattere continuativo

contenute nei disegni di legge concernenti gli stati di previsione di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1918-19.

22 gennaio 1920, n. 85, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 110, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 135, che per tutte le gestioni fuori bilancio costituite con qualsiasi ordinamento presso organi civili e militari dell'Amministrazione dello Stato, durante l'ultima guerra e la guerra libica, istituisce l'obbligo della presentazione del rendiconto alla Corte dei conti.

25 gennaio 1920, n. 106, il quale stabilisce che le disposizioni del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sul trattamento di quiescenza del personale dipendente dallo Stato siano applicabili soltanto agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919 ed alle famiglie degli impiegati in servizio alla data stessa.

25 gennaio 1920, n. 108, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-20.

29 gennaio 1920, n. 127, riguardante la concessione delle indennità di carica ai primi presidenti degli alti Corpi consultivi di controllo e giudiziali dello Stato, nonché ai procuratori generali delle Corti di cassazione.

29 gennaio 1920, n. 170, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-20.

7 agosto 1920, n. 1093, relativo alla soppressione della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo Stato di guerra allo stato di pace, istituito con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed alla costituzione presso la Ragioneria generale dello Stato di un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

14 agosto 1920, n. 1166, che fissa il compenso mensile straordinario da accordarsi ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

1° settembre 1920, n. 1262, portante l'aumento a lire 400,000 del limite massimo per i mandati di anticipazione da emettersi per il

pagamento delle spese riguardanti l'Officina carte-valori.

1° settembre 1920, n. 1265, concernente modificazioni al decreto-legge 3 giugno 1920, numero 737, riguardante l'aumento della indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato.

19 settembre 1920, n. 1341, autorizzante la assunzione di personale avventizio presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

29 ottobre 1920, n. 1521, recante modificazioni all'articolo 24 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, relativo al fondo di cointeressenza per i funzionari dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1562, recante maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

29 ottobre 1920, n. 1563, concernente la proroga a tutto l'esercizio 1921-22 dei Ministeri dell'industria e commercio e delle terre liberate.

29 ottobre 1920, n. 1601, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, per l'esercizio finanziario 1919-20.

29 ottobre 1920, n. 1604, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

7 novembre 1920, n. 1635, concernente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

7 novembre 1920, n. 1670, recante variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

7 novembre 1920, n. 1671, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 gennaio 1921, n. 10, che modifica l'articolo 2 di quello 7 giugno 1920, n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

16 gennaio 1921, n. 11, che aggiunge un comma all'articolo 62 di quello 23 ottobre 1919, n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.

24 marzo 1921, n. 471, concernente modifica al Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, relativo ai beni della Corona ceduti allo Stato.

3 aprile 1921, n. 473, concernente aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1920-21.

5 giugno 1921, n. 696, autorizzante maggiori assegnazioni allo Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1920-21.

9 giugno 1921, n. 779, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 giugno 1921, n. 780, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelle della spesa del Ministero delle finanze ed al bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 giugno 1921, n. 808, che interpreta, per l'applicazione, l'articolo 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali di riserva.

16 giugno 1921, n. 837, concernente assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-11.

16 giugno 1921, n. 838, autorizzante uno storno di fondi nello stato di previsione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 giugno 1921, n. 839, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 840, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 841, autorizzante una maggiore assegnazione nello stato di previsione del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-21, nonchè la modificazione del capitolo 8 dello stato di previsione medesimo.

19 giugno 1921, n. 842, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 863, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 864, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 865, autorizzante variazioni compensative nel bilancio del Fondo per il culto ed in quello degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

19 giugno 1921, n. 869, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 895, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonchè diminuzioni di stanziamento in quelli del tesoro e della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-21.

26 giugno 1921, n. 868, che revoca e dichiara privo di ogni efficacia il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato.

26 giugno 1921, n. 872, autorizzante maggiori assegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

26 giugno 1921, n. 892, autorizzante maggiori assegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, della giustizia, per gli affari esteri, delle colonie, dei lavori pubblici, della marina, e per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 949, col quale si modifica il Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, concernente l'istituzione di un Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione.

10 luglio 1921, n. 950, autorizzante variazioni allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 951, concernente variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 952, autorizzante maggiori assegnazioni allo stato di previsione del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-21.

10 luglio 1921, n. 1003, autorizzante maggiore assegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 1016, autorizzante maggiori assegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1920-21.

17 luglio 1921, n. 1033, autorizzante le maggiori assegnazioni nello stato di previsione del

Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-22.

20 agosto 1921, n. 1143, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1187, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1205, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1374, concernente l'aumento di lire 200,000 a limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi per i collocamenti a riposo di autorità dal Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-21.

24 agosto 1921, n. 1184, concernente modificazioni ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 23 ottobre 1919, n. 1971, circa la corresponsione delle differenze degli stipendi eccedenti le lire 2000 e 1500.

24 agosto 1921, n. 1185, che stabilisce il fondo di cointeressenza, per l'esercizio finanziario 1920-21.

24 agosto 1921, n. 1271, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-22.

19 settembre 1921, n. 1372, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed agli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 novembre 1921, n. 1663, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero delle terre liberate.

16 novembre 1921, n. 1664, concernente approvazioni di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero dell'istruzione pubblica.

16 novembre 1921, n. 1665, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero degli affari esteri.

16 novembre 1921, n. 1670, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero delle poste e dei telegrafi.

16 novembre 1921, n. 1674, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero della marina.

16 novembre 1921, n. 1710, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-20 del Ministero delle colonie.

16 novembre 1921, n. 1726, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero del tesoro.

16 novembre 1921, n. 1727, concernente approvazioni di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-20 del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

19 novembre 1921, n. 1666, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero dell'interno.

19 novembre 1921, n. 1729, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero industria, commercio e lavoro.

19 novembre 1921, n. 1730, concernente approvazione di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero delle finanze.

19 novembre 1921, n. 1732, concernente approvazione di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero dei lavori pubblici.

27 novembre 1921, n. 1872, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1920-21.

26 dicembre 1921, n. 1867. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894, per il funzionamento della Direzione generale unica dei servizi per gli approvvigionamenti e i consumi.

29 dicembre 1921, n. 1964, recante ulteriori provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari.

19 gennaio 1922, n. 49, recante una modificazione all'articolo 43 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

22 gennaio 1922, n. 34, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 41, che autorizza una maggiore assegnazione di lire 6 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 44, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 45, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate, per l'esercizio finanziario 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 60, recante maggiori stanziamenti allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 91, recante provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale che presta servizio all'estero.

22 gennaio 1922, n. 94, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 95, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 96, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 97, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 98, recante variazioni in conto competenza ed in conto residui del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 99, portante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1920-1921.

22 gennaio 1922, n. 100, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 101, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1921-1922.

22 gennaio 1922, n. 102, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia Italiana, per l'esercizio 1920-21.

22 gennaio 1922, n. 103, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nonchè ai bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 104, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 105, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste ed i telegrafi, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 108, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonchè al bilancio del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 109, autorizzante l'assegnazione straordinaria di lire 10 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed in quello della Somalia Italiana, per l'esercizio 1921-22 per sopperire al mutato ragguaglio della rupia alla lira.

22 gennaio 1922, n. 110, autorizzante maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, nonchè variazioni ai bilanci della Tripolitania, della Cirenaica e della Somalia Italiana, per l'esercizio 1921-1922.

22 gennaio 1922, n. 111, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia Italiana, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 112, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'istruzione pubblica, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 113, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per le terre liberate, pel migliore funzionamento del servizio riguardante i risarcimenti dei danni di guerra, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 163, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1920-21.

22 gennaio 1922, n. 165, concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 179, che abroga quello 7 giugno 1920, n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali.

29 gennaio 1922, n. 118, che definisce le infermità previste dal n. 1, lett. a), dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, numero 219.

1º marzo 1922, n. 231, concernente il trasferimento al Ministero della marina del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile presso il Ministero per l'industria e il commercio.

5 marzo 1922, n. 287, concernente la proroga delle disposizioni istitutive dei Ministeri dell'industria e del commercio e delle terre liberate dal nemico.

5 marzo 1922, n. 381, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

7 aprile 1922, n. 410, che mantiene in servizio, sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Ministero del tesoro, i direttori generali del debito pubblico e degli istituti di previdenza presso il Ministero stesso.

7 aprile 1922, n. 411, che reca norme per l'esecuzione delle spese in occasione della Conferenza di Genova.

7 aprile 1922, n. 412, che autorizza, per i mesi di aprile e maggio, la continuazione del pagamento degli stipendi percepiti nel mese di marzo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, che gode dei benefici concessi in forza del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 742, abrogato col Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 179.

2 maggio 1922, n. 607, che approva una maggiore assegnazione di lire 4,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 per le spese della Conferenza di Genova.

4 giugno 1922, n. 716, concernente la proroga per il mese di giugno 1922 delle disposizioni contenute nel Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412.

13 luglio 1922, n. 938, concernente la proroga per il mese di luglio 1922, di talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, di quelle del Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col Regio decreto 17 luglio 1919, numero 1355.

18 luglio 1922, n. 1047, concernente la proroga a tutto il mese di agosto 1922 delle disposizioni contenute nel Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938.

29 ottobre 1922, n. 1395, concernente storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-22.

12 novembre 1922, n. 1477, che estende le disposizioni dell'articolo 1º del Regio decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, al personale del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali, contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355.

19 novembre 1922, n. 1608, concernente assegnazione di lire 2,000,000 nel bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1922-23 per contributi e sussidi ad enti ed altre provvidenze dirette all'incremento della produzione frumentaria.

19 novembre 1922, n. 1609, concernente la istituzione per memoria del capitolo per la sovvenzione a pareggio del disavanzo dell'azienda ferroviaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

19 novembre 1922, n. 1610, concernente la proroga, fino a tutto l'esercizio 1923-24 dei Ministeri per la industria e il commercio e per le terre liberate dal nemico.

19 novembre 1922, n. 1612, concernente l'aumento del limite delle pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

7 dicembre 1922, n. 1644, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

7 dicembre 1922, n. 1645, concernente l'assegnazione di una pensione annua vitalizia alla signorina Luisa Zeni.

17 dicembre 1922, n. 1701, disposizioni per l'alienazione del materiale residuo dalla guerra e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami ancora esistenti nella zona che fu di guerra.

7 gennaio 1923, n. 57, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

11 gennaio 1923, n. 194, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 197, concernente aumento del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 210, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23, nonchè variazioni ai bilanci coloniali per lo stesso esercizio finanziario.

28 gennaio 1923, n. 212, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 235, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 250, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 267, concernente variazioni allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 268, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 269, concernente aumenti del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero degli affari esteri, nell'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 270, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 298. — Concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 433, concernente variazioni agli stati di previsione degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 434, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 435, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1922-23.

11 febbraio 1923, n. 619, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1921-22.

15 febbraio 1923, n. 438, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1922-23.

16 febbraio 1923, n. 294, che affida al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra la prosecuzione delle indagini iniziate, e non condotte a termine, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

18 febbraio 1923, n. 580, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-1923.

18 febbraio 1923, n. 618, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1921-22.

18 febbraio 1923, n. 626, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1922-23.

25 febbraio 1923, n. 794, concernente eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Spese varie di ufficio, ecc. ».

dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-21.

8 marzo 1923, n. 743, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1922-1923.

11 marzo 1923, n. 579, concernente variazioni agli stati di previsione delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 585, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

11 marzo 1923, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

11 marzo 1923, n. 627, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 628, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 629, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 630, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 631, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 632, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 749, concernente la ulteriore assegnazione di lire 1,200,000 per ultimare la costruzione dell'edificio ad uso di caserma della Regia guardia di finanza di Roma.

11 marzo 1923, n. 772, concernente aumenti del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

11 marzo 1923, n. 775, concernente eccedenze di pagamenti verificatesi in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1919-20 e retro.

11 marzo 1923, n. 776, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli riguardanti « Spese obbligatorie

e d'ordine » dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 779, concernente maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 780, concernente maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 781, concernente maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 783, concernente eccedenza di impegni verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 784, concernente eccedenza di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 785, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 786, concernente eccedenza di impegni verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 787, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 788, concernente eccedenze di impegni sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 789, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1920-21.

11 marzo 1923, n. 790, concernente eccedenza di impegni verificatesi sulla assegnazione del capitolo n. 114 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 791, concernente eccedenza di impegni verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 18 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

11 marzo 1923, n. 792, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 793, concernente eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Inchieste, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 883, concernente approvazione definitiva di variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1920-21 ed autorizzazione di nuovi fondi da inscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo per gli esercizi successivi in dipendenza della istituzione di seimila nuove scuole elementari.

11 marzo 1923, n. 960, concernente aumento del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero della guerra, nell'esercizio finanziario 1922-23.

18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei comuni verso i Consorzi provinciali granari, per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi, e per l'accollo delle perdite.

18 marzo 1923, n. 693, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

22 marzo 1923, n. 697, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero delle finanze nonchè agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa per la Regia guardia di finanza.

22 marzo 1923, n. 750, concernente il trattamento dovuto al personale incaricato di prendere parte a Commissioni e a Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno.

25 marzo 1923, n. 746, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

25 marzo 1923, n. 774, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-1923.

25 marzo 1923, n. 777, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio 1922-23.

25 marzo 1923, n. 778, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 881, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 885, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 962, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 1017, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

25 marzo 1923, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1922-23.

5 aprile 1923, n. 835, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

5 aprile 1923, n. 886, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-23 nonchè variazioni nei residui trasferiti nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dell'agricoltura da quello del cessato Ministero per le terre liberate.

19 aprile 1923, n. 891, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

19 aprile 1923, n. 1078, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1921-22.

26 aprile 1923, n. 1115, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1116, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1154, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1155, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1156, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1157, concernente variazioni agli stati di previsione delle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, per l'esercizio finanziario 1922-23.

29 aprile 1923, n. 1016, che approva la convenzione stipulata con la Società Photogen di Amsterdam per lo acquisto della maggioranza delle azioni della Società raffinerie olii minerali di Fiume.

3 maggio 1923, n. 1249, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1922-23.

10 maggio 1923, n. 1250, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-1923.

17 maggio 1923, n. 1284, recante aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali.

14 giugno 1923, n. 1286, che dispone l'aggregazione di due membri supplenti al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

14 giugno 1923, n. 1316, autorizzante a favore del comune di Messina un contributo straordinario di lire 5,000,000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-1923.

14 giugno 1923, n. 1317, riguardante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1318, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1319, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1320, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-1923.

14 giugno 1923, n. 1321, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1322, che autorizza una assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1323, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1344, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23, elevando il contributo per la costruzione dei piroscafi da carico, costruiti nei cantieri nazionali.

14 giugno 1923, n. 1345, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1346, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1417, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1475, che approva la convenzione 11 maggio 1923, stipulata fra il Regio Governo e le Aziende del gruppo Ansaldo, per la loro definitiva sistemazione.

17 giugno 1923, n. 1387, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1390, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1416, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1446, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1447, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1585, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1586, autorizzante una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1587, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1588, autorizzante una assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1590, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1591, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1592, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1594, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1595, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1596, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa, ed in quello dell'entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna e Firenze.

28 giugno 1923, n. 1598, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1599, concernente variazioni nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1600, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1601, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1607, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-23.

15 luglio 1923, n. 1719, autorizzazione di spesa per la costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine nella Venezia Tridentina, per uffici di comando e di caserme per la Regia guardia di finanza.

10 agosto 1923, n. 1918. — Aumento di lire 120,000 del limite massimo delle pensioni da concedersi, d'autorità, dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

20 agosto 1923, n. 1938. — Storno della somma di lire 500,000, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

6 settembre 1923, n. 2004. — Maggiore assegnazione di lire 200,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24 per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato.

10 settembre 1923, n. 1985. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 1996. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 1998. — Autorizzazione della spesa di lire 1,610,000 per l'esercizio statale provvisorio della linea di navigazione Palermo-Tunisi.

10 settembre 1923, n. 1999. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2001. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2007. — Aumento del fondo per pensioni da concedersi d'autorità dal Ministero dell'interno, nell'esercizio 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2047. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2048. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2049. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, per contributo al Comitato olimpico nazionale.

10 settembre 1923, n. 2674. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2002. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-24 per contributo a pareggio dei bilanci delle isole dell'Egeo.

15 settembre 1923, n. 2005. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa

del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1923-24 concernente spese di personale della magistratura.

15 settembre 1923, n. 2006. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2059. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 per lavori di riparazione e manutenzione del naviglio esistente.

15 settembre 1923, n. 2060. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2061. — Istituzione del capitolo 55-bis, per maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2063. — Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2010. — Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2091. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2092. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2094. — Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 necessaria per l'estinzione del debito del Consorzio delle banche italiane verso la Banca d'Inghilterra.

15 settembre 1923, n. 2095. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2096. — Concessione di un contributo suppletivo per la spesa per le feste commemorative e le esposizioni di Roma e Torino nel 1911, di Palermo nel 1910, ed altre.

24 settembre 1923, n. 2232. — Modifica l'articolo 6 del Regio decreto 8 febbraio 1923, numero 338, circa la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale istituita con decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

27 settembre 1923, n. 2145. — Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24 per soccorsi ai danneggiati dal terremoto del Giappone.

27 settembre 1923, n. 2215. — Spese per maggiori armamenti navali determinate dagli avvenimenti internazionali.

7 ottobre 1923, n. 2191. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-24 per maggiore contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per le industrie turistiche.

7 ottobre 1923, n. 2271. — Maggiore assegnazione per indennità di tramutamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2273. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2270. — Variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2190. — Maggiori assegnazioni, per spese segrete, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2327. — Assegnazione straordinaria, per spese di espropriazione di aree, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2192. — Variazioni al bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24, in dipendenza del versamento da parte del Governo greco, della penalità di lire 50 milioni per l'eccidio della missione militare italiana per la delimitazione dei confini albanesi.

11 ottobre 1923, n. 2149. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 per spese della crociera italiana nell'America latina.

21 ottobre 1923, n. 2296. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

21 ottobre 1923, n. 2295. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

21 ottobre 1923, n. 2297. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24.

21 ottobre 1923, n. 2294. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-1924.

21 ottobre 1923, n. 2298. — Istituzione di capitolo concernente spese pel servizio automobilistico, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-23.

21 ottobre 1923, n. 2299. — Aumento del limite massimo per pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari 1922-23 e 1923-24.

31 ottobre 1923, n. 2475. — Assegnazioni straordinarie agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-24 per il proseguimento dei lavori della linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.

31 ottobre 1923, n. 2525. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina, per l'esercizio 1923-24 per spese concernenti la costruzione degli edifici a sede di diversi Ministeri nella capitale.

31 ottobre 1923, n. 2474. — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia, per l'esercizio 1923-24 per spese concernenti il servizio di copia dell'Amministrazione delle carceri.

31 ottobre 1923, n. 2387. — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per spese varie.

31 ottobre 1923, n. 2469. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24 per spese di manutenzione del Regio naviglio.

9 novembre 1923, n. 2526. — Variazioni, per spese varie, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri della marina e delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

11 novembre 1923, n. 2527. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24, per indennità da corrispondere alla famiglia dell'interprete Craveri deceduto nell'eccidio di Janina.

6 dicembre 1923, n. 2683. — Variazioni, concernenti spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2675. — Modificazioni alla denominazione del capitolo n. 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2681. — Concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Reggio Calabria per spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

6 dicembre 1923, n. 2677. — Trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, da quello dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24, per spese di indennità di missione a funzionari delle ragionerie centrali.

6 dicembre 1923, n. 2680. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2733. — Spese per il Governo marittimo di Fiume.

6 dicembre 1923, n. 2736. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2676. — Assegnazione straordinaria di lire 25 milioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1923-24, per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia.

6 dicembre 1923, n. 2678. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2679. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2685. — Variazioni ai bilanci delle Amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2731. — Disposizioni per la chiusura del conto corrente fra il Ministero delle colonie ed il Tesoro dello Stato istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312.

9 dicembre 1923, n. 2734. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2732. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-1924 per armamenti navali.

9 dicembre 1923, n. 3133. — Autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione suprema di difesa.

9 dicembre 1923, n. 2687. — Aumento del limite massimo per pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2684. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24 per spese varie.

16 dicembre 1923, n. 2872. — Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a quello dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-24, per spese concernenti la costruzione di case economiche e popolari.

16 dicembre 1923, n. 2797. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1923-24.

16 dicembre 1923, n. 2838. — Storno di fondi in conto residui tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24.

16 dicembre 1923, n. 2800. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-1924, per risarcimento a favore dei congiunti delle vittime di Janina.

16 dicembre 1923, n. 2798. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-1924.

16 dicembre 1923, n. 2874. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-1924 e variazioni nel bilancio della Cirenaica.

16 dicembre 1923, n. 2724. — Modificazione alla composizione del collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

23 dicembre 1923, n. 2873. — Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 20 milioni per provvedimenti da adottarsi a favore dei danneggiati dal terremoto toscano-romagnolo.

23 dicembre 1923, n. 2837. — Assegnazione straordinaria di lire 600 mila per lavori di restauri e di sistemazione del palazzo della Cà d'Oro in Venezia.

23 dicembre 1923, n. 2871. — Istituzione di una commissione di esperti per la determinazione degli strumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche.

30 dicembre 1923, n. 2856. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-1924 per spese concernenti la pubblica sicurezza.

30 dicembre 1923, n. 2936. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

30 dicembre 1923, n. 3057. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa

del Ministero della giustizia per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

3 gennaio 1924, n. 1. — Interpretazione delle disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915 (finanze).

3 gennaio 1924, n. 4. — Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di arti decorative a Parigi.

3 gennaio 1924, n. 6. — Maggiore assegnazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della Somalia italiana, per l'esercizio 1923-24, per sopprimere al mutato ragguaglio della rupia alla lira.

3 gennaio 1924, n. 10. — Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 per indennità varie e per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali alla fiera campionaria primaverile di Praga.

3 gennaio 1924, n. 11. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

3 gennaio 1924, n. 12. — Maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

3 gennaio 1924, n. 17. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1923-24.

3 gennaio 1924, n. 19. — Aumento del limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero della marina per i collocamenti a riposo d'autorità, durante l'esercizio 1923-24.

3 gennaio 1924, n. 59. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

24 gennaio 1924, n. 57. — Nomina del commendatore Jung a commissario del Governo per la liquidazione dei beni appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

27 gennaio 1924, n. 104. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, n. 105. — Variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni a quelle dell'entrata per lo stesso esercizio.

27 gennaio 1924, n. 107. — Autorizzazione di spesa straordinaria per anticipazione di contributi statali autorizzanti per le ricostruzioni da eseguirsi nelle località danneggiate dai terremoti tosco-emiliani.

27 gennaio 1924, n. 111. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

27 gennaio 1924, n. 115. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, n. 123. — Maggiore assegnazione di lire 100 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, n. 124. — Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24 per provvedere a spese sanitarie nella Somalia Italiana.

27 gennaio 1924, n. 167. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, n. 174. — Unificazione della gestione delle linee ferroviarie delle nuove provincie con quella delle linee delle ferrovie dello Stato.

27 gennaio 1924, nn. 108, 109, 112, 113, 128, 132, 135, 146, 148, 204, 206, concernenti approvazioni di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1921-22.

27 gennaio 1924, nn. 106, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 130, 131, 122, 127, 129, 139, 131, 143, 144, 147, 205, 217, 218, concernenti approvazioni di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo, per l'esercizio finanziario 1922-23.

27 gennaio 1924, n. 125. — Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previ-

sione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

31 gennaio 1924, n. 171. — Applicazione del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, concernente pensioni a determinare categorie di personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria e modificazione del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2596, sullo stesso oggetto.

31 gennaio 1924, n. 344. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese concernenti la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

3 febbraio 1924, n. 169. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese straordinarie per un importo di 400 milioni di lire.

7 febbraio 1924, n. 219. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1923-1924.

23 febbraio 1924, n. 234. — Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il recupero di lucri indebiti od eccessivi.

24 febbraio 1924, n. 262. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato per opere dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

2 marzo 1924, n. 281. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

2 marzo 1924, n. 282. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

2 marzo 1924, n. 284. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24 per premi di operosità al personale.

2 marzo 1924, n. 285. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 315. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione

della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 319. — Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'Amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi.

2 marzo 1924, n. 323. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 324. — Modificazione alla denominazione dei capitoli 3 e 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 348. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti per spese varie, nello stato di previsione nella spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 349. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione alla spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 per rinnovo di dotazioni distrutte dallo scoppio del forte Cecchi nella Somalia Italiana e conseguenti variazioni al bilancio di detta colonia per lo stesso esercizio.

2 marzo 1924, n. 350. — Trasporto di fondi per spese del deposito centrale delle truppe coloniali dal bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1923-24 nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle colonie, per lo stesso esercizio.

3 marzo 1924, n. 314. — Devoluzione allo Stato delle attività risultanti alla chiusura della liquidazione del Consorzio nazionale cooperativo importazione.

6 marzo 1924, n. 283. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio.

18 marzo 1924, n. 345. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, per spese della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

20 marzo 1924, n. 441. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

20 marzo 1924, n. 443. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

20 marzo 1924, n. 444. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 446. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese relative a missioni politiche e commerciali.

20 marzo 1924, n. 447. — Maggiore assegnazione per pensioni ordinarie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 448. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 463. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 473. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 474. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 475. — Variazioni compensative a talune assegnazioni di spese per opere pubbliche del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1441.

20 marzo 1924, n. 476. — Storno di fondi su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 477. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione nella spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 528. — Assegnazione straordinaria per contributi alle missioni italiane in Cina.

23 marzo 1924, n. 438. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese

varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio.

23 marzo 1924, n. 445. — Variazioni compensative al bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 698. — Maggiore assegnazione per pensioni ordinarie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 713. — Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 707. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 678. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 703. — Maggiori assegnazioni, per spese concernenti l'aeronautica, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 680. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 700. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 708. — Maggiore assegnazione, per provvedimenti a favore della città di Fiume, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 714. — Variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto e conseguente diminuzione di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 689. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 712. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, e conseguente

variazione allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 781. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, e conseguente variazione allo stato di previsione della entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 694. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 709. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 695. — Maggiori assegnazioni, per spese militari, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e conseguenti variazioni al bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 693. — Maggiori assegnazioni, per spese militari, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e conseguenti variazioni al bilancio della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 704. — Maggiore assegnazione, per anticipazione a favore del Governo di Rodi, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 735. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 699. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 710. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 951. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 732. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 810. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese

varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 711. — Aumento di lire 80 mila del limite massimo per pensioni di autorità da concedersi dal Ministero dell'istruzione pubblica, fino al 31 dicembre 1923.

8 maggio 1924, n. 679. — Proroga al 30 giugno 1924 del termine per la presentazione delle domande di ratizzazione dei debiti dei comuni verso i consorzi granari.

8 maggio 1924, n. 701. — Modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220, concernente il sussidio per la ricostruzione della cattedrale di Messina.

8 maggio 1924, n. 692. — Maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 735. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

8 maggio 1924, n. 733. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni a quello dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per lo stesso esercizio.

8 maggio 1924, n. 777. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

8 maggio 1924, n. 778. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 734. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

8 maggio 1924, n. 780. — Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 843. — Aggiunte al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2895, e successive

modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

8 maggio 1924, n. 779. — Aggiunte al Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.

22 maggio 1924, n. 894. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1923-24.

22 maggio 1924, n. 816. — Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

22 maggio 1924, n. 830. — Maggiore assegnazione per le spese derivanti dalla concessione della franchigia postale agli Istituti di assicurazione sociale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

22 maggio 1924, n. 831. — Per storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio 1923-24 per spese gestite a cura del Provveditorato generale dello Stato e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

22 maggio 1924, n. 789. — Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-1924 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio medesimo.

22 maggio 1924, n. 787. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-1924.

22 maggio 1924, n. 833. — Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24.

22 maggio 1924, n. 832. — Per passaggio di fondi dal bilancio del Ministero delle finanze a quello del Ministero della guerra, per l'esercizio 1923-24 per la regolazione contabile dei crediti di tesoreria derivanti dal cambio delle corone e dal ritiro dalla circolazione di buoni della Cassa veneta.

22 maggio 1924, n. 788. — Per storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 per provvedere al rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo del carbone fornito alla città di Fiume.

22 maggio 1924, n. 845. — Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-1924.

22 maggio 1924, n. 786. — Per proroga al 1° luglio 1925 delle disposizioni relative ai pagamenti delle spese di bilancio che si contengono nel Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

22 maggio 1924, n. 844. — Per norme integrative del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dello Stato.

22 maggio 1924, n. 856. — Per devoluzione al Ministero della guerra delle funzioni ed attribuzioni relative alla alienazione del materiale residuo dalla guerra già affidato al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA.

22 aprile 1915, n. 499. — Modificazioni degli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

29 aprile 1915, n. 561. — Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati.

10 giugno 1915, n. 879. — Approvazione schema di convenzione col comune di Torino per permuta di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città.

5 ottobre 1916, n. 1314. — Riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

14 giugno 1917, n. 1032. — Mantenimento e riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 1481.

5 dicembre 1918, n. 2123. — Sostituzione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta.

20 febbraio 1919, n. 258. — Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

1° maggio 1919, n. 2523. — Approvazione schema di convenzione col comune di Torino per permuta di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città.

6 luglio 1919, n. 1420. — Decorrenza assegni in casi di promozione postuma di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, alle cui famiglie spettava la pensione privilegiata di guerra.

12 ottobre 1919, n. 1935. — Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

16 ottobre 1919, n. 1957. — Istituzione definitiva del grado di brigadiere generale.

16 ottobre 1919, n. 1986. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

26 ottobre 1919, n. 2388. — Riordinamento Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

2 novembre 1919, n. 2079. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

20 novembre 1919, n. 2145. — Istituzione della carica d'ispettore generale dell'esercito e del Consiglio degli ispettori generali.

14 dicembre 1919, nn. 2469 e 2470. — Croce Rossa Italiana. Attribuzioni dell'Associazione e condizione militare del personale della medesima chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare.

2 gennaio 1920, n. 148. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

29 gennaio 1920, n. 218. — Ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra.

1° febbraio 1920, n. 128. — Arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali.

26 febbraio 1920, n. 240. — Indennità di carica ai giudici del tribunale supremo di guerra e marina.

7 marzo 1920, n. 351. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

11 marzo 1920, n. 317. — Limiti di età per la permanenza dei generali dell'esercito in servizio attivo permanente.

21 marzo 1920, n. 480. — Stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali.

8 aprile 1920, n. 458. — Soppressione della sezione di revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

20 aprile 1920, n. 451. — Ordinamento provvisorio del Regio esercito.

20 aprile 1920, n. 452. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

20 aprile 1920, n. 453. — Sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici.

29 aprile 1920, n. 556. — Cessazione di alcune indennità militari.

9 maggio 1920, n. 650. — Cessazione del tempo utile per il computo delle indennità di congedamento agli ufficiali.

3 giugno 1920, n. 710. — Norme a complemento del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo all'esodo degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli.

22 giugno 1920, n. 849. — Soppressione della Direzione generale aeronautica alla dipendenza del Ministero industria e commercio, e trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero della guerra.

4 luglio 1920, n. 1165. — Nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun Corpo d'armata.

22 agosto 1920, n. 1263. — Modificazioni al decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed al Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, contenenti disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

14 settembre 1920, n. 1481. — Abolizione della qualità di comandante di Corpo per i comandanti di deposito e dei centri di mobilitazione principali.

5 novembre 1920, n. 1597. — Sostituzione di una Direzione centrale di sanità militare ai cessati Ispettorati di sanità e Direzione generale di sanità militare.

7 novembre 1920, n. 1770. — Concessione al presidente della Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione a senso del Regio decreto 9 aprile 1920, n. 458, di una indennità annua di lire 4800.

10 novembre 1920, n. 1852. — Modificazione articolo 36 del Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, relativo alla corresponsione di mezzi di viaggio agli iscritti di leva chiamati per l'esame personale.

30 dicembre 1920, n. 1907. — Modificazioni al Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito.

3 febbraio 1921, n. 55. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

6 febbraio 1921, n. 109. — Sostituzione delle indennità professionali a quella per i servizi speciali stabilita pel corpo sanitario militare dalla tabella B annessa al Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

10 febbraio 1921, n. 125. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

24 agosto 1921, n. 1272. — Modificazioni al Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito 14 luglio 1898, n. 380, relativamente alla indennità cavalli e razioni foraggio.

24 agosto 1921, n. 1375. — Modificazioni dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.

26 marzo 1922, n. 403. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

22 settembre 1922, n. 1317. — Proroga ai termini fissati dalla legge 11 agosto 1921, numero 1074, per la presentazione delle domande

per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

2 ottobre 1922, n. 1378. — Conferimento ai Comandi di divisione di fanteria e alpini della giurisdizione territoriale agli effetti della formazione e del funzionamento del Consiglio di disciplina.

19 ottobre 1922, n. 1362. — Concessione all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra dell'esclusività della coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità di Italia.

23 ottobre 1922, n. 1358. — Il Comando superiore d'aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra e rientra a far parte dell'Arma aeronautica.

23 ottobre 1922, n. 1474. — Servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta.

27 ottobre 1922, n. 1457. — Tabelle di composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

29 ottobre 1922, n. 1552. — Cessazione della carica di vescovo di campo e temporaneo mantenimento di un nucleo di cappellani militari.

2 dicembre 1922, n. 1581. — Sistemazione dei depositi di esplosivi.

3 dicembre 1922, n. 1611. — Tabelle di stipendi e norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti.

19 luglio 1923, n. 1722. — Conferimento all'Amministrazione militare, sino al 31 dicembre 1924, della facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

24 settembre 1923, n. 2307. — Proroga del termine per il temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.

31 ottobre 1923, n. 2606. — Modificazione al Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, concernente lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali del Regio esercito.

31 ottobre 1923, n. 2937. — Regularizzazione delle occupazioni di immobili effettuate, prima e durante la guerra, per opere militari nella ex-zona di guerra.

1º marzo 1924, n. 418. — Modificazioni ai Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2833 e 2834, relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle Amministrazioni militari dipendenti.

17 marzo 1924, n. 383. — Modificazione agli obblighi di servizio militare degli studenti di teologia e dei sacerdoti cattolici.

16 aprile 1924, n. 762. — Che modifica l'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di stato maggiore.

MINISTERO DELLA MARINA.

1° ottobre 1916, n. 1324. — Col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente.

28 dicembre 1916, n. 1838. — Approvazione della convenzione in data 10 giugno 1916 con l'onorevole Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie.

27 ottobre 1918, n. 1782. — Modificazione all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativamente ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner ».

9 febbraio 1919, n. 232. — Istituzione di un tribunale militare marittimo a Taranto.

8 giugno 1919, n. 1067. — Norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe.

8 giugno 1919, n. 1085. — Provvedimenti per le navi asilo.

21 giugno 1919, n. 1089. — Istituzione presso il Ministero della marina di un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, determinandone l'ordinamento e le attribuzioni.

17 luglio 1919, n. 1421. — Avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo dei sotto-ammiragli.

10 agosto 1919, n. 1469. — Provvedimenti a favore del personale civile tecnico della Regia marina.

10 agosto 1919, n. 1473. — Che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina.

20 ottobre 1919, n. 1988. — Ordinamento del Corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina; e Regi decreti 24 novembre 1919, n. 2323, 11 marzo 1920, numero 347, 16 dicembre 1920, n. 1834, 9 febbraio 1922, n. 379, 14 giugno 1923, n. 1483, 2 dicembre 1923, n. 2930, 26 febbraio 1924, n. 317, che lo modificano.

20 novembre 1919, n. 2352, e Regi decreti 2 maggio 1920, n. 643, 21 dicembre 1922, numero 1798, 4 marzo 1923, n. 617, 12 luglio 1923, n. 1715, 21 ottobre 1923, n. 2563 e 27 gennaio 1924, n. 158, riguardanti i corpi consultivi della Regia marina e l'avanzamento degli ufficiali.

(Escluso dalla conversione il 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, già convalidato con la Legge 18 febbraio 1923, numero 322).

22 aprile 1920, n. 472, 6 giugno 1920, n. 730, circa la riduzione dei quadri organici degli ufficiali della Regia marina e 5 agosto 1920, numero 1131, che determina i quadri definitivi degli ufficiali della Regia marina.

8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 di quello 24 novembre 1919, n. 2326, relativamente ai concorsi per le cattedre dei Regi istituti nautici.

25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici.

3 settembre 1920, n. 1387. — Passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di patronato delle navi asilo.

28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento del porto di Genova.

28 agosto 1921, n. 1394, e 9 giugno 1921, numero 1213, che prorogano la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate col decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.

6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina.

23 novembre 1921, n. 1735, relativo alle scuole nautiche.

29 dicembre 1921, n. 2080. — Ritardo alla presentazione alle armi degli studenti delle scuole medie di grado superiore; e Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2728, circa ritardo alla presentazione al servizio militare degli alunni iscritti negli Istituti nautici privati.

29 gennaio 1922, n. 161, circa la cessazione della limitazione degli stipendi agli ufficiali della Regia marina.

5 febbraio 1922, n. 378, che stabilisce gli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio.

27 ottobre 1922, n. 1462, che stabilisce i nuovi stipendi ed indennità per gli ufficiali e sottufficiali della Regia marina.

21 dicembre 1922, n. 1799. — Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero.

21 dicembre 1922, n. 1800, che stabilisce i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità iscritta nel Regio naviglio deve essere radiata; e Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 429, e 2 dicembre 1923, n. 3221.

21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari.

4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici.

4 gennaio 1923, n. 74. — Trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie.

4 febbraio 1923, n. 413, circa compensi da corrispondere ai ricuperatori di siluri, torpedini ed armi subacquee.

4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'articolo 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

25 febbraio 1923, n. 557, circa indennità di carica agli ufficiali destinati al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi; e Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2212, che lo modifica.

8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente; e Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1716, che lo modifica.

15 luglio 1923, n. 1721, col quale viene stabilito il diritto a trattamento di pensione alla vedova ed altri eredi del capitano di corvetta Gulli Tommaso e del motorista Rossi Aldo caduti vittime del loro dovere l'11 luglio 1920 a Spalato; e Regio decreto 26 febbraio 1924, n. 325, che lo abroga stabilendo un nuovo trattamento di pensione.

10 settembre 1923, n. 2057. — Modifiche ed aggiunte al decreto 8 giugno 1919, n. 1085, circa le navi asilo.

10 settembre 1923, n. 2058, concernente il trattamento economico dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi.

24 settembre 1923, n. 2214, contenente disposizioni circa impiegati pubblici o privati richiamati in servizio nella qualità di ufficiali e sottufficiali della Regia marina in congedo.

2 dicembre 1923, n. 2727, circa assegni da corrispondere al nuovo grado di capo di 3^a classe nei sottufficiali della Regia marina.

26 febbraio 1924, n. 316, che apporta modificazioni all'articolo 13 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, circa l'arruolamento volontario nel Corpo Reali equipaggi.

24 aprile 1924, n. 597, circa disposizioni interpretative del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 135, concernente gli ufficiali della Regia marina.

4 maggio 1924, n. 765, che rende possibile di affidare agli insegnanti dei Regi istituti nautici un numero di ore di lezioni eccedenti l'insegnamento d'obbligo.

4 maggio 1924, n. 764. — Abolizione del ruolo invalidi del Corpo Reale equipaggi.

4 maggio 1924, n. 835, che porta varianti alla legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente

il Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale.

4 maggio 1924, n. 994, che modifica la composizione del Regio Comitato talassografico italiano.

4 maggio 1924, n. 871, che concede un indennizzo ai proprietari del piroscafo « Generoso » affondato in Mar Nero per necessità belliche.

23 maggio 1924, n. 870, circa promozioni degli ufficiali della Regia marina fuori quadro.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

14 maggio 1916, n. 634. — Norme circa l'efficacia dei titoli di abilitazione all'insegnamento consentiti nell'Impero austro-ungarico e sospensione delle regificazioni, delle istituzioni di scuole medie e normali e dell'attuazione di talune norme della legge 16 luglio 1914, n. 679.

21 maggio 1916, n. 699. — Disposizioni sugli esami nelle scuole medie, normali e nei corsi magistrali per l'anno scolastico 1915-16.

12 ottobre 1916, n. 1570. — Computo dell'insegnamento esercitato dai professori italiani negli istituti superiori della monarchia austro-ungarica.

5 novembre 1916, n. 1649. — Servizio degli economati negli uffici delle antichità e belle arti durante lo stato di guerra.

7 gennaio 1917, n. 36. — Disposizioni per gli esami nelle scuole medie.

14 gennaio 1917, n. 191. — Permuta di quadri della Galleria nazionale d'arte moderna in Roma.

1^o febbraio 1917, n. 325. — Approvazione della convenzione relativa alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte presso Firenze.

10 maggio 1917, n. 832. — Disposizioni per il periodo di prova degli insegnanti e dei capi di istituto d'istruzione media.

24 maggio 1917, n. 969. — Disposizioni per gli esami nelle scuole medie e normali e nei corsi magistrali.

31 maggio 1917, n. 968. — Proroga di un anno per la chiusura dei convitti annessi ai Regi conservatori di musica di Palermo e Parma.

29 luglio 1917, n. 1593. — Stanziamento di fondi per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Amministrazione ospedaliera di Pisa per il mantenimento di quelle cliniche universitarie nel biennio 1923-14.

2 settembre 1917, n. 1521. — Istituzione delle biblioteche nelle scuole elementari del Regno.

3 febbraio 1918, n. 348. — Inapplicabilità delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del Testo unico 20 maggio 1917, n. 217, circa le tasse di registro quando da parte del Governo si faccia uso del diritto di prelazione stabilito dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

14 aprile 1918, n. 519. — Provvedimenti per l'istruzione media e normale ed istituzione di una speciale Commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli insegnanti che aspirano ad essere trasferiti in sedi di primaria importanza.

28 aprile 1918, n. 734. — Esonero per l'anno scolastico 1917-18 da qualsiasi tassa per gli alunni provenienti da scuola pubblica e appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti e norme per la concessione medesima.

5 maggio 1918, n. 939. — Modificazioni alla legge 26 giugno 1913, n. 836, relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

12 maggio 1918, n. 683. — Sostituzione di nuove tabelle alle tabelle A e C annesse al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e rispettivamente modificate con leggi 5 giugno 1913, n. 768, e 19 luglio 1914, n. 795.

12 maggio 1918, n. 733. — Acquisto da parte dello Stato della biblioteca Chigiana.

16 maggio 1918, n. 731. — Provvedimenti circa la dispensa dagli esami o provvedimenti sugli esami delle Regie scuole medie e magistrali.

14 luglio 1918, n. 1210. — Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 906, n. 142, circa gli stipendi della carriera del personale delle scuole medie governative.

28 luglio 1918, n. 1250. — Esenzione dalla tassa scolastica a favore degli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti, pel diploma di maturità.

28 luglio 1918, n. 1342. — Aumento del numero degli insegnanti di canto nelle Regie scuole normali.

19 settembre 1918, n. 1549. — Proroga, fino al termine dell'esercizio finanziario entro il quale sarà conclusa la pace, del termine di cui all'articolo 30, 3° comma della legge 6 luglio 1912, n. 734, circa le spese corrisposte dallo Stato per il personale dei convitti annessi ai Regi conservatori di musica di Palermo e Parma.

29 settembre 1918, n. 1566. — Nomine nel ruolo del personale insegnante delle scuole medie e normali governative.

6 ottobre 1918, n. 1623. — Liquidazione provvisoria e pagamento dei rimborsi e concorsi scolastici per l'anno 1918, dovuti dallo

Stato ai comuni che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari.

6 ottobre 1918, n. 1775. — Promozioni ad effettivi ed ordinari dei capi d'istituto incaricati e degli insegnanti straordinari d'istruzione media nel periodo di prova.

27 ottobre 1918, n. 1826. — Nomina degli insegnanti supplenti, incaricati e straordinari d'insegnamenti speciali e di classi aggiunte nei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica e pagamento di indennità e retribuzioni agli insegnanti medesimi.

21 novembre 1918, n. 2078. — Soprattassa di ammissione di esame e tassa di diploma per iscritti ai corsi pel conseguimento di diplomi speciali.

8 dicembre 1918, n. 1914. — Norme speciali per l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma.

5 gennaio 1919, n. 82. — Scambi di insegnanti e di studenti coi paesi esteri.

20 febbraio 1919, n. 459. — Concessione della dispensa dagli esami di promozione o di licenza agli alunni di scuole medie e normali o di corsi magistrali.

27 febbraio 1919, n. 464. — Modifica al decreto-legge 31 dicembre 1915, n. 1945, sull'ordinamento del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

27 febbraio 1919, n. 564. — Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a ripartire nell'anno 1919 la quota di concessione di prestiti per edifici scolastici attribuita al 2° semestre 1921 dalla legge 7 giugno 1911, n. 487.

2 marzo 1919, n. 105. — Esonero per l'anno scolastico 1918-19 da qualsiasi tassa e savratassa d'iscrizione alle scuole medie e normali e ai corsi magistrali, nonchè per il conseguimento del relativo diploma agli appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti 1913, 1916 e 1917.

13 aprile 1919, n. 610. — Modificazione dell'ordinamento e del funzionamento del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e della sezione per l'istruzione media costituita in seno al Consiglio medesimo.

21 aprile 1919, n. 717. — Autorizzazione per l'assegnazione di lire 500 mila nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 per l'arredamento delle scuole elementari nei comuni già occupati dal nemico.

24 aprile 1919, n. 719. — Ruoli organici dei posti di professore ordinario delle università e di alcuni istituti di istruzione superiore.

25 aprile 1919, n. 615. — Provvedimenti per l'apertura di concorsi a cattedre di scuole medie.

27 aprile 1919, n. 771. — Ordinamento del servizio di vigilanza sull'istruzione primaria e popolare.

27 aprile 1919, n. 812. — Approvazione della convenzione stipulata tra lo Stato e il comune di Firenze per la Galleria d'arte moderna in quella città.

8 maggio 1919, n. 811. — Autorizzazione per lo stanziamento di fondi a favore dell'Istituto di elettroterapia e radiologia della Regia Università di Roma.

12 giugno 1919, n. 1008. — Disposizioni speciali per gli esami nelle scuole medie e magistrali per i mutilati ed invalidi di guerra nonché di coloro che dalla nascita o per infermità o per infortunio siano privi degli organi indispensabili pel compimento delle prove.

19 giugno 1919, n. 1090. — Abrogazione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, e norme per il conferimento delle cattedre vacanti nelle scuole medie e normali pareggiate.

19 giugno 1919, n. 1158. — Proroga per un quinquennio del termine indicato nel secondo comma dell'articolo 59 della legge 16 luglio 1914, n. 679, relativamente ai limiti di età dei capi d'istituto ed insegnanti delle scuole medie e normali.

19 giugno 1919, n. 1614. — Nomine di nuovi impiegati e di agenti di ruolo del personale assistente, tecnico e subalterno delle università, degli istituti di istruzione superiore e degli istituti superiori di magistero femminile.

6 luglio 1919, n. 1186. — Nuovi stipendi e carriera del personale direttivo, insegnante e di servizio nelle scuole medie e normali.

6 luglio 1919, n. 1239. — Tabelle degli stipendi e delle indennità di residenza dovute agli insegnanti ordinari e straordinari delle scuole elementari.

6 luglio 1919, n. 1387. — Ruoli organici di alcuni Regi educandati.

8 luglio 1919, n. 1522. — Proroga all'anno scolastico 1918-19 delle disposizioni del decreto-legge 28 luglio 1918, n. 1250.

8 luglio 1919, n. 1586. — Trasferimenti di professori italiani che esercitano insegnamenti presso università estere e cattedre di università e di istituti di istruzione superiore nel Regno.

14 agosto 1919, n. 1836. — Ammissione di mutilati di guerra nel ruolo organico dei custodi dei monumenti, gallerie e scavi di antichità.

17 agosto 1919, n. 1703. — Provvedimenti relativi al personale degli istituti superiori di magistero femminile.

17 agosto 1919, n. 1704. — Provvedimenti relativi al personale della scuola normale superiore di Pisa.

17 agosto 1919, n. 1705. — Provvedimenti relativi al personale dell'Ufficio tecnico della Regia Università di Roma.

17 agosto 1919, n. 1706. — Provvedimenti relativi al personale assistente tecnico subalterno e vario delle università e degli istituti di istruzione superiore.

17 agosto 1919, n. 1707. — Provvedimenti relativi al personale insegnante delle università ed istituti d'istruzione superiore.

17 agosto 1919, n. 1708. — Conferimento di un premio all'autore della migliore produzione drammatica.

17 agosto 1919, n. 1741. — Provvedimenti relativi alle scuole universitarie annesse ai licei di Aquila, Bari e Catanzaro.

29 agosto 1919, n. 1675. — Modifica delle norme per l'assunzione del personale insegnante nelle pubbliche scuole elementari.

2 settembre 1919, n. 1652. — Concorsi a cattedre universitarie.

2 ottobre 1919, n. 2049. — Provvedimenti relativi al personale dell'Amministrazione universitaria.

2 ottobre 1919, n. 2074. — Ordinamento del personale delle biblioteche pubbliche governative.

6 ottobre 1919, n. 2048. — Approvazione di una nuova convenzione per l'università di Macerata.

6 ottobre 1919, n. 2127. — Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e relativo trattamento economico.

31 ottobre 1919, n. 2593. — Istituzione di una scuola superiore di architettura in Roma.

31 ottobre 1919, n. 2211. — Modificazione delle tabelle D e R annesse alla legge 6 aprile 1912, n. 734, relativamente alle tasse di diploma e annuali per i Regi istituti di belle arti, di musica e norme per il funzionamento degli istituti medesimi.

9 novembre 1919, n. 2285. — Norme per i concorsi dei maestri provvisori e supplenti.

20 novembre 1919, n. 2630. — Decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali.

25 novembre 1919, n. 2592. — Facoltà al Ministero della pubblica istruzione di provvedere a nomine della metà dei posti vacanti nel

ruolo organico del personale delle antichità approvato con la legge 27 giugno 1907, n. 386.

27 novembre 1919, n. 2639. — Data di iscrizione per l'anno scolastico 1919-20 degli alunni e costituzione delle classi aggiunte nelle scuole medie.

28 dicembre 1919, n. 2590. — Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, riguardante i concorsi a cattedre vacanti nelle scuole medie.

1° febbraio 1920, n. 236. — Abrogazione del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, numero 1950, contenente provvedimenti a favore del personale degli istituti di istruzione e di educazione dei territori sgombrati dalla popolazione civile per ragioni militari.

7 marzo 1920, n. 563. — Retribuzione ai capi d'istituto e alle maestre giardiniere.

7 marzo 1920, n. 697. — Disposizioni derogative al Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, relativamente agli esami nelle scuole medie.

9 maggio 1920, n. 749. — Provvedimenti per il riconoscimento dei servizi pre governativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali.

9 maggio 1920, n. 1058. — Aumento della misura delle tasse e sovratasse scolastiche nelle Regie università, negli istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, nelle Regie scuole medie e normali e nei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

30 maggio 1920, n. 793. — Tassa di esportazione sulle cose d'arte di interesse paleontologico, archeologico e numismatico.

30 maggio 1920, n. 926. — Concorsi a cattedre nelle università, istituti d'istruzione superiore e istituti superiori di magistero femminile.

3 giugno 1920, n. 862. — Nuova misura delle tasse d'ingresso nei musei, nelle gallerie e negli scavi archeologici.

10 giugno 1920, n. 911. — Aumento del numero delle cattedre di scuole medie e normali alle quali potrà provvedersi coi concorsi banditi a norma dell'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615.

1° settembre 1920, n. 1248. — Disposizioni per i concorsi e nomine del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

23 settembre 1920, n. 1561. — Modifica della tabella C annessa al Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e misura della tassa d'immatricolazione nei licei per l'anno scolastico 1920-1921.

8 ottobre 1920, n. 1725. — Miglioramenti economici a favore dell'ufficiale d'ordine dell'I-

stituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

26 ottobre 1920, n. 1720. — Valutazione del servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie.

5 dicembre 1920, n. 1929. — Abrogazione del decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, eccezione fatta per le disposizioni transitorie contenute nel decreto stesso.

6 gennaio 1921, n. 512. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 36 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 432, per la dispensa dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

6 gennaio 1921, n. 184. — Concessione di una quarta sessione straordinaria di licenza dalle regie scuole medie a favore di militari ed ex-militari.

21 gennaio 1921, n. 127. — Modifica del decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, numero 771, circa l'ordinamento del servizio di vigilanza per l'istruzione primaria e popolare.

23 gennaio 1921, n. 364. — Approvazione della tabella dei contributi dovuti all'erario per la regificazione e la istituzione di scuole medie e normali.

25 gennaio 1921, n. 126. — Modificazioni al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652, relativo a concorsi a cattedre universitarie.

20 marzo 1921, n. 475. — Provvedimenti per il personale dei convitti nazionali.

21 marzo 1921, n. 401. — Estensione delle disposizioni relative al fondo per assegni di cointeressenza al personale dei ruoli provinciali speciali e tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

24 marzo 1921, n. 400. — Concessione di retribuzione straordinaria a talune categorie del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica.

14 aprile 1921, n. 836. — Ordinamento del servizio di vigilanza per l'istruzione primaria e popolare.

8 giugno 1921, n. 1573. — Estensione alle scuole medie e magistrali e ai licei provinciali di cultura di lingua italiana nelle nuove provincie della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno.

21 giugno 1921, n. 1661. — Ammissione ai concorsi e conferimenti di incarichi a professori delle nuove provincie.

26 giugno 1921, n. 1557. — Soppressione del ruolo organico del personale dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istru-

zione e passaggio degli ingegneri appartenenti al detto ruolo nel Regio corpo del Genio civile.

28 agosto 1921, n. 1371. — Costituzione dell'opera contro l'analfabetismo.

28 agosto 1921, n. 1627. — Obbligo della frequenza scolastica ed istituzioni di scuole popolari italiane nelle nuove provincie.

6 settembre 1921, n. 1588. — Proroga del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, per la revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario.

25 settembre 1921, n. 1396. — Equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia austro-ungarica.

24 novembre 1921, n. 1975. — Proroga per l'anno scolastico 1921-22 delle disposizioni transitorie contenute nel decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, concernente scambi di insegnanti e di studenti con paesi esteri.

24 novembre 1921, n. 2111. — Modificazione del Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, concernente il riconoscimento dei servizi pre-governativi agli insegnanti delle scuole medie e normali.

5 febbraio 1922, n. 206. — Modificazioni alle norme dell'articolo 9 del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, circa la corresponsione della differenza tra stipendio di diritto e stipendio di fatto eccedente le lire duemila.

23 febbraio 1922, n. 336. — Estensione al personale dell'Amministrazione universitaria e delle biblioteche governative delle disposizioni Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1184, circa la corresponsione degli stipendi agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

16 novembre 1922, n. 1532. — Soppressione della libera docenza per esame.

16 novembre 1922, n. 1546. — Istituzione di una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

16 novembre 1922, n. 1547. — Norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali.

16 novembre 1922, n. 1545. — Norme per i concorsi generali e speciali a cattedre di ruolo delle scuole medie e normali.

3 dicembre 1922, n. 1592. — Concessione di una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex-militari.

21 dicembre 1922, n. 1837. — Autorizzazione all'acquisto della chiesa e dell'ex-convento di Sant'Adriano in Roma.

21 dicembre 1922, n. 1859. — Maggiore assegnazione di lire 385,000 a favore dell'Accademia dei Lincei per tre esercizi a decorrere dall'esercizio 1922-23.

11 febbraio 1923, n. 503. — Conferimento di un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle biblioteche governative alla signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

11 febbraio 1923, n. 529. — Convenzione per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie di Pisa.

11 marzo 1923, n. 581. — Acquisto del palazzo Carpegna per la Regia Università di Roma.

11 marzo 1923, n. 620. — Modificazioni dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre 1918.

11 marzo 1923, n. 623. — Istituzione presso il Convitto di Pisino di 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.

11 marzo 1923, n. 624. — Istituzione presso l'educandato femminile di San Demetrio in Zara di 40 posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra.

10 maggio 1923, n. 1158. — Norme per il mutamento dei nomi delle vecchie strade e piazze comunali.

12 maggio 1923, n. 1117. — Provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari.

15 luglio 1923, n. 2213. — Facoltà al Governo di fissare e modificare senza limite di somma le tasse d'ingresso ai musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

22 luglio 1923, n. 1981. — Esonero dalle tasse scolastiche degli alunni di scuole medie, magistrali ed agrarie appartenenti a famiglie dei comuni danneggiati dall'eruzione dell'Etna.

1° settembre 1923, n. 1894. — Istituzione di Regi istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma.

27 settembre 1923, n. 2210. — Istituzione ad Abbazia di un Regio ginnasio intitolato a Dante Alighieri.

27 settembre 1923, n. 2211. — Istituzione di un Regio ginnasio in Brunico.

27 settembre 1923, n. 2224. — Aumento dei posti gratuiti nell'educandato femminile di San Demetrio in Zara.

27 settembre 1923, n. 2268. — Istituzione in Castellammare Adriatico di un Regio Istituto tecnico.

21 ottobre 1923, n. 2415. — Istituzione a Rovigno di un Regio Istituto tecnico.

2 dicembre 1923, n. 3153. — Semplificazione della procedura per le pensioni dei maestri elementari.

30 dicembre 1923, n. 2938. — Assegnazione di un fondo di lire 80 mila per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane a cura dell'Accademia dei Lincei.

31 dicembre 1923, n. 2996. — Trattamento economico dei maestri elementari.

3 febbraio 1924, n. 327. — Modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, che costituì l'Istituto di soccorso Giuseppe Kirner di Firenze.

10 febbraio 1924, n. 347. — Convenzione tra il Governo e gli enti locali della provincia di Milano per l'assetto edilizio di quegli istituti superiori d'istruzione.

23 marzo 1924, n. 507. — Istituzione di una scuola superiore di ingegneria mineraria presso la scuola d'ingegneria di Roma.

27 marzo 1924, n. 527. — Istituzione presso la Regia Università di Roma di una scuola di scienze politiche.

6 aprile 1924, n. 654. — Donazione di una raccolta artistica fatta allo Stato dal barone Giorgio Franchetti.

10 aprile 1924, n. 539. — Semplificazione del sistema di liquidazione delle pensioni a favore degli insegnanti elementari collocati a riposo a termini del Regio decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117.

10 aprile 1924, n. 594. — Riordinamento dei Regi educandati femminili di Napoli.

1° maggio 1924, n. 653. — Disposizioni concernenti gli istituti medi di istruzione.

22 maggio 1924, n. 742. — Sistemazione del Real Palazzo e Parco di Capodimonte.

22 maggio 1924, n. 743. — Tassa sulle tessere di libero ingresso agli Istituti di antichità e belle arti.

22 maggio 1924, n. 744. — Disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

12 ottobre 1913, n. 1261. — Approvazione del Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

11 luglio 1915, n. 1080. — Modificazioni alla legge 2 gennaio 1910, n. 5, riguardante la costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento per i comuni isolati.

11 luglio 1915, n. 1082. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 3,400,000 per il

completamento del nuovo edificio destinato a sede del Ministero dei lavori pubblici.

19 agosto 1915, n. 1371. — Disposizioni per le strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi di piroscafi postali.

11 novembre 1915, n. 1676. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 2,000,000 per lavori per il palazzo di Montecitorio in Roma.

2 gennaio 1916, n. 20. — Sulle indennità da corrisponderci per gite di servizio ai funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

30 gennaio 1916, n. 141. — Autorizzazione a prorogare la procedura abbreviata per la concessione di concorsi o di sussidi governativi.

11 maggio 1916, n. 906. — Estensione ai comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 delle norme tecniche ed igieniche per il terremoto del 13 gennaio 1915.

1 giugno 1916, n. 970. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 304,400 per l'esecuzione di maggiori lavori a cura diretta dello Stato per la ferrovia Sacile-Aviano-Pinzano.

13 giugno 1916, n. 971. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 900,000 per l'ultimazione a cura diretta dello Stato del tronco Udine-Paderno della ferrovia Udine-Maiano.

27 agosto 1916, n. 1056. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916.

3 settembre 1916, n. 1250. — Autorizzazione di spesa per la sistemazione del palazzo di Montecitorio in Roma e per opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 ed altre disposizioni concernenti le dette località.

1 ottobre 1916, n. 1337. — Autorizzazione agli ingegneri capi del Genio civile nei paesi colpiti dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, a fornire ai privati i materiali occorrenti alle riparazioni dei loro edifici.

5 novembre 1916, n. 1526. — Approvazione del Testo unico delle disposizioni emanate per il terremoto del 28 dicembre 1908.

23 novembre 1916, n. 1663. — Applicazione di norme tecniche e igieniche per le costruzioni di edifici nei paesi danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916.

25 gennaio 1917, n. 154. — Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916.

22 febbraio 1917, n. 344. — Provvedimenti per le provincie sarde danneggiate dalla alluvione del febbraio 1917.

29 aprile 1917, n. 627. — Provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917.

13 maggio 1917, n. 838. — Autorizzazione di spese straordinarie per opere pubbliche, nonchè maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti.

31 maggio 1917, n. 1028. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915; del 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916; e del 26 aprile 1917.

26 luglio 1917, n. 1340. — Preroga del termine per la somministrazione di materiali da costruzione ai privati danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, e da quello del 26 aprile 1917.

26 luglio 1917, n. 1191. — Provvedimenti per la costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera.

26 luglio 1917, n. 1351. — Trasferimento al Ministero dell'istruzione pubblica della gestione dei fondi relativi alla costruzione degli edifici universitari e della Biblioteca nazionale di Napoli.

29 luglio 1917, n. 1358. — Inclusione del comune di Terzigno nella tabella A allegata alla legge 19 luglio 1906, n. 390, che autorizza il rimborso delle spese sostenute per i lavori di sgombero e di riattamento delle strade e per la ricostruzione dei fabbricati nei comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.

19 agosto 1917, n. 1399. — Approvazione del Testo unico delle disposizioni emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

23 agosto 1917, n. 1519. — Disposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua.

9 settembre 1917, n. 1543. — Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 1,500,000 per la sistemazione del palazzo di Montecitorio in Roma e sue adiacenze.

4 ottobre 1917, n. 1679. — Provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, ed autorizzazione di spesa e modificazioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1917-18.

7 ottobre 1917, n. 1807. — Autorizzazione di spese ed altri provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 26 aprile e 12 maggio 1917.

17 gennaio 1918, n. 318. — Preroga di alcuni termini contenuti in precedenti leggi e decreti emanati in seguito ai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 16 agosto 1916 e 26 aprile 1917, e norme per determinare il reddito fondiario agli effetti dell'articolo 1 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 755.

10 marzo 1918, n. 385. — Approvazione del piano regolatore edilizio di ampliamento della zona collinare della città di Torino.

10 marzo 1918, n. 448. — Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli e approvazione della relativa convenzione in data 8 febbraio 1918.

23 maggio 1918, n. 740. — Istituzione di un ente autonomo colla denominazione di « Azienda portuale di Milano » per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione di Milano.

23 maggio 1918, n. 741. — Autorizzazione della spesa di lire 2,000,000 in aggiunta a quella precedentemente disposta per la costruzione della nuova aula della Camera dei deputati.

30 giugno 1918, n. 1013. — Autorizzazione all'Unione edilizia nazionale, già Messinese, di avvalersi della Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria ed ai Collegi speciali.

30 giugno 1918, n. 1019. — Modificazioni ed aggiunte al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo.

4 agosto 1918, n. 1257. — Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 3,000,000 per provvedere ai bisogni ed alle opere urgenti nelle località delle provincie di Arezzo e Perugia danneggiate dal terremoto del 26 aprile 1917.

4 agosto 1918, n. 1481. — Modificazione dell'articolo 46 del Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, relativamente alla concessione di aree nella zona industriale di Messina.

8 agosto 1918, n. 1255. — Ordinamento dei consorzi di bonifica.

8 agosto 1918, n. 1256. — Autorizzazione a concedere la esecuzione di opere di bonifica a società o ad imprenditori singoli, e norme per le relative modalità.

22 agosto 1918, n. 1258. — Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 1,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

1º settembre 1918, n. 1446. — Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di tali strade.

1º settembre 1918, n. 1482. — Preroga dei termini stabiliti dall'articolo 24 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e dall'articolo 1º della convenzione 8 febbraio 1918 per la

presentazione del piano regolatore della zona aperta del porto di Napoli e del programma dei lavori.

27 ottobre 1918, n. 1617. — Istituzione con sede in Torino di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona, nonchè per l'esercizio del porto stesso.

3 novembre 1918, n. 1918. — Proroga del termine assegnato col decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona aperta del porto di Napoli.

17 novembre 1918, n. 1922. — Modificazioni ed aggiunte al Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908 approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

22 dicembre 1918, n. 2066. — Assegnazione del fondo di lire 5,000,000 e norme per la riparazione e ricostruzione delle opere di bonifica idraulica danneggiate o distrutte in dipendenza della guerra.

22 dicembre 1918, n. 2079. — Provvedimenti vari in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

22 dicembre 1918, n. 2080. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì.

22 dicembre 1918, n. 2081. — Sistemazione dei torrenti a difesa del comune di Messina e opere di riparazione dei danni prodotti alla frazione Filicudi (Lipari) dal terremoto del 19 giugno 1916.

26 gennaio 1919, n. 85. — Istituzione con sede in Livorno di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Livorno.

26 gennaio 1919, n. 86. — Norme per la concessione di opere di bonifica idrauliche e marittime e istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

30 gennaio 1919, n. 207. — Istituzione con sede in Rimini di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di esercizio di quel porto.

6 febbraio 1919, n. 107. — Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.

6 febbraio 1919, n. 302. — Determinazione dei funzionari che possono eseguire le prove degli autoveicoli e dei motocicli, e norme per la ripartizione fra l'erario e i funzionari delle indennità di prova degli autoveicoli e degli esami di idoneità a conducente dei veicoli stessi.

6 febbraio 1919, n. 306. — Autorizzazione della spesa di lire 50,000,000 da destinarsi per

costruzione di case economiche e casette popolari.

9 febbraio 1919, n. 122. — Istituzione dell'ente portuale di Civitavecchia per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

23 febbraio 1919, n. 303. — Aumento dei limiti di sovvenzione chilometrica governativa a ferrovie e tramvie extra-urbane.

23 febbraio 1919, n. 407. — Autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 per la costruzione di 3 condutture d'acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza.

23 febbraio 1919, n. 462. — Proroga del termine stabilito dal decreto 3 novembre 1918, n. 1918, per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona aperta del porto di Napoli.

13 marzo 1919, n. 501. — Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Messina danneggiati dalle frane del febbraio 1919.

13 marzo 1919, n. 572. — Istituzione con sede in Ravenna di un ente autonomo per la sistemazione del porto canale Corsini, e per l'esercizio di esso.

23 marzo 1919, n. 461. — Norme per la concessione di opere di bonifica a società e privati.

23 marzo 1919, n. 500. — Modificazione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 344, relativamente alle indennità di trasferta da corrispondersi al personale del Genio civile residente in Sardegna.

23 marzo 1919, n. 566. — Provvedimenti per la bonifica della parte bassa dell'abitato di Pozzuoli.

25 marzo 1919, n. 467. — Modificazioni alle disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 835, circa l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e agli articoli 214 e 215 del Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, concernente le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili.

6 aprile 1919, n. 671. — Approvazione della convenzione per il passaggio dal comune di Milano all'Azienda portuale di Milano della concessione relativa alla costruzione del tronco navigabile da Milano alla foce dell'Adda.

10 aprile 1919, n. 609. — Approvazione dell'atto di transazione con la Società anonima italiana già concessionaria dell'acquedotto Pugliese.

13 aprile 1919, n. 568. — Provvedimenti per opere pubbliche a favore di alcune provincie meridionali.

13 aprile 1919, n. 569. — Norme per la esecuzione dei lavori nelle Regie trazzere della Sicilia e facoltà di estendere l'applicazione dell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato F, per l'occupazione di terreni appartenenti alle medesime.

13 aprile 1919, n. 571. — Istituzione con sede in Cremona di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna in detta città.

24 aprile 1919, n. 668. — Istituzione con sede in Genova di un ente autonomo con la denominazione di « Ente industriale marittimo genovese » per la costruzione delle opere e gestione delle aree e degli arredamenti del porto e della zona industriale dal Polcevera a Voltri.

4 maggio 1919, n. 667. — Autorizzazione a coprire i posti vacanti nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e istituzione temporanea di nuovi posti.

8 maggio 1919, n. 877. — Modificazioni al decreto luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, relativo alla costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi di piroscafi postali.

15 maggio 1919, n. 775. — Obbligo agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di linee di navigazione interna in pubblico servizio di adottare la giornata lavorativa di otto ore, e provvedimenti economici a favore del personale addetto ai servizi medesimi.

15 maggio 1919, n. 1092. — Approvazione della convenzione addizionale 23 aprile 1919 per la concessione della costruzione di nuove opere alla Società « Porto industriale di Venezia ».

12 giugno 1919, n. 963. — Istituzione di un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Spezia » per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Spezia.

15 giugno 1919, n. 1234. — Modificazione all'articolo 130 del Testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908 approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

3 luglio 1919, n. 1160. — Modificazione al decreto 27 ottobre 1918, n. 1617, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona.

3 luglio 1919, n. 1359. — Istituzione con sede in Ancona di un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Ancona » per la costruzione delle opere e l'esercizio di quel porto.

6 luglio 1919, n. 1335. — Istituzione con sede in Carrara, di un ente autonomo con la denominazione « Ente portuale di Carrara » per la costruzione di opere e gestione delle aree e degli arredamenti nel porto di Avenza (Marina di Carrara).

8 luglio 1919, n. 1327. — Facilitazione per la costruzione delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

8 luglio 1919, n. 1358. — Autorizzazione per la costruzione delle ferrovie Ostiglia-Treviso-Ostiglia-Legnago e Legnago-Poiana di Granfion.

8 luglio 1919, n. 1384. — Estensione ai comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919, da indicarsi con decreto ministeriale, delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.

25 agosto 1919, n. 1582. — Disposizioni sulla applicazione della trazione elettrica alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e a quelle ferroviarie e tramviarie concesse alla industria privata.

2 settembre 1919, n. 1628. — Istituzione e ordinamento dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni.

2 settembre 1919, n. 1915. — Ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione dei terremoti.

2 ottobre 1919, n. 1839. — Norme per pagamento degli acconti sui miglioramenti economici al personale delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna.

2 ottobre 1919, n. 1840. — Sulla decorrenza degli acconti sui miglioramenti economici accordati al personale delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie e linee di navigazione.

2 ottobre 1919, n. 1917. — Modificazioni al decreto 23 agosto 1917, n. 1519, recante disposizioni sul servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua.

2 ottobre 1919, n. 1918. — Aumento del limite di spesa per la riparazione di case danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania.

2 ottobre 1919, n. 1935. — Provvedimenti per favorire la produzione e l'utilizzazione dell'energia idro-elettrica.

2 ottobre 1919, n. 2125. — Modificazione all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, relativo alla istituzione di un ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli.

12 ottobre 1919, n. 2037. — Autorizzazione al Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare appartamenti con precedenza assoluta ai soci che abbiano avuto distinzioni per merito di guerra.

16 ottobre 1919, n. 2080. — Circa la Commissione istituita col decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

23 ottobre 1919, n. 2063. — Sovvenzione per le tranvie extra-urbane di Palermo.

23 ottobre 1919, n. 2126. — Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 502, relativamente alle concessioni d'acqua dell'Aniene al comune di Roma.

31 ottobre 1919, n. 2091. — Autorizzazione al comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento di quell'abitato.

31 ottobre 1919, n. 2264. — Autorizzazione ai venditori di energia elettrica ad addivenire, entro i limiti fissati dal decreto, all'aumento dei prezzi o alla revisione dei medesimi.

31 ottobre 1919, n. 2322. — Autorizzazione di spese per opere pubbliche in Sardegna, e autorizzazione a stipulare delle convenzioni con le provincie di Sassari e Cagliari per la costruzione di strade comunali.

4 novembre 1919, n. 2372. — Provvedimenti per opere pubbliche nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna.

6 novembre 1919, n. 2241. — Autorizzazione di spesa per costruzioni di case operaie e rurali e per altri provvedimenti nelle località colpite dai terremoti.

6 novembre 1919, n. 2359. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la Società anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

9 novembre 1919, n. 2564. — Disposizioni per la rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica.

13 novembre 1919, n. 2234. — Autorizzazione ad emettere i mandati di anticipazioni sino a lire 100,000 e aperture di credito sino a lire 250,000 per il pagamento di lavori o forniture che si eseguono in economia.

16 novembre 1919, n. 2586. — Istituzione di un ente autonomo pel porto di Ortona a Mare.

22 novembre 1919, n. 2378. — Norme per la sistemazione del personale avventizio addetto ai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

22 novembre 1919, n. 2417. — Norme per la concessione di mutui e sussidi ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania.

22 novembre 1919, n. 2418. — Autorizzazione a concedere all'industria privata le ferrovie costruite dall'autorità militare nel territorio delle operazioni di guerra.

22 novembre 1919, n. 2440. — Concessione di proroga della moratoria concessa col decreto luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, ad alcune società esercenti a trazione meccanica ferrovie, tramvie e servizi pubblici di navigazione lacuale.

22 novembre 1919, n. 2463. — Proroga del termine di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per la dichiarazione di necessità delle strade comunali obbligatorie nel Mezzogiorno.

22 novembre 1919, n. 2464. — Estensione delle disposizioni dei decreti-legge luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, alle isole non comprese nei decreti medesimi.

22 novembre 1919, n. 2587. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 e dall'aeromoto del 21 settembre dello stesso anno.

22 novembre 1919, n. 2588. — Provvedimenti a favore dei comuni danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919 in provincia di Udine.

30 novembre 1919, n. 2374. — Disposizioni per la cessione ai comuni delle teleferiche residue dalla guerra.

30 novembre 1919, n. 2462. — Istituzione di un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Oneglia e Porto Maurizio » con sede in quest'ultima città per la costruzione ed esercizio delle opere di quei porti.

11 marzo 1920, n. 270. — Autorizzazione dello stanziamento di lire 160 milioni per l'attuazione delle deliberazioni della Commissione istituita per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

11 marzo 1920, n. 303. — Approvazione di un atto addizionale alla convenzione 29 novembre 1919 stipulato il 30 gennaio 1920 fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra.

11 marzo 1920, n. 356. — Autorizzazione della spesa di lire 2,700,000 per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano, da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine.

11 marzo 1920, n. 399. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la Società anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

11 marzo 1920, n. 748. — Concessione alla Società Porto industriale di Venezia della esecuzione dei lavori di allargamento del canale di grande navigazione tra la stazione marittima e il nuovo Porto di Venezia per l'accesso alle

nuove aree destinate a deposito di materiali infiammabili.

12 marzo 1920, n. 402. — Sulle incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12 marzo 1920, n. 503. — Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dai terremoti del 10 settembre e del 25 ottobre 1919.

28 marzo 1920, n. 401. — Norme per le concessioni delle derivazioni e utilizzazioni d'acqua pubblica nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

3 maggio 1920, n. 545. — Modificazioni al Testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 18 agosto 1917, n. 1399.

3 maggio 1920, n. 558. — Provvedimenti per opere stradali nelle provincie in cui hanno vigore leggi speciali.

3 maggio 1920, n. 696. — Estensione alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta del comune di Napoli, della dichiarazione di pubblica utilità contemplata dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

9 maggio 1920, n. 665. — Modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto.

3 giugno 1920, n. 821. — Disposizioni pel funzionamento della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in riguardo a pareri sulla elettrificazione delle ferrovie.

8 giugno 1920, n. 987. — Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per l'esecuzione dei lavori di riparazione e sistemazione delle arginature dell'Arno in provincia di Pisa.

8 giugno 1920, n. 1006. — Aggiunta dei comuni di Genzano, Banzi, Palazzo San Gervasio, Montescaglioso e Venosa a quelli iscritti nella tabella E, n. 4, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, contenente provvedimenti a favore della provincia della Basilicata.

15 luglio 1920, n. 1059. — Modificazione all'articolo 23 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, contenente norme per la esecuzione delle opere pubbliche.

14 agosto 1920, n. 1210. — Abrogazione delle modificazioni apportate dal decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 302, all'articolo 2 del decreto 2 gennaio 1916, n. 20, relativo alle indennità di trasferta dei funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

1^o settembre 1920, n. 1386. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la Società anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

19 settembre 1920, n. 1413. — Modificazioni al Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle

leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

19 settembre 1920, n. 1642. — Abrogazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, numero 981, concernente speciali disposizioni per le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime.

23 settembre 1920, n. 1315. — Provvedimenti vari per il terremoto del 6-7 settembre 1920.

23 settembre 1920, n. 1388. — Soppressione della Commissione istituita con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, presso il Ministero dei lavori pubblici.

23 settembre 1920, n. 1428. — Norme per acquisto di materiali e provviste per opere urgenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920.

30 settembre 1920, n. 1480. — Provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti dalle piene e alluvioni del settembre 1920.

8 ottobre 1920, n. 1605. — Proroga del termine di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, concernente il compenso supplementare o sopraprezzo a favore dei distributori di energia elettrica.

7 novembre 1920, n. 1641. — Assegnazione del fondo di lire 20 milioni per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920.

7 novembre 1920, n. 1669. — Proroga del termine di cui all'articolo 33 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, relativo all'esecuzione delle opere pubbliche.

7 novembre 1920, n. 1724. — Proroga a tutto dicembre 1921 dei termini relativi alla moratoria delle obbligazioni ferroviarie.

9 dicembre 1920, n. 1847. — Estensione delle disposizioni dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, concernente il sopraprezzo sulla energia elettrica, anche ai distributori che non l'abbiano finora applicato.

23 gennaio 1921, n. 56. — Proroga dei termini stabiliti dal decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303, per la costruzione e l'apertura all'esercizio di linee ferroviarie e tramviarie.

24 gennaio 1921, n. 9. — Determinazione dei gradi della carriera tecnica di 2^a categoria e modifica delle tabelle degli stipendi del personale tecnico superiore e di quello tecnico del Corpo Reale del Genio civile.

25 gennaio 1921, n. 20. — Provvedimenti per servizi pubblici automobilistici.

3 febbraio 1921, n. 179. — Proroga di validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente l'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica proveniente da impianti idraulici.

17 febbraio 1921, n. 327. — Estensione alle nuove provincie delle disposizioni vigenti nel Regno per le case popolari od economiche e per l'industria edilizia.

10 marzo 1921, n. 227. — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore emanate in conseguenza dei terremoti.

13 marzo 1921, n. 288. — Provvedimenti a favore delle imprese esercenti energia elettrica.

24 marzo 1921, n. 426. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la Società anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

24 marzo 1921, n. 432. — Proroga del termine per la dichiarazione di necessità prescritta per la esecuzione di opere stradali.

3 aprile 1921, n. 347. — Approvazione della convenzione addizionale 30 ottobre 1920 per le opere relative al porto industriale di Venezia.

3 aprile 1921, n. 337. — Autorizzazione della spesa di lire 115,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche.

3 aprile 1921, n. 508. — Proroga delle concessioni dei servizi automobilistici.

10 giugno 1921, n. 867. — Concessione di una sovvenzione per le tramvie urbane di Reggio Calabria.

20 agosto 1921, n. 1223. — Proroga del termine di validità del decreto 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione e collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici.

24 agosto 1921, n. 1189. — Sulla costituzione degli enti autonomi stradali della Calabria.

31 agosto 1921, n. 1222. — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore sulle ferrovie e tramvie.

25 settembre 1921, n. 1425. — Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per il consolidamento di frane e trasferimento di abitati.

6 ottobre 1921, n. 1397. — Istituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave ».

28 ottobre 1921, n. 1560. — Modificazioni ai decreti 23 marzo 1919, n. 461, e 2 ottobre 1919, n. 1916, relativi alla concessione di opere di bonifica.

28 ottobre 1921, n. 1589. — Proroga dei termini relativi alla moratoria delle obbligazioni ferroviarie.

12 novembre 1921, n. 1660. — Provvedimenti per i servizi automobilistici nelle terre liberate e nelle nuove provincie.

16 novembre 1921, n. 1705. — Provvedimenti vari in dipendenza di terremoti.

16 novembre 1921, n. 1834. — Approvazione della convenzione suppletiva 27 aprile 1920 cir-

ca la concessione del concorso governativo nelle spese per la costruzione del porto di Livorno.

24 novembre 1921, n. 1695. — Disposizioni per le ferrovie Calabro-Lucane.

29 dicembre 1921, n. 2009. — Provvedimenti in dipendenza di alluvioni e frane dell'autunno 1921.

29 gennaio 1922, n. 40. — Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

12 febbraio 1922, n. 280. — Provvedimenti per il porto di Cotrone.

16 febbraio 1922, n. 309. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la Società anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

19 febbraio 1922, n. 308. — Disposizioni aggiuntive a quelle del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, sulla concessione di mutui per opere pubbliche.

9 aprile 1922, n. 694. — Aumento della sovvenzione governativa concessa alla Società per le tramvie di Reggio Calabria.

16 agosto 1922, n. 1257. — Proroga del termine entro il quale i distributori di energia elettrica possono esigere dai propri utenti un sopraprezzo per il maggior costo del combustibile.

4 settembre 1922, n. 1323. — Disposizioni a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e norme per le indennità di caro viveri al personale dipendente.

27 ottobre 1922, n. 1475. — Modificazioni al Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399.

29 ottobre 1922, n. 1433. — Proroga dei termini per la moratoria delle obbligazioni di Società esercenti a trazione meccanica ferrovie, tramvie e servizi pubblici di navigazione lacuale nonchè dei termini per le obbligazioni derivanti da contratti a termine, dai riporti e dalle proroghe giornaliere aventi per oggetto titoli delle società medesime.

12 novembre 1922, n. 1476. — Provvedimenti in dipendenza della esplosione dei forti di Sant'Elena e Falconara presso Spezia.

12 novembre 1922, n. 1640. — Aumento del fondo di riserva per le bonifiche e norme per la concessione delle opere.

26 novembre 1922, n. 1519. — Riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.

17 dicembre 1922, n. 1691. — Approvazione di convenzione per la strada automobilistica fra Milano e i laghi.

4 gennaio 1923, n. 208. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la So-

cietà anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

18 gennaio 1923, n. 107. — Autorizzazione al Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra soci dello stesso Istituto sprovvisti di alloggio.

6 febbraio 1923, n. 431. — Provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata.

6 febbraio 1923, n. 523. — Autorizzazione a continuare l'esercizio diretto della navigazione sul Lago di Garda a cura del Ministero dei lavori pubblici.

8 febbraio 1923, n. 359. — Proroga del termine di applicazione del sopraprezzo della energia elettrica.

8 marzo 1923, n. 695. — Disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati.

18 marzo 1923, n. 693. — Disposizioni per l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto.

18 marzo 1923, n. 745. — Autorizzazione al comune di Roma di eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città.

22 marzo 1923, n. 747. — Nuove disposizioni per la sistemazione delle ferrovie costruite dall'autorità militare durante la guerra.

22 aprile 1923, n. 1044. — Contributo governativo sul mutuo contratto dalla Cooperativa edilizia « Ministero affari esteri ».

22 aprile 1923, n. 1593. — Provvedimenti per la costruzione di case economiche e popolari nei comuni danneggiati dal terremoto.

3 maggio 1923, n. 1285. — Autorizzazione della spesa di lire 6,204,407,165.60 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nel quinquennio 1923-28.

3 maggio 1923, n. 1287. — Sul regio commissario per le riparazioni dei danni prodotti dalle operazioni di guerra.

24 giugno 1923, n. 1388. — Proroga dei termini stabiliti per la concessione di contributi dello Stato per i lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

24 giugno 1923, n. 1544. — Modificazione al Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

22 luglio 1923, n. 1633. — Disposizioni sul prezzo della energia elettrica.

22 luglio 1923, n. 1634. — Esclusione del comune di Castelmola (Messina) dalla zona terremotata soggetta all'osservanza di norme tecniche ed igieniche.

22 luglio 1923, n. 1858. — Proroga di termini per i sussidi ai danneggiati dalla frana di San Fratello.

10 settembre 1923, n. 1939. — Approvazione della convenzione 19 luglio 1923 con la Società subalpina imprese ferroviarie per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

15 settembre 1923, n. 1983. — Variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

15 settembre 1923, n. 1997. — Somministrazione del fondo di lire 160 milioni al Consorzio pel porto di Genova.

15 settembre 1923, n. 2143. — Approvazione di una convenzione con la provincia di Ravenna per l'anticipazione di fondi per la bonifica della pianura Ravennate.

24 settembre 1923, n. 2022. — Liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

24 settembre 1923, n. 2046. — Norme complementari per l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto.

27 settembre 1923, n. 2363. — Provvedimenti per le località danneggiate dai terremoti successivi a quello del 13 gennaio 1915.

7 ottobre 1923, n. 2412. — Disposizioni sulla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare.

19 ottobre 1923, n. 2311. — Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne, esercitate dall'industria privata, da provincie e da comuni.

19 ottobre 1923, n. 2328. — Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione.

21 ottobre 1923, n. 2386. — Disposizioni per garantire la continuità dei servizi automobilistici.

21 ottobre 1923, n. 2503. — Approvazione di una convenzione per l'esercizio provvisorio della linea Granatari-Barcellona.

21 ottobre 1923, n. 2799. — Mutui a favore di cooperative edilizie fra impiegati dello Stato, esistenti nelle provincie Lombarde e nel comune di Roma.

31 ottobre 1923, n. 2475. — Autorizzazione di spese per la direttissima Firenze-Bologna.

11 novembre 1923, n. 2605. — Autorizzazione alle società concessionarie di tramvie ad emettere obbligazioni fino al quadruplo del capitale sociale.

2 dicembre 1923, n. 2654. — Trasferimento del servizio per le case popolari al Ministero dei lavori pubblici.

2 dicembre 1923, n. 2682. — Disposizioni per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione, a complemento e modifica dei decreti 19 ottobre 1923, n. 2311, e 19 ottobre 1923, n. 2328.

2 dicembre 1923, n. 2795. — Trasferimento di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici.

2 dicembre 1923, n. 3178. — Proroga di termini a favore degli istituti autonomi per le case popolari di Palermo e di Cosenza.

9 dicembre 1923, n. 3233. — Approvazione della convenzione addizionale 19 novembre 1923 per le opere relative al nuovo porto industriale di Venezia.

16 dicembre 1923, n. 3058. — Scioglimento della convenzione per la concessione della ferrovia Faenza-Russi.

16 dicembre 1923, n. 3200. — Variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, relativamente ad opere stradali nella Calabria.

16 dicembre 1923, n. 3212. — Proroga di termini per l'esecuzione di lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

20 dicembre 1923, n. 3059. — Variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

31 dicembre 1923, n. 3146. — Proroga del termine per l'occupazione temporanea di terreni occorsi per baraccamenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

31 dicembre 1923, n. 3177. — Autorizzazione per l'esercizio diretto della ferrovia Calalzo-Dobbiaco e della navigazione sul Lago di Garda.

3 gennaio 1924, n. 73. — Provvedimenti per i danni prodotti dal nubifragio 29-30 maggio 1923 in provincia di Novara.

13 gennaio 1924, n. 170. — Approvazione del nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze e norme per la relativa esecuzione.

13 gennaio 1924, n. 293. — Convenzione con la deputazione provinciale di Verona circa il pagamento del contributo governativo nella spesa di costruzione della strada provinciale Gardesana.

17 gennaio 1924, n. 220. — Esecuzione di opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara.

24 gennaio 1924, n. 126. — Provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti nel territorio delle provincie di Bergamo e di Brescia dalla rottura della diga di Gleno.

24 febbraio 1924, n. 326. — Disposizioni complementari per la circolazione dei veicoli sulle aree e strade pubbliche.

3 marzo 1924, n. 286. — Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la costruzione di strade in Calabria.

3 marzo 1924, n. 287. — Concessione di un mutuo di lire 240 milioni pel completamento dell'Acquedotto Pugliese.

3 marzo 1924, n. 288. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione nel porto di Venezia.

3 marzo 1924, n. 289. — Autorizzazione di spesa per lavori di consolidamento e di opere stradali e idrauliche danneggiate da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma e nel circondario di Rieti.

3 marzo 1924, n. 290. — Autorizzazione di spesa per opere idrauliche e marittime nelle provincie Venete e di Mantova.

9 marzo 1924, n. 414. — Norme per i Consigli di disciplina del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione.

9 marzo 1924, n. 420. — Assegnazione di termine perentorio per la presentazione delle domande pel risarcimento dei danni di guerra.

9 marzo 1924, n. 494. — Proroga di termini per l'uso di facoltà e per provvedimenti vari in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

20 marzo 1924, n. 475. — Storno di fondi stabiliti nella tabella annessa al Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1285.

23 marzo 1924, n. 818. — Estromissione di una zona di terreni sul Brenta ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna Veneta.

23 marzo 1924, n. 545. — Modificazioni ed aggiunte al decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, recante disposizioni sulla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare.

23 marzo 1924, n. 595. — Concessione della costruzione ed esercizio di una strada rotabile tra Pisa e Lucca.

3 aprile 1924, n. 488. — Proroga di applicazione di tasse portuali nei porti di Napoli, Venezia e Livorno.

27 aprile 1924, n. 842. — Proroga del termine di presentazione delle domande per ottenere la concessione del sussidio, ovvero la riparazione gratuita di fabbricati in Ciano dell'Umbria, danneggiati dal terremoto del 1918.

27 aprile 1924, n. 817. — Provvedimenti per la ferrovia Palmanova-Cervignano.

4 maggio 1924, n. 872. — Proroga del termine di ultimazione dei lavori di costruzione e sistemazione di strade.

8 maggio 1924, n. 696. — Aumento dei fondi assegnati col decreto 3 maggio 1923, n. 1285, nella somma di lire 8 milioni per lavori di sistemazione del Tevere.

11 maggio 1924, n. 829. — Approvazione di alcune varianti al piano regolatore della città di Roma nella zona del Colle Capitolino.

23 maggio 1924, n. 998. — Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie, in regime di concessione, e delle tramvie extra urbane.

23 maggio 1924, n. 996. — Proroga dei termini di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

23 maggio 1924, n. 956. — Proroga al 31 luglio 1924 del termine stabilito dall'articolo 18 delle norme annesse al Regio decreto 9 marzo 1924, n. 414, per le nomine e le elezioni dei membri dei Consigli di disciplina del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto.

23 maggio 1924, n. 1101. — Assegnazione di fondi per sussidi straordinari ad agenti esercenti servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

23 maggio 1924, n. 992. — Trasferimento al comune di Messina delle attribuzioni dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale ed altri provvedimenti relativi a tale azienda.

23 maggio 1924, n. 1012. — Provvedimenti per l'alluvione del 26 marzo 1924 nella costiera Amalfitana.

23 maggio 1924, n. 954. — Contributo straordinario alle provincie del Friuli, Trieste, Trento, Istria e Zara, nelle spese di manutenzione delle strade già dette regionali nelle provincie medesime.

23 maggio 1924, n. 920. — Variazioni alla tabella A annessa al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, recante l'assegnazione di fondi per opere pubbliche straordinarie nel quinquennio 1923-28.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

10 settembre 1914, n. 1058. — Che proroga i provvedimenti a favore della Camera agrumaria di Messina per il commercio degli agrumi e loro derivati.

24 settembre 1914, n. 1034. — Che proroga i termini per il prolungamento delle privative industriali.

3 gennaio 1915, n. 3. — Che proroga i termini per dichiarazione e pagamento di tassa per brevetto di privativa.

28 gennaio 1915, n. 49. — Che concede allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale, la espropriazione di diritti di privativa.

6 maggio 1915, n. 589. — Per il miglioramento dei pascoli montani.

6 maggio 1915, n. 590. — Circa il Sindacato per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia.

21 novembre 1915, n. 1674. — Che proroga il termine per l'esecuzione delle operazioni relative ai beni ex-ademprivili della Sardegna.

19 marzo 1916, n. 500. — Che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad espropriare il diritto di privativa industriale.

1° ottobre 1916, n. 1255. — Che estende alle provincie meridionali e della Sicilia le disposizioni vigenti in Sardegna contro i danni del pascolo abusivo.

9 novembre 1916, n. 1596. — Che modifica la legge per il demanio forestale di Stato e per la tutela e incoraggiamento della silvicoltura.

3 dicembre 1916, n. 1665. — Che proroga provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

28 dicembre 1916, n. 1882. — Che proroga i termini per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.

25 gennaio 1917, n. 135. — Concernente la prosecuzione delle operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili per la Sardegna.

11 febbraio 1917, n. 249. — Recante norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia.

12 aprile 1917, n. 729. — Concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

26 aprile 1917, n. 732. — Che modifica la legge 2 febbraio 1911, n. 70, concernente provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

10 maggio 1917, n. 896. — Concernente provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

31 maggio 1917, n. 1144. — Che modifica la legge 26 giugno 1913, n. 786, ed il Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

26 luglio 1917, n. 1299. — Relativo ai prelevamenti da farsi sugli incassi realizzati nei tagli straordinari nei boschi dei comuni e di enti morali per adibirli ad opere di miglioramento dei boschi stessi.

23 agosto 1917, n. 1450. — Concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

23 agosto 1917, n. 1592. — Che modifica le disposizioni per il credito agrario in Sardegna.

2 settembre 1917, n. 1545. — Che proroga le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente prov-

vedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

9 settembre 1917, n. 1595. — Riguardante l'istruzione professionale dei contadini adulti.

9 settembre 1917, n. 1596. — Che modifica la legge concernente il diritto fisso per ogni capo bovino da macellarsi.

4 ottobre 1917, n. 1604. — Recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio.

4 ottobre 1917, n. 1605. — Che reca provvedimenti per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale.

4 aprile 1918, n. 577. — Che eleva il limite massimo entro il quale la Cassa nazionale di previdenza può essere autorizzata a far prestiti per costruzioni di case popolari ed economiche.

12 maggio 1918, n. 738. — Che autorizza i Consorzi antifillosserici ad elevare il contributo consorziale stabilito dall'articolo 28 del Testo unico approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, destinando parte di esso come sussidio pei proprietari di viti distrutte.

20 giugno 1918, n. 879. — Che pone nel ruolo organico del personale del Ministero per l'agricoltura i delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici, fissandone i relativi stipendi.

14 luglio 1918, n. 1142. — Che abroga e sostituisce il decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio.

27 ottobre 1918, n. 1728. — Concernente la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni industriali.

17 novembre 1918, n. 1825. — Che modifica alcuni articoli del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, relativamente ai trasporti marittimi.

17 novembre 1918, n. 1915. — Che concede agevolanze fiscali a favore dell'industria dei profumi.

5 gennaio 1919, n. 30. — Che sostituisce la tabella B annessa al testo unico delle leggi metriche, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

5 gennaio 1919, n. 60. — Che sottopone a vincolo forestale le pinete ed i boschi di alto fusto, situati lungo il litorale, deferendo alla quinto sezione del Consiglio di Stato la decisione dei relativi ricorsi.

9 febbraio 1919, n. 112. — Che detta norme sul contratto d'impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di commissioni miste o di arbitri amichevoli compositori.

27 febbraio 1919, n. 408. — Che istituisce nelle località denominate San Cesareo, Colle di

Fuori e Mezzaselva, comprese rispettivamente nei territori di Zagarolo, Rocca Priora e Palestrina, delle borgate rurali, ai sensi e con le norme della legge 17 luglio 1910, n. 491.

9 marzo 1919, n. 350. — Che detta norme per la compilazione dei regolamenti circa l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai comuni ed agli enti agrari e morali in genere.

18 marzo 1919, n. 466. — Che modifica il primo comma dell'articolo 36 del Testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici, approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, relativamente alla composizione delle Commissioni provinciali.

21 aprile 1919, n. 603. — Concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri.

24 aprile 1919, n. 662. — Che estende ad alcune zone della provincia romana le disposizioni del Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, n. 491, e stabilisce altri provvedimenti per la bonifica dell'Agro Romano.

27 aprile 1919, n. 661. — Che reca un'aggiunta all'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per l'incremento della produzione zootecnica nazionale.

8 maggio 1919, n. 715. — Che fissa i ruoli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, nonché del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

15 maggio 1919, n. 818. — Che detta norme per la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro, stabilendo inoltre le penalità per le contravvenzioni ai regolamenti medesimi.

15 maggio 1919, n. 819. — Recante provvedimenti contro la fillossera.

15 maggio 1919, n. 820. — Che estende alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo di irrigazione il concorso dello Stato, stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 10 gennaio 1915, numero 107, ed autorizza altresì la pubblicazione di un nuovo testo unico sui consorzi e le opere di irrigazione.

25 maggio 1919, n. 906. — Che estende le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141, e n. 142, e 16 luglio 1914, n. 679, circa il personale degli istituti di secondo grado delle scuole medie governative, agli insegnanti di alcune materie nella Regia Scuola mineraria di Caltanissetta.

19 giugno 1919, n. 1192. — Che sostituisce l'articolo 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, relativamente alla composizione e alle

attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'Agro Romano.

22 giugno 1919, n. 1190. — Che apporta modificazioni alla legge 21 marzo 1904, n. 140, relativamente al credito agrario per la Basilicata, autorizzandosi altresì a riunire in testo unico tutte le disposizioni riguardanti l'esercizio del credito medesimo.

22 giugno 1919, n. 1242. — Che autorizza gli istituti di credito fondiario ad accordare nelle regioni danneggiate dalla guerra mutui ipotecari per ricostruire e riparare fondi urbani e mettere in istato di coltivazione quelli rustici.

22 giugno 1919, n. 1322. — Relativo alla ricostituzione agraria del Montello, nella provincia di Treviso, devastato dalla guerra.

6 luglio 1919, n. 1276. — Che stabilisce, a carico degli inquilini di case e di appartamenti e dei conduttori di locali adibiti ad uso di ufficio, un supplemento mensile di pigione pel servizio di portierato.

6 luglio 1919, n. 1324. — Che ai componenti della Commissione di vigilanza per l'Agro Romano, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1192, aggiunge un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti.

8 luglio 1919, n. 1275. — Che fissa gli stipendi del personale delle Regie scuole industriali.

15 agosto 1919, n. 1514. — Che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parti di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali.

17 agosto 1919, n. 1710. — Che stabilisce il trattamento economico ed altri provvedimenti per il personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

25 agosto 1919, n. 1580. — Che stabilisce il trattamento economico per il personale delle Regie scuole superiori di agricoltura e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali e reca inoltre aumento di dotazioni per la sperimentazione agraria.

2 settembre 1919, n. 1633. — Recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria.

2 settembre 1919, n. 1658. — Che aggiunge ai componenti della Commissione di vigilanza per l'Agro Romano un rappresentante della provincia di Roma.

2 settembre 1919, n. 1759. — Che stabilisce norme circa l'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore.

28 settembre 1919, n. 1933. — Concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali.

2 ottobre 1919, n. 1793. — Che stabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro.

2 ottobre 1919, n. 1794. — Che stabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura.

2 ottobre 1919, n. 2011. — Che reca norme complementari al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, circa l'obbligo dei proprietari ed affittuari di tenute nella provincia di Roma, comprendenti zone pascolive esuberanti, di affittarle o di vendere le erbe a possessori di armenti bovini o greggi ovini.

2 ottobre 1919, n. 2013. — Che costituisce l'Istituto italiano per il commercio internazionale, stabilendone l'ordinamento.

2 ottobre 1919, n. 2014. — Che stabilisce non potersi estendere oltre la fine dell'anno agrario 1919-20 la proroga dei contratti agrari prescritta dalla prima parte dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871.

12 ottobre 1919, n. 2215. — Che autorizza il Banco di Sicilia ad assumere il servizio di cassa di risparmio nelle provincie siciliane e nelle città di Roma, Genova, Milano e Trieste.

19 ottobre 1919, n. 2214. — Che detta norme circa l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

23 ottobre 1919, n. 2084. — Che chiama l'Ispettore generale delle foreste a far parte, come membro di diritto, del Comitato del personale forestale, del Consiglio superiore delle foreste e del suo Comitato tecnico.

9 novembre 1919, n. 2297. — Che estende alcune disposizioni delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano ad altri comprensori di bonifica idraulica di prima categoria.

20 novembre 1919, n. 2363. — Che modifica la tabella E annessa al Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, riguardante il personale tecnico delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

25 novembre 1919, n. 2509. — Che autorizza il ministro per l'industria, commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.

27 novembre 1919, n. 2262. — Che autorizza i ministri dell'industria e dell'agricoltura a nominare ai posti vacanti, nei ruoli del personale dei rispettivi Ministeri, concorrenti dichiarati idonei nei concorsi banditi in applicazione dei Regi decreti 2 ottobre 1919, nn. 1793 e 1794.

27 novembre 1919, n. 2408. — Che accorda agli ufficiali combattenti, già collocati o da collocarsi in congedo, assegni speciali per completare

gli studi; per compiere la pratica presso ditte industriali o per riprendere la propria attività.

30 dicembre 1919, n. 2508. — Che proroga il termine dell'articolo 4 di quello 2 ottobre 1919, n. 1793, relativamente alle promozioni del personale nell'Amministrazione centrale della industria, commercio e lavoro.

30 dicembre 1919, n. 2612. — Che proroga il termine di cui all'articolo unico del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2262, concernente la nomina ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria e della agricoltura.

4 gennaio 1920, n. 6. — Che reca norme complementari a quello 2 ottobre 1919, n. 2014, circa la proroga dei contratti agrari.

4 gennaio 1920, n. 13. — Che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali, dettandosi altresì norme per la determinazione del prezzo di abbonamento dei giornali stessi.

4 gennaio 1920, n. 15. — Che eleva il contributo sulla produzione della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

4 gennaio 1920, n. 38. — Contenente disposizioni per la concessione di mutui di favore alle provincie ed ai comuni per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani.

25 gennaio 1920, n. 50. — Che stabilisce la revisione dei contratti interceduti fra comuni e privati esercenti di gazometri per il servizio del gas.

29 gennaio 1920, n. 115. — Che proroga la validità di alcuni provvedimenti relativi all'esercizio delle assicurazioni.

1° febbraio 1920, n. 117. — Che demanda all'Opera nazionale per i combattenti l'aggiudicazione degli speciali assegni agli ufficiali combattenti.

26 febbraio 1920, n. 239. — Che proroga i termini di cui all'articolo 13 del Regio decreto legge 25 gennaio 1920, n. 50, per la fissazione dei prezzi massimi del gas e del coke.

26 febbraio 1920, n. 313. — Che proroga il termine di cui ai Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2262, e 30 dicembre 1919, n. 2612, concernenti le nomine ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura.

7 marzo 1920, n. 230. — Concernente il riassetto del servizio geologico con ordinamento tecnico autonomo a norma dell'articolo 8 lettera c) del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794.

7 marzo 1920, n. 279. — Che estende a tutti i titolari di brevetti le facilitazioni concesse in materia di privativa industriale dai trattati di

pace di Versaglia e di San Germano e proroga temporaneamente le licenze d'uso concesse con disposizioni eccezionali durante la guerra.

7 marzo 1920, n. 311. — Che stabilisce i limiti di applicazione del primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, circa la revisione dei contratti pel servizio del gas.

7 marzo 1920, n. 314. — Che autorizza il Governo a modificare la composizione e la competenza della Commissione di vigilanza per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano.

6 aprile 1920, n. 405. — Concernente la limitazione del numero delle pagine dei giornali, e del consumo della carta.

15 aprile 1920, n. 577. — Che stabilisce un contributo fisso per ogni capo bovino sottoposto e macellazione, devolvendone il provento alla tutela ed all'incremento del patrimonio zootecnico nazionale.

18 aprile 1920, n. 583. — Che autorizza la Società anonima « Credito fondiario sardo » ad esercitare il credito stesso in tutto il Regno.

22 aprile 1920, n. 507. — Contenente disposizioni circa il prezzo di vendita dei giornali.

22 aprile 1920, n. 514. — Concernente il trattamento economico del personale insegnante e di segreteria della Regia scuola mineraria di Caltanissetta.

22 aprile 1920, n. 515. — Recante provvedimenti per la coltivazione delle terre.

22 aprile 1920, n. 516. — Recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di associazioni di lavoratori della terra.

22 aprile 1920, n. 578. — Concernente il prosieguo delle operazioni riguardanti i beni ex-adempribili di cui agli articoli 26 e 27 del Testo unico 10 novembre 1907, n. 844, delle leggi per la Sardegna.

2 maggio 1920, n. 698. — Che autorizza la creazione di un Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma.

4 maggio 1920, n. 661. — Che autorizza la costituzione di un Consorzio di casse di risparmio e di banche popolari nel Veneto per l'esercizio del credito agrario nelle Venezia.

2 giugno 1920, n. 773. — Contenente disposizioni per le nomine ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura.

6 giugno 1920, n. 881. — Che istituisce presso il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari una Commissione per la revisione degli enti di consumo.

7 giugno 1920, n. 775. — Che estende e disciplina le funzioni della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

7 giugno 1920, n. 776. — Che stabilisce la partecipazione dell'ispettore generale forestale, come membro di diritto, a Commissioni e Consigli dei quali fanno parte uno o più ispettori forestali.

7 giugno 1920, n. 777. — Che stabilisce la tabella organica ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

7 giugno 1920, n. 779. — Che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendente dal Ministero per l'agricoltura.

23 giugno 1920, n. 899. — Relativo alla costituzione della normale amministrazione dell'Unione militare.

1° luglio 1920, n. 1132. — Che revoca quello 2 ottobre 1919, n. 2013, costituente l'Istituto italiano per il commercio internazionale.

4 luglio 1920, n. 985. — Che abroga l'articolo 5 di quello 29 gennaio 1920, n. 115, concernente le imprese di assicurazione.

3 settembre 1920, n. 1337. — Che devolve all'Opera nazionale per i combattenti alcune somme stanziare nei bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per il lavoro, per la concessione di speciali assegni agli ufficiali smobilitati.

26 settembre 1920, n. 1781. — Che abroga l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1904, concernente la determinazione del prezzo di vendita del citrato di calcio, e detta norme per regolare la liquidazione del saldo avere dei depositanti dell'esercizio 1915-16 della Camera agrumaria.

5 ottobre 1920, n. 1491. — Che reca disposizioni a favore dei possessori di armenti ovis nella provincia di Roma.

5 ottobre 1920, n. 1492. — Che sopprime il posto di ispettore generale nel ruolo del personale forestale ed aumenta di uno il numero dei posti di ispettore superiore nel ruolo stesso.

8 ottobre 1920, n. 1465. — Che reca norme per la composizione delle Commissioni provinciali e centrale di cui al Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515, contenente provvedimenti per la coltivazione delle terre e stabilisce altresì le attribuzioni e la competenza delle Commissioni stesse.

8 ottobre 1920, n. 1606. — Che proroga e modifica il decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, relativamente alla essiccazione di prodotti agricoli alimentari.

7 novembre 1920, n. 1564. — Che regola la oblazione per le contravvenzioni in materia di collocamento nel Regno e assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e fissa la misura della percentuale agli scopritori di tali contravvenzioni e le pene contro i con-

traffattori delle marche per il versamento dei contributi assicurativi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

7 novembre 1920, n. 1638. — Che stabilisce norme circa la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e commercio e l'istituzione e le funzioni degli addetti commerciali.

7 novembre 1920, n. 1667. — Che costituisce in ente autonomo la Scuola superiore di commercio. Fondazione Revoltella di Trieste.

18 novembre 1920, n. 1768. — Che abroga il decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei Paesi nemici.

16 dicembre 1920, n. 1864. — Che stabilisce norme per la valutazione dei titoli e valori nei bilanci delle società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie e degli enti morali in genere, per l'esercizio 1920.

30 dicembre 1920, n. 1928. — Che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 di quello 2 maggio 1920, n. 698, concernente la istituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio.

30 dicembre 1920, n. 1942. — Che proroga i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia.

13 gennaio 1921, n. 14. — Che abroga le disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto 6 aprile 1920, n. 405, circa la limitazione di superficie di manifesti murali.

13 gennaio 1921, n. 82. — Che modifica gli articoli 1 e 2 di quello 7 marzo 1920, n. 230, concernente il riordinamento dell'Ufficio geologico.

20 gennaio 1921, n. 33. — Che sopprime i contributi sulla produzione della carta, dei cartoni e cartoncini di qualsiasi specie.

20 gennaio 1921, n. 108. — Che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri.

23 gennaio 1921, n. 52. — Relativo alla espropriazione di fondi dell'Agro romano per costruzione di centri di colonizzazione e che autorizza la compilazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro stesso.

30 gennaio 1921, n. 39. — Recante disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria che, senza loro colpa o negligenza, non si trovino in regola col versamento dei contributi dovuti durante l'anno 1920.

3 febbraio 1921, n. 663. — Che dà facoltà al Ministero delle finanze di limitare o comunque di regolare la importazione delle merci identiche o similari a quelle che saranno cedute al

Governo italiano dagli Stati ex-nemici in conto riparazioni danni di guerra.

27 febbraio 1921, n. 363. — Che abroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1389, circa il divieto di commercio in pelli gregge e conciate, nonchè in filati e tessuti di cotone e di canapa.

3 aprile 1921, n. 331. — Che proroga i contratti di locazione di appartamenti o di case da abitazione, contemplati dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, dell'articolo 1 del decreto n. 477, del 1920, e stabilisce altresì nuove norme per le locazioni dei negozi.

3 aprile 1921, n. 474. — Che abroga le disposizioni di quello 6 aprile 1920, n. 405, relative al numero delle pagine dei giornali ed alla superficie dei manifesti.

7 aprile 1921, n. 399. — Che rinvia, per tutti i Collegi di probiviri, istituiti nel Regno, le elezioni parziali fissate col Regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1807.

28 aprile 1921, n. 645. — Che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite con il decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490.

9 giugno 1921, n. 806. — Che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

30 giugno 1921, n. 851. — Che proroga le disposizioni contenute nel decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, a favore dei portieri delle case per uso di abitazione o di ufficio.

17 luglio 1921, n. 956. — Che, in via transitoria, reca disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria, i quali, per speciali circostanze, non si trovino in regola col versamento dei contributi relativi.

17 luglio 1921, n. 1063. — Che proroga talune disposizioni del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, recante norme per i pagamenti da eseguirsi in oro effettivo, e modifica il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, circa la determinazione del corso ufficiale dell'oro.

21 luglio 1921, n. 1061. — Che proroga il termine di cui al decreto luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1653, ed al Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1771, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle provincie dell'ex-Stato Pontificio.

28 luglio 1921, n. 1032. — Che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativamente alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.

28 luglio 1921, n. 1097. — Che proroga i poteri delle Commissioni per l'impiego privato

istituite col decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490.

31 luglio 1921, n. 1098. — Che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri.

21 agosto 1921, n. 1235. — Che sospende la applicazione del regolamento 9 giugno 1921, numero 834, sulla nominatività obbligatoria dei titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente.

6 settembre 1921, n. 1288. — Che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre.

9 ottobre 1921, n. 1599. — Che dispone per l'erogazione del fondo carta, istituito con l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208.

16 ottobre 1921, n. 1604. — Che proroga di un anno i termini di cui all'articolo 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del Testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi.

16 ottobre 1921, n. 1657. — Che affida ad un Comitato l'amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria, con sede in Messina.

23 ottobre 1921, n. 1523. — Concernente l'adozione di provvedimenti in materia di occupazione di terre.

23 ottobre 1921, n. 1600. — Che proroga al 30 aprile 1922, le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, in quanto applicabili al servizio motoaratura di Stato.

30 ottobre 1921, n. 1601. — Che richiama in vigore, fino a tutto il 30 ottobre 1923, il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale.

12 novembre 1921, n. 1659. — Che estende alle nuove provincie le norme vigenti nel Regno circa i contratti agrari e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.

19 novembre 1921, n. 1605. — Concernente disposizioni in materia di combustibili liquidi.

19 novembre 1921, n. 1655. — Che dispone per la provvisoria ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia del 15 per cento degli estagli.

19 novembre 1921, n. 1669. — Concernente la istituzione di un Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.

19 novembre 1921, n. 1689. — Contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole.

19 novembre 1921, n. 1723. — Che reca provvedimenti a favore dell'economia montana.

19 novembre 1921, n. 1728. — Che modifica l'articolo 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni.

19 novembre 1921, n. 1798. — Che autorizza la costituzione di una sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

23 novembre 1921, n. 1671. — Concernente provvedimenti per sussidi nei casi di disoccupazione intermittente e di disoccupazione prolungata.

23 novembre 1921, n. 1672. — Che eleva il limite di retribuzione agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non operai delle aziende private.

24 novembre 1921, n. 1737. — Concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico.

24 novembre 1921, n. 1835. — Che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri enti in genere.

22 dicembre 1921, n. 2084. — Che revoca la autorizzazione concessa temporaneamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere i rischi di guerra della navigazione marittima.

22 dicembre 1921, n. 2112. — Che modifica quello 7 novembre 1920, n. 1638, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali.

29 dicembre 1921, n. 1889. — Che fissa il dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali.

5 gennaio 1922, n. 3. — Provvedimenti circa la concessione dei sussidi di disoccupazione.

5 gennaio 1922, n. 167. — Che abroga il decreto-legge luogotenenziale 18 luglio 1915, numero 112, relativo al divieto del trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili.

26 gennaio 1922, n. 116. — Che proroga il termine per il compimento, nella provincia di Sassari, delle operazioni di cui agli articoli 26

e 27 del Testo unico delle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844.

26 gennaio 1922, n. 303. — Concernente la compilazione dei bilanci degli enti locali per l'esercizio 1921.

2 febbraio 1922, n. 35. — Che estende a tutti i Comitati provinciali di conciliazione istituiti con Regio decreto 14 settembre 1919, numero 1726, le disposizioni del Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, sui contratti agrari.

12 febbraio 1922, n. 307. — Concernente la riforma dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie.

16 febbraio 1922, n. 334. — Che reca norme intese ad agevolare il credito a enti autonomi di consumo, a cooperative e loro consorzi.

19 febbraio 1922, n. 400. — Che abroga alcune disposizioni del decreto luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795, contenente provvedimenti per la lotta contro le arvicole.

1° marzo 1922, n. 199. — Concernente l'esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e di marzo.

12 marzo 1922, n. 279. — Concernente l'esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e di marzo.

13 marzo 1922, n. 282. — Che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032, concernente gli affitti dei negozi.

6 aprile 1922, n. 408. — Che proroga il termine di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1889, relativo al dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata in rotoli, destinata ai giornali.

6 aprile 1922, n. 544. — Che estende al personale delle Regie scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura ed a quello delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali le disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1185, relativo al premio di cointeressenza per l'esercizio 1920-21.

25 aprile 1922, n. 557. — Che proroga il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

10 agosto 1922, n. 1171. — Che stabilisce un aumento dei dazi doganali per le merci provenienti da paesi che non accordino alle merci italiane la parità di trattamento.

16 agosto 1922, n. 1166. — Contenente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque.

16 agosto 1922, n. 1207. — Che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali mandamentali

per i fitti dei negozi in ordine alla tutela dell'avviamento commerciale.

16 agosto 1922, n. 1322. — Che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

21 agosto 1922, n. 1210. — Contenente provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato.

29 agosto 1922, n. 1211. — Che reca provvedimenti in materia di concessione delle terre a favore di enti od associazioni agrarie.

17 ottobre 1922, n. 1381. — Che proroga gli effetti del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616, relativo ai diritti per la verifica periodica dei pesi e delle misure.

17 ottobre 1922, n. 1442. — Che reca disposizioni per l'ente previsto dal Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, per l'esercizio delle riassicurazioni.

23 ottobre 1922, n. 1375. — Che reca disposizioni aggiuntive alla legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale di Stato.

27 ottobre 1922, n. 1479. — Che modifica quello 21 aprile 1919, n. 603, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

27 ottobre 1922, n. 1528. — Concernente il riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro.

29 ottobre 1922, n. 1458. — Concernente la composizione della Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

29 ottobre 1922, n. 1478. — Che abroga le norme contenute nella legge 2 aprile 1922, numero 474, relative alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

29 ottobre 1922, n. 1529. — Che stabilisce norme per la registrazione delle organizzazioni professionali.

29 ottobre 1922, n. 1530. — Che dispone la soppressione della Commissione centrale per la revisione delle cooperative e degli enti di consumo istituita col Regio decreto-legge 6 giugno 1920, n. 881.

29 ottobre 1922, n. 1531. — Che aumenta il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

14 novembre 1922, n. 1437. — Che provvede alla revisione dei canoni degli affitti di fondi rustici per l'annata 1922-23 e alla soppressione delle Commissioni mandamentali arbitrali per le vertenze agrarie.

16 novembre 1922, n. 1639. — Che proroga le disposizioni dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

3 dicembre 1922, n. 1583. — Che estende parte delle disposizioni del Regio decreto-legge 14 novembre 1922, n. 1437, sui canoni in denaro nelle locazioni di fondi rustici, ai contratti conclusi anche dopo il 30 giugno 1918 e a quelli di affittanze collettive.

3 dicembre 1922, n. 1584. — Con cui si costituisce un « Parco nazionale » presso il gruppo del « Gran Paradiso » nelle Alpi Graie.

3 dicembre 1922, n. 1702. — Che autorizza gli istituti esercenti il credito fondiario nel Regno a compiere operazioni anche in paesi esteri.

3 dicembre 1922, n. 1750. — Che fonda in Catania un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

3 dicembre 1922, n. 1803. — Che abroga le disposizioni portate dal decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento e alla riproduzione.

28 dicembre 1922, n. 1824. — Col quale è autorizzata la concessione di anticipazioni per complessive lire 10,000,000 alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari.

7 gennaio 1923, n. 206. — Che autorizza la ulteriore spesa di lire 600,000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Rio de Janeiro.

11 gennaio 1923, n. 205. — Che reca provvedimenti a favore degli studenti del libero Istituto superiore di studi commerciali in Palermo.

11 gennaio 1923, n. 237. — Che reca provvedimenti temporanei per la Cassa nazionale di maternità.

11 gennaio 1923, n. 252. — Concernente l'abrogazione delle norme relative alla concessione delle terre.

11 gennaio 1923, n. 264. — Con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.

11 gennaio 1923, n. 265. — Col quale cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, numero 110; recante norme per disciplinare la macellazione dei suini.

11 gennaio 1923, n. 266. — Che proroga al 31 dicembre 1923 il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dello Stato Pontificio.

15 gennaio 1923, n. 363. — Che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale di Stato.

4 febbraio 1923, n. 315. — Che vieta l'abbattimento degli olivi nella provincia di Porto Maurizio e la spedizione della legna di olivo dal territorio della provincia stessa.

8 febbraio 1923, n. 430. — Che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali.

8 febbraio 1923, n. 437. — Relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle società per azioni, delle opere pie, delle casse di risparmio, dei Monti di Pietà e di altri enti morali pubblici.

8 febbraio 1923, n. 501. — Contenente disposizioni per l'industria e il commercio, delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.

8 febbraio 1923, n. 502. — Che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato a favore rispettivamente della esposizione nazionale di fotografia, ottica e cinematografia che avrà luogo a Torino e della Fiera campionaria di Padova per l'anno 1923.

8 febbraio 1923, n. 556. — Che regifica l'Istituto commerciale pareggiato di Carrara.

11 febbraio 1923, n. 432. — Che reca modificazioni a quello 29 agosto 1917, n. 1450, ed alla legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

8 marzo 1923, n. 554. — Che autorizza la spesa di lire 200 mila per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale scientifica ed industriale d'igiene di Strasburgo.

8 marzo 1923, n. 616. — Che apporta modificazioni a quello 21 aprile 1919, n. 603, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

8 marzo 1923, n. 633. — Che reca norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

8 marzo 1923, n. 690. — Che proroga l'assegnazione delle indennità caro-viveri al personale delle scuole industriali e commerciali.

8 marzo 1923, n. 694. — Che autorizza le Casse di risparmio ordinarie a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

15 marzo 1923, n. 692. — Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.

15 marzo 1923, n. 748. — Che apporta modificazioni al Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818.

15 marzo 1923, n. 836. — Concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglia al valore militare.

22 marzo 1923, n. 771. — Che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicoltori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza.

22 marzo 1923, n. 837. — Concernente il trasferimento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei contratti di assicurazione sulla vita, con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia.

22 aprile 1923, n. 1047. — Contenente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nelle Calabrie.

29 aprile 1923, n. 966. — Riflettente l'esercizio delle assicurazioni private.

7 giugno 1923, n. 1364. — Contenente norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi emessi a norma di legge dalle provincie, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente, e la conversione dei titoli stessi da una specie all'altra.

7 giugno 1923, n. 1450. — Che proroga i termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, o dall'articolo 42 della legge stessa per la emanazione del Testo unico delle leggi sulla pesca e sui pescatori.

14 giugno 1923, n. 1256. — Che modifica l'articolo 7 del Regio decreto 29 aprile 1923, numero 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

14 giugno 1923, n. 1445. — Che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno.

23 giugno 1923, n. 1428. — Che proroga la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 64 della legge 20 marzo 1913 relativa alla negoziazione alle grida nelle Borse del Regno.

8 luglio 1923, n. 1581. — Circa il nuovo ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano.

11 luglio 1923, n. 1545. — Modificazioni al Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della nazione più favorita.

6 settembre 1923, n. 2381. — Recupero obbligatorio degli oli leggeri dai gas-luce e dai catrami.

6 settembre 1923, n. 2044. — Concernente l'amministrazione provvisoria dell'Unione cooperativa di Milano.

10 settembre 1923, n. 2023. — Che reca disposizioni relative al prezzo delle locazioni dei fondi rustici.

24 settembre 1923, n. 2272. — Che modifica l'articolo 7 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

7 ottobre 1923, n. 2282. — Recante modificazioni alle disposizioni in materia di incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia.

7 ottobre 1923, n. 2283. — Recante norme per gli assegni circolari.

15 ottobre 1923, n. 2314. — Che reca nuove disposizioni per il riordinamento e la sistemazione finanziaria della Camera agrumaria di Messina.

21 ottobre 1923, n. 2472. — Che modifica l'articolo 6 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.

21 ottobre 1923, n. 2479. — Che modifica il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1759, relativo alle associazioni agrarie di mutua assicurazione.

21 ottobre 1923, n. 2726. — Che reca modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

31 ottobre 1923, n. 2470. — Modificazioni alla convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, per la istituzione della Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro.

29 novembre 1923, n. 2926. — Recante norme per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo ed a loro consorzi.

2 dicembre 1923, n. 2653. — Modifiche al Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657, relativo all'Amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Messina.

2 dicembre 1923, n. 2686. — Norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato.

2 dicembre 1923, n. 2688. — Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

2 dicembre 1923, n. 2729. — Norme relative alla vendita dell'agrocotto.

16 dicembre 1923, n. 2740. — Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.

30 dicembre 1923, n. 2927. — Modificazioni allo statuto dell'ente nazionale per le industrie turistiche.

30 dicembre 1923, n. 3152. — Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

24 gennaio 1924, n. 168. — Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, col quale fu istituito il Parco nazionale del Gran Paradiso.

24 gennaio 1924, n. 179. — Istruzione professionale nelle scuole annesse agli istituti di ricovero e di patronato dei ciechi.

24 gennaio 1924, n. 215. — Termini per la esecuzione di alcune disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia nonchè del relativo regolamento.

24 gennaio 1924, n. 216. — Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'economia nazionale.

24 gennaio 1924, n. 269. — Modificazioni al Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, relativo al servizio degli addetti commerciali.

26 febbraio 1924, n. 346. — Agevolezze fiscali per l'industria estrattiva del carbone nell'Istria.

7 marzo 1924, n. 496. — Circa la validità della firma del liquidatore del Credito fondiario nazionale in Palermo.

20 marzo 1924, n. 533. — Che reca modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

20 marzo 1924, n. 635. — Che proroga i termini stabiliti dalla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

23 marzo 1924, n. 622. — Assegnazione annua nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche diretti a promuovere il progresso scientifico e tecnico dell'industria.

3 aprile 1924, n. 534. — Per la scuola professionale dei giovani contadini e per i corsi temporanei per i contadini adulti.

4 maggio 1924, n. 746. — Proroga del Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, concernente le norme per la fornitura del gas.

4 maggio 1924, n. 747. — Devoluzione alla Società umanitaria del fondo residuale per contributi volontari esistente presso la « Cassa di soccupazione per operai meccanici e metallurgici ».

4 maggio 1924, n. 748. — Modificazioni al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, riguardante il regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione degli oli minerali.

4 maggio 1924, n. 754. — Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

4 maggio 1924, n. 814. — Recante provvedimenti integrativi in materia di credito agrario.

8 maggio 1924, n. 750. — Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.

8 maggio 1924, n. 752. — Soppressione del contributo annuale al Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.

15 maggio 1924, n. 749. — Ordinamento dell'istruzione media commerciale.

18 maggio 1924, n. 753. — Provvedimenti per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse.

23 maggio 1924, n. 838. — Esenzione doganale per talune specie di macchine agrarie.

23 maggio 1924, n. 921. — Modificazioni al titolo III (credito peschereccio) della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

23 maggio 1924, n. 923. — Riordinamento della miniera erariale di Idria.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Poste.

31 ottobre 1915, n. 1601, concernente il prelevamento di lire 340,000 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle casse di risparmio medesime.

10 agosto 1916, n. 1370, concernente le ritenute sugli stipendi delle rate di credito dovute dai soci alla Cooperativa nazionale fra impiegati ed agenti postali, telegrafici e telefonici.

20 agosto 1916, n. 1371, concernente la iscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 in conto della prima annualità autorizzata dalla legge 16 luglio 1914, n. 745, per la costruzione di edifici postali telegrafici a Campobasso, Casal Monferrato, ecc.

6 settembre 1917, n. 1451, riguardante la istituzione di un servizio di conti correnti ed assegni postali.

9 febbraio 1919, n. 243, concernente l'estensione del servizio telefonico ai comuni che ne sono sprovvisti.

27 marzo 1919, n. 578, norme per la franchigia postale e telegrafica.

27 aprile 1919, n. 720. — Norme per l'assunzione del personale femminile di commutazione dei telefoni dello Stato.

10 agosto 1919, n. 1583, recante modificazioni al quadro III della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515.

21 settembre 1919, n. 1845, riguardante le proroghe delle concessioni telefoniche in regioni danneggiate dalla guerra.

4 novembre 1919, n. 2324, relativo alla modificazione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 243 del 9 febbraio 1919, riguardante i mutui alle provincie per collegamenti telefonici.

27 novembre 1919, n. 2441, recante disposizioni per il funzionamento temporaneo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, del Consiglio di amministrazione e di disciplina della Commissione disciplinare centrale e delle Com-

missioni di cui all'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1920, n. 680, e all'articolo 37 del regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

11 marzo 1920, n. 316, riguardante le modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche e telefoniche.

29 aprile 1920, n. 581, che modifica l'articolo 28 del regio decreto 11 marzo 1920, n. 316, relativo alle tariffe del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

29 ottobre 1920, n. 1603, recante l'aumento delle retribuzioni alle telefoniste ausiliarie in modificazione al regio decreto 27 aprile 1919, n. 720.

25 gennaio 1921, n. 44, recante modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche.

27 febbraio 1921, n. 149, che modifica il regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1862, relativo ai termini stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'espletamento dei lavori inerenti alla dispensa dal servizio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

31 marzo 1921, n. 507, recante modificazioni al regio decreto 25 gennaio 1921, n. 44, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche interne.

7 aprile 1921, n. 510, che proroga i poteri della Commissione per l'esame delle controversie in materia di appalti e forniture dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

26 agosto 1921, n. 1295, che proroga i termini dell'articolo 55 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nei riguardi del personale postale telegrafico e telefonico.

23 novembre 1921, n. 1824, che apporta modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche interne.

29 dicembre 1921, n. 2010, che reca provvedimenti economici per i ricevitori postali telegrafici, fonotelegrafici e telefonici per i supplenti in servizio nelle Ricevitorie per i portatelettere rurali ed i procaccia a piedi.

19 gennaio 1922, n. 42, relativo allo stanziamento di fondi per far fronte alle spese dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione della Conferenza internazionale di Genova.

1° febbraio 1922, n. 46, contenente disposizioni circa la proroga dei termini per il procedimento di esonero del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

1° febbraio 1922, n. 106, che autorizza la spesa straordinaria di lire 150 milioni per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza dell'elettrificazione di linee ferroviarie.

7 dicembre 1922, n. 1751, che reca modificazioni all'articolo 3 della legge 20 agosto 1921,

n. 1133, relativo ad autorizzazione straordinaria di spese urgenti per opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici.

17 dicembre 1922, n. 1749, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telefonici italiani e per regolare il servizio telegrafico fra i due Stati.

18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-sociale.

2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce le misure della tassa fissa del registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima.

2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

2 settembre 1923, n. 2142, che stabilisce la ripartizione della spesa per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione di linee ferroviarie.

2 settembre 1923, n. 2221, che consente e regola la partecipazione dell'Italia alla costituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali.

2 dicembre 1923, n. 2739, che concede i fondi per i lavori di impianto della centrale telefonica automatica di Torino.

13 dicembre 1923, n. 2924, relativo alla concessione di fondi per gli impianti telefonici urbani di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano.

20 dicembre 1923, n. 2995, riguardante lo stanziamento di fondi per la partecipazione dell'Italia al Congresso postale universale e alla Conferenza internazionale telegrafica e radio-telegrafica.

27 febbraio 1924, n. 360, relativo alla franchigia telegrafica durante il periodo elettorale.

27 febbraio 1924, n. 454, che reca le norme per il pagamento dei crediti iscritti su libretti delle Casse di risparmio postali caduti in successione.

20 marzo 1924, n. 502, che proroga al 1° maggio 1924 l'attuazione della riforma nel servizio dei vaglia postali disposta con Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2376.

20 marzo 1924, n. 503, che estende ad alcuni uffici postali del Regno il servizio dei pacchi da oltre 5 fino a 10 chilogrammi.

1° maggio 1924, n. 655, che reca modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 27 settembre 1923, n. 1067, e

27 settembre 1923, n. 2351, relativi alle comunicazioni senza filo.

1° maggio 1924, n. 725, che proroga al 30 giugno 1924 i termini fissati dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2808, per l'applicazione dei provvedimenti riguardanti la revisione delle assunzioni, sistemazioni e passaggi del personale postale telegrafico e telefonico.

4 maggio 1924, n. 837, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399, concernente la facoltà di concedere ad enti pubblici, a società od a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato.

Marina mercantile.

27 aprile 1915, n. 569, e 28 ottobre 1915, n. 1590. — Provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova.

10 agosto 1916, n. 1031. — Provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.

8 ottobre 1916, n. 1491. — Provvedimenti relativi al porto di Genova.

5 novembre 1916, n. 1661. — Provvedimenti relativi al credito navale.

23 novembre 1916, n. 1741. — Modificazione all'articolo 59 della legge 22 giugno 1913, n. 797, sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

21 gennaio 1917, n. 238. — Provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.

6 maggio 1917, n. 783. — Provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri.

26 agosto 1917, n. 1917. — Facilitazioni in materia di credito navale.

14 febbraio 1918, n. 386. — Provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico dell'Adriatico e dell'Ionio.

9 maggio 1918, n. 742. — Compenso di costruzione ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente ai trasporti di merce e costruiti nei cantieri nazionali.

18 agosto 1918, n. 1149. — Provvedimenti a favore della marina mercantile.

18 agosto 1918, n. 1599. — Applicazione dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, numero 1661, e 26 agosto 1917, relativi all'esercizio del credito navale.

12 settembre 1918, n. 1551. — Aggiunta di un capoverso all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, relativo al compenso di costruzione ai piroscafi in legno.

15 dicembre 1918, n. 1958. — Nuove norme per la liquidazione degli assegni a favore degli iscritti marittimi, loro vedove ed orfani della Cassa invalidi della marina mercantile.

30 marzo 1919, n. 502. — Emendamenti ed aggiunte al decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, circa provvedimenti a favore della marina mercantile.

30 agosto 1919, n. 1712. — Provveditorato al porto di Venezia.

2 ottobre 1919, n. 1849. — Aspiranti alla patente di capitano di lungo corso.

2 ottobre 1919, n. 2090. — Applicazione agli oggetti raccolti in mare durante la guerra delle norme degli articoli 125 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

26 ottobre 1919, n. 1996. — Erezione in ente morale della Cassa invalidi della marina mercantile costituita ai termini dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 767, stabilendo gli scopi e l'ordinamento.

27 novembre 1919, n. 2242. — Abrogazione di alcuni decreti luogotenenziali riguardanti la navigazione mercantile.

27 novembre 1919, n. 2320. — Soppressione dei Regi commissari nei porti di Genova, Napoli, Civitavecchia e Livorno.

27 novembre 1919, n. 2349. — Passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari.

15 marzo 1920, n. 305. — Istituzione di un nuovo posto di sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'industria e del commercio per la marina mercantile.

21 marzo 1920, n. 304. — Soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

22 luglio 1920, n. 1137. — Consiglio d'amministrazione e disciplina per il personale facente parte dei ruoli organici costituiti dal Regio decreto-legge 23 aprile 1919, n. 669.

29 luglio 1920, n. 1135. — Derequisizione delle navi.

29 luglio 1920, n. 1136. — Provveditorato al porto di Venezia.

5 agosto 1920, n. 1267. — Autorizzazione al ministro per l'industria e commercio di aumentare le tariffe di trasporto per le linee di navigazione sovvenzionate.

23 settembre 1920, n. 1398. — Fornitura dei carbonili alle navi nei porti italiani.

7 novembre 1920, n. 1639. — Ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile.

7 novembre 1920, n. 1668. — Proroga al 30 giugno 1921 del termine per l'emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

2 dicembre 1920, n. 1784. — Conto corrente istituito fra il Ministero del tesoro e quello della marina per i servizi del traffico marittimo.

5 dicembre 1920, n. 1786. — Impianto di apparecchi radiotelegrafici a bordo delle navi mercantili.

13 gennaio 1921, n. 31. — Derequisizione delle navi mercantili.

27 gennaio 1921, n. 84. — Composizione Consiglio superiore marina mercantile.

31 marzo 1921, n. 366. — Estensione ai territori della Venezia Giulia di taluni provvedimenti legislativi già esistenti per la marina mercantile nazionale.

7 aprile 1921, n. 477. — Prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze di carico emesse anteriormente al 1° settembre 1914 nei territori annessi al Regno.

25 settembre 1921, n. 1336. — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

16 ottobre 1921, n. 1587. — Riscatto dell'indennità da parte degli equipaggi mercantili contro gli infortuni.

30 dicembre 1921, n. 2015. — Requisizione delle navi mercantili.

19 gennaio 1922, n. 13. — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

16 novembre 1922, n. 1459. — Istituzione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

21 dicembre 1922, n. 1719. — Conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della marina per i servizi del traffico marittimo.

8 febbraio 1923, n. 323. — Norme per la matricolazione della gente di mare.

8 febbraio 1923, n. 338. — Termine per ricorrere alla Commissione arbitrale istituita col decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 844.

22 marzo 1923, n. 879. — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

29 marzo 1923, n. 884. — Modifica al decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

26 aprile 1923, n. 999. — Inibizione dell'esercizio della navigazione ai marittimi resisi colpevoli del reato di diserzione.

26 aprile 1923, n. 1045. — Convenzioni stipulate con le società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

26 aprile 1923, n. 1153. — Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 gennaio 1916, numero 71.

7 giugno 1923, n. 1325. — Norme per l'imposizione del nome alle navi mercantili.

10 settembre 1923, n. 2056. — Condizioni che possono essere imposte a società anonime acquirenti di navi dello Stato.

10 settembre 1923, n. 2144. — Demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni.

6 dicembre 1923, n. 2931. — Estensione al piroscafo « Manzoni » delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

16 dicembre 1923, n. 2794. — Norme per la vendita delle navi all'estero.

31 dicembre 1923, n. 3151. — Liquidazione dei compensi stabiliti dal decreto-legge 30 marzo 1919, n. 502.

24 febbraio 1924, n. 455. — Trasferimento del Commissariato per i servizi della marina mercantile al Ministero delle poste e dei telegrafi.

1° marzo 1924, n. 550. — Nomina di un Regio commissario per i magazzini generali di Trieste.

27 marzo 1924, n. 530. — Proroga del termine per la revisione delle tasse e soprattasse di ancoraggio.

10 aprile 1924, n. 531. — Aggiunte al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sui provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

10 aprile 1924, n. 532. — Riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

Ferrovie.

28 novembre 1907, n. 801. — Tariffe e condizioni di trasporto di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

10 giugno 1909, n. 413. — Tariffe e condizioni di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

15 luglio 1909, n. 565. — Applicazione al tronco Poggio Rusco-Revere della linea ferroviaria Verona-Bologna delle disposizioni della legge 7 febbraio 1901, n. 44.

3 marzo 1910, n. 182. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

21 aprile 1910, n. 195. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie complementari della Sicilia.

2 giugno 1910, n. 295. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

21 luglio 1910, n. 567. — Riduzione del prezzo stabilito dalla tariffa speciale per il trasporto di giornali.

31 agosto 1910, nn. 632, 637. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

7 settembre 1910, nn. 672, 673, 701, 702, 703, 704. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

13 ottobre 1910, n. 750. — Proroga del termine per le riduzioni ferroviarie concesse in occasione della commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali.

27 novembre 1910, n. 953. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

23 febbraio 1911, n. 246. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

8 febbraio 1912, n. 177. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone sulle ferrovie dello Stato.

20 ottobre 1912, n. 1161. — Tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.

19 dicembre 1912, n. 1397. — Tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.

26 novembre 1914, n. 1426. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

25 luglio 1915, n. 1175. — Modificazione della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata.

23 dicembre 1915, n. 1901. — Provvedimenti di tariffe per i trasporti sulle ferrovie dello Stato a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

23 dicembre 1915, n. 1902. — Provvedimenti di tariffa per i trasporti di zolfo a Catania.

13 agosto 1917, n. 1393. — Approvazione dei regolamenti dei vari personali delle ferrovie dello Stato.

14 febbraio 1918, n. 366. — Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, e applicazione delle pene disciplinari per il personale delle ferrovie dello Stato.

1° agosto 1918, n. 1197. — Modificazione della legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

22 dicembre 1918, n. 2064. — Inscrizione del personale stabile e in prova delle ferrovie secondarie della Sicilia nei ruoli delle ferrovie dello Stato.

9 febbraio 1919, n. 206. — Aggiunte ai regolamenti del personale delle ferrovie dello Stato, relative al trattamento di pensione.

11 giugno 1919, nn. 913, 1023. — Provvedimenti economici per il personale delle ferrovie dello Stato.

17 giugno 1919, n. 1325. — Concessioni di viaggio ai giornalisti professionisti.

28 settembre 1919, n. 1805. — Elettrificazione delle ferrovie.

29 settembre 1919, n. 1837. — Concessioni di viaggio agli onorevoli senatori e deputati ed ex-deputati.

9 ottobre 1919, n. 2159. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

16 novembre 1919, n. 2120. — Norme per la ripartizione del fondo cointeressenza istituito col decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, numero 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

27 novembre 1919, n. 2319. — Norme per le promozioni in talune categorie del personale delle ferrovie dello Stato.

27 novembre 1919, n. 2321. — Istituzione di una Commissione per la sistemazione dei ferrovieri ex-combattenti ed avventizi che ne abbiano diritto ed abolizione dei giudizi riservati delle note informative.

27 novembre 1919, n. 2375. — Passaggi a livello sulle ferrovie dello Stato.

27 novembre 1919, n. 2460. — Modificazioni temporanee all'ordinamento delle ferrovie dello Stato.

28 dicembre 1919, n. 2557. — Facilitazioni ferroviarie ai ricevitori postelegrafonici e rispettive famiglie.

2 febbraio 1920, n. 130. — Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

4 marzo 1920, n. 280. — Disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie.

8 aprile 1920, n. 410. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

2 maggio 1920, n. 597. — Elettrificazione delle ferrovie.

2 maggio 1920, n. 598. — Provvedimenti economici a favore del personale navigante delle ferrovie dello Stato.

2 maggio 1920, n. 615. — Provvedimenti economici a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

1° settembre 1920, n. 1219. — Istituzione del posto di direttore generale nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e soppressione dei gradi e qualifiche di amministratore generale e direttore generale dell'esercizio.

7 settembre 1920, n. 1299. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1523. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1600. — Applicazione dei prezzi ridotti previsti dalla concessione speciale X ai viaggi degli emigranti e rimpatrianti stranieri che transitano sulle linee ferroviarie dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1602. — Accordo concluso a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 21 luglio 1920 relativo a deroghe temporanee delle disposizioni della convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.

7 novembre 1920, n. 1904. — Elevazione da 60 a 100 chilometri del limite di percorrenza dei biglietti di abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato.

18 novembre 1920, n. 1729. — Provvedimenti economici a favore del personale navigante delle ferrovie dello Stato.

25 novembre 1920, n. 1726. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie nelle nuove provincie.

9 dicembre 1920, n. 1817. — Soppressione della Direzione generale di combustibili e trasferimento del servizio carboni esteri alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

24 marzo 1921, n. 431. — Validità di alcuni decreti luogotenenziali recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

9 giugno 1921, n. 788. — Abolizione di alcune tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato.

16 giugno 1921, n. 931. — Facilitazioni di viaggio a favore di mutilati e invalidi di guerra, nonché delle famiglie dei caduti in guerra.

16 giugno 1921, n. 1021. — Facilitazioni di viaggio per compagnie teatrali, suonatori ambulanti, ecc.

21 agosto 1921, n. 1270. — Biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato.

19 settembre 1921, n. 1298. — Acquisto da parte delle ferrovie dello Stato di locomotori elettrici.

9 ottobre 1921, n. 1427. — Ripristino delle concessioni speciali e di biglietti per viaggi circolari.

28 ottobre 1921, n. 1524. — Modificazioni al Regio decreto 4 marzo 1920, n. 280, sull'uso razionale dei veicoli nelle ferrovie dello Stato.

12 novembre 1921, n. 1585. — Nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

15 dicembre 1921, n. 1857. — Abolizione del supplemento domenicale sui prezzi dei biglietti per viaggi sulle ferrovie dello Stato.

22 dicembre 1921, n. 1870. — Abrogazione del Regio decreto 27 aprile 1915, n. 569, e dei decreti luogotenenziali 28 ottobre 1915, n. 1590, e 8 ottobre 1916, n. 1491, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale dei servizi nel porto di Genova.

17 aprile 1922, n. 651. — Esecuzione dell'accordo concluso a Berna il 24 settembre 1921 fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe tempo-

ranee alle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.

25 aprile 1922, n. 741. — Termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

4 febbraio 1923, n. 316. — Spesa per la costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna.

18 marzo 1923, n. 744. — Spese di 180 milioni per costruzioni ferroviarie.

22 luglio 1923, n. 1631. — Prestazione del personale delle ferrovie dello Stato.

22 luglio 1923, n. 1720. — Esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe alla Convenzione del Gottardo 1909.

22 luglio 1923, n. 1818. — Trasporti a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra.

10 settembre 1923, n. 2097. — Variazioni alle tariffe per i trasporti di barbabietole, zucchero greggio e comune.

24 settembre 1923, n. 2123. — Modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

2 dicembre 1923, n. 2735. — Proroga dei termini di resa dei trasporti ferroviari.

16 dicembre 1923, n. 2740. — Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.

3 gennaio 1924, n. 1. — Interpretazione delle disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, circa la revisione delle assunzioni e sistemazioni in ruolo del personale dello Stato.

27 gennaio 1924, n. 172. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

27 gennaio 1924, n. 173. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

27 gennaio 1924, n. 174. — Unificazione della gestione delle ferrovie delle nuove provincie.

27 gennaio 1924, n. 203. — Assegnazione di fondi a cooperative edilizie ferroviarie dell'Alto Adige.

31 gennaio 1924, n. 171. — Applicazione del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, concernente pensioni a determinate categorie di personale delle ferrovie dello Stato.

3 febbraio 1924, n. 169. — Assegnazione di 400 milioni per spese ferroviarie.

9 marzo 1924, n. 419. — Appello contro sentenze riguardanti trasporti ferroviari.

13 marzo 1924, n. 526. — Assicurazione di personale delle ferrovie dello Stato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

23 marzo 1924, n. 469. — Corresponsione dell'indennità prevista dal Regio decreto 7 ot-

tobre 1923, n. 2306, agli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

23 marzo 1924, n. 498. — Integrazione di pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

23 marzo 1924, n. 499. — Assegni per malattia al personale delle ferrovie dello Stato.

27 aprile 1924, n. 556. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

Tabella B.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Decreti Reali concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste da convalidare dal Parlamento.

ESERCIZIO 1921-22.

10 luglio 1921, n. 1044, che autorizza la 1ª prelevazione.

20 agosto 1921, n. 1141, che autorizza la 2ª prelevazione.

21 agosto 1921, n. 1241, che autorizza la 3ª prelevazione.

24 agosto 1921, n. 1252, che autorizza la 4ª prelevazione.

19 settembre 1921, n. 1349, che autorizza la 5ª prelevazione.

19 settembre 1921, n. 1350, che autorizza la 6ª prelevazione.

19 settembre 1921, n. 1351, che autorizza la 7ª prelevazione.

19 settembre 1921, n. 1352, che autorizza la 8ª prelevazione.

9 ottobre 1921, n. 1538, che autorizza la 9ª prelevazione.

9 ottobre 1921, n. 1539, che autorizza la 10ª prelevazione.

23 ottobre 1921, n. 1540, che autorizza la 11ª prelevazione.

23 ottobre 1921, n. 1541, che autorizza la 12ª prelevazione.

23 ottobre 1921, n. 1542, che autorizza la 13ª prelevazione.

23 ottobre 1921, n. 1543, che autorizza la 14ª prelevazione.

28 ottobre 1921, n. 1595, che autorizza la 15ª prelevazione.

30 ottobre 1921, n. 1630, che autorizza la 16ª prelevazione.

30 ottobre 1921, n. 1629, che autorizza la 17ª prelevazione.

16 novembre 1921, n. 1694, che autorizza la 18ª prelevazione.

19 novembre 1921, n. 1717, che autorizza la 19ª prelevazione.

19 novembre 1921, n. 1772, che autorizza la 20ª prelevazione.

24 novembre 1921, n. 1773, che autorizza la 21ª prelevazione.

24 novembre 1921, n. 1774, che autorizza la 22ª prelevazione.

27 novembre 1921, n. 1775, che autorizza la 23ª prelevazione.

29 dicembre 1921, n. 2081, che autorizza la 24ª prelevazione.

15 febbraio 1922, n. 244, che autorizza la 25ª prelevazione.

9 aprile 1922, n. 578, che autorizza la 26ª prelevazione.

25 aprile 1922, n. 622, che autorizza la 27ª prelevazione.

25 aprile 1922, n. 628, che autorizza la 28ª prelevazione.

30 aprile 1922, n. 708, che autorizza la 29ª prelevazione.

30 aprile 1922, n. 709, che autorizza la 30ª prelevazione.

30 aprile 1922, n. 826, che autorizza la 31ª prelevazione.

30 aprile 1922, n. 827, che autorizza la 32ª prelevazione.

ESERCIZIO 1922-23.

8 settembre 1922, n. 1250, che autorizza la 1ª prelevazione.

17 ottobre 1922, n. 1337, che autorizza la 2ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1415, che autorizza la 3ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1416, che autorizza la 4ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1417, che autorizza la 5ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1418, che autorizza la 6ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1419, che autorizza la 7ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1420, che autorizza la 8ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1421, che autorizza la 9ª prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1422, che autorizza la 10ª prelevazione.

12 novembre 1922, n. 1553, che autorizza la 11ª prelevazione.

15 novembre 1922, n. 1603, che autorizza la 12ª prelevazione.

15 novembre 1922, n. 1604, che autorizza la 13ª prelevazione.

15 novembre 1922, n. 1605, che autorizza la 14ª prelevazione.

7 dicembre 1922, n. 1616, che autorizza la 15ª prelevazione.

7 dicembre 1922, n. 1633, che autorizza la 16ª prelevazione.

19 dicembre 1922, n. 1721, che autorizza la 17ª prelevazione.

28 dicembre 1922, n. 1787, che autorizza la 18ª prelevazione.

7 gennaio 1923, n. 110, che autorizza la 19ª prelevazione.

18 gennaio 1923, n. 111, che autorizza la 20ª prelevazione.

8 febbraio 1923, n. 288, che autorizza la 21ª prelevazione.

8 febbraio 1923, n. 289, che autorizza la 22ª prelevazione.

11 febbraio 1923, n. 394, che autorizza la 23ª prelevazione.

18 febbraio 1923, n. 455, che autorizza la 24ª prelevazione.

25 febbraio 1923, n. 514, che autorizza la 25ª prelevazione.

11 marzo 1923, n. 660, che autorizza la 26ª prelevazione.

11 marzo 1923, n. 561, che autorizza la 27ª prelevazione.

5 aprile 1923, n. 928, che autorizza la 28ª prelevazione.

19 aprile 1923, n. 930, che autorizza la 29ª prelevazione.

19 aprile 1923, n. 911, che autorizza la 30ª prelevazione.

19 aprile 1923, n. 931, che autorizza la 31ª prelevazione.

19 aprile 1923, n. 929, che autorizza la 32ª prelevazione.

26 aprile 1923, n. 1171, che autorizza la 33ª prelevazione.

3 maggio 1923, n. 1202, che autorizza la 34ª prelevazione.

10 maggio 1923, n. 1203, che autorizza la 35ª prelevazione.

6 giugno 1923, n. 1338, che autorizza la 36ª prelevazione.

6 giugno 1923, n. 1339, che autorizza la 37ª prelevazione.

17 giugno 1923, n. 1430, che autorizza la 38ª prelevazione.

28 giugno 1923, n. 1477, che autorizza la 39ª prelevazione.

28 giugno 1923, n. 1478, che autorizza la 40ª prelevazione.

ESERCIZIO 1923-24.

12 luglio 1923, n. 1614, che autorizza la 1^a prelevazione.

12 luglio 1923, n. 1615, che autorizza la 2^a prelevazione.

10 agosto 1923, n. 1897, che autorizza la 3^a prelevazione.

20 agosto 1923, n. 1898, che autorizza la 4^a prelevazione.

20 agosto 1923, n. 1899, che autorizza la 5^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 1967, che autorizza la 6^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 2025, che autorizza la 7^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 2026, che autorizza la 8^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 2027, che autorizza la 9^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 2028, che autorizza la 10^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 2029, che autorizza la 11^a prelevazione.

15 settembre 1923, n. 2032, che autorizza la 12^a prelevazione.

24 settembre 1923, n. 2033, che autorizza la 13^a prelevazione.

24 settembre 1923, n. 2034, che autorizza la 14^a prelevazione.

21 ottobre 1923, n. 2301, che autorizza la 15^a prelevazione.

21 ottobre 1923, n. 2302, che autorizza la 16^a prelevazione.

21 ottobre 1923, n. 2303, che autorizza la 17^a prelevazione.

31 ottobre 1923, n. 2381, che autorizza la 18^a prelevazione.

9 novembre 1923, n. 2567, che autorizza la 19^a prelevazione.

6 dicembre 1923, n. 2691, che autorizza la 20^a prelevazione.

16 dicembre 1923, n. 2692, che autorizza la 21^a prelevazione.

23 dicembre 1923, n. 2894, che autorizza la 22^a prelevazione.

23 dicembre 1923, n. 2853, che autorizza la 23^a prelevazione.

23 dicembre 1923, n. 2854, che autorizza la 24^a prelevazione.

3 gennaio 1924, n. 2, che autorizza la 25^a prelevazione.

6 gennaio 1924, n. 7, che autorizza la 26^a prelevazione.

13 gennaio 1924, n. 8, che autorizza la 27^a prelevazione.

27 gennaio 1924, n. 67, che autorizza la 28^a prelevazione.

27 gennaio 1924, n. 68, che autorizza la 29^a prelevazione.

27 gennaio 1924, n. 69, che autorizza la 30^a prelevazione.

27 gennaio 1924, n. 70, che autorizza la 31^a prelevazione.

17 febbraio 1924, n. 247, che autorizza la 32^a prelevazione.

17 febbraio 1924, n. 248, che autorizza la 33^a prelevazione.

25 febbraio 1924, n. 264, che autorizza la 34^a prelevazione.

2 marzo 1924, n. 265, che autorizza la 35^a prelevazione.

2 marzo 1924, n. 266, che autorizza la 36^a prelevazione.

2 marzo 1924, n. 294, che autorizza la 37^a prelevazione.

2 marzo 1924, n. 295, che autorizza la 38^a prelevazione.

2 marzo 1924, n. 296, che autorizza la 39^a prelevazione.

2 marzo 1924, n. 267, che autorizza la 40^a prelevazione.

13 marzo 1924, n. 424, che autorizza la 41^a prelevazione.

20 marzo 1924, n. 430, che autorizza la 42^a prelevazione.

20 marzo 1924, n. 431, che autorizza la 43^a prelevazione.

20 marzo 1924, n. 432, che autorizza la 44^a prelevazione.

3 aprile 1924, n. 433, che autorizza la 45^a prelevazione.

3 aprile 1924, n. 434, che autorizza la 46^a prelevazione.

3 aprile 1924, n. 435, che autorizza la 47^a prelevazione.

3 aprile 1924, n. 436, che autorizza la 48^a prelevazione.

3 aprile 1924, n. 437, che autorizza la 49^a prelevazione.

17 aprile 1924, n. 557, che autorizza la 50^a prelevazione.

22 aprile 1924, n. 558, che autorizza la 51^a prelevazione.

22 aprile 1924, n. 559, che autorizza la 52^a prelevazione.

22 aprile 1924, n. 560, che autorizza la 53^a prelevazione.

24 aprile 1924, n. 561, che autorizza la 54^a prelevazione.

27 aprile 1924, n. 641, che autorizza la 55^a prelevazione.

27 aprile 1924, n. 642, che autorizza la 56^a prelevazione.

8 maggio 1924, n. 666, che autorizza la 57^a prelevazione.

8 maggio 1924, n. 667, che autorizza la 58ª prelevazione.

8 maggio 1924, n. 691, che autorizza la 59ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 892, che autorizza la 60ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 847, che autorizza la 61ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 893, che autorizza la 62ª prelevazione.

PRESIDENTE. Chiedo se vi sia alcuno che domandi di parlare.

CANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANELLI. Domando alla Camera che deliberi lo stralcio, dal lungo elenco dei decreti da convertirsi in legge, di quelli che riflettono la convenzione interceduta tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria di lavori dell'Acquedotto Pugliese: Decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e conseguenti decreti: 6 novembre 1919, n. 2359; 11 marzo 1920, n. 399; 1º settembre 1920, n. 1386; 24 marzo 1921, numero 426; 4 gennaio 1923, n. 208.

Io spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole presidente della Commissione non trovino difficoltà ad accogliere questa mia richiesta, la quale è pienamente, a mio avviso, giustificata da alcune brevi considerazioni, che ho l'onore di sottoporre al giudizio della Camera.

Attenendoci ai criteri di distinzione della elaboratissima relazione della Commissione, che costituisce uno studio accurato della questione dei decreti-legge, questo che riguarda la transazione interceduta fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria dell'Acquedotto Pugliese non può essere compreso nel numero 3, che abbraccia i decreti di *scarsa importanza*; non può essere compreso nel numero 2, perchè questo decreto non ha cessato di aver vigore in tutte le parti non essendo stato revocato da altro successivo; ed infine non può esser compreso neppure nel n. 1, perchè non è un decreto il cui contenuto sia ormai superato.

Il decreto luogotenenziale che approva la convenzione tra la Società concessionaria ed il Ministero dei lavori pubblici porta la data del 10 aprile 1919, n. 609, e la firma dell'allora ministro dei lavori pubblici onorevole Bonomi.

Basta leggere il titolo dell'atto transattivo tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria per convincersi della

grande importanza di questo decreto. Esso, infatti, tende a por fine ad una lunga serie di liti intercedute fra lo Stato e la Società concessionaria fin dal 1905; quattordici anni trascorsi, durante i quali si può dire che la Società più che a costruire bene, abbia pensato a sostenere e a vincere le numerose liti intentate contro il Governo e contro il Consorzio.

Passando poi all'esame sintetico del contenuto della transazione, si dichiara risolta tutta la parte riguardante le convenzioni del 31 luglio 1905, del 5 giugno 1911 e del 20 maggio 1913 (articolo 1); l'Amministrazione dei lavori pubblici si assume in consegna tutte le opere dell'Acquedotto pugliese, e di più i cantieri, i mezzi d'opera e i materiali nelle condizioni in cui si trovano (articolo 2).

Il Ministero si assume, altresì, l'obbligo di pagare alla Società tutte le spese sostenute, notino, fino al 14 aprile 1919, prezzi per impianti, mezzi d'opera e materiali per lavori dichiarati eseguiti di ufficio, e per di più le somme eventualmente dovute a terzi, oltre gli interessi sulle somme a liquidarsi in misura non specificata nella convenzione (articolo 3). È vero che con l'articolo successivo lo Stato si riserva il diritto di trattenere alcune somme, da detrarsi dagli averi della Società, ma nell'ultimo capoverso di detto articolo 4 viene sancita la clausola che «l'importo di tali detrazioni dovrà essere indicato dallo Stato non oltre il 31 maggio 1919, decorso il quale termine s'intenderanno definitivamente accettate fra le parti le risultanze dei bilanci sociali e dei conti relativi, la cui ispezione sarà libera per i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici dal 15 aprile 1919».

Dunque: 15 aprile 1919-31 maggio 1919, termine massimo concesso al Ministero per la visione e lo studio di quei bilanci e di quei conti che potete facilmente immaginare quanto possano essere risultati contrari agli interessi della Società.

Lo Stato infine si obbligava (articolo 5) di rilasciare alla Società, entro un mese dalla relazione del collaudo in corso, in ogni caso non oltre il 15 luglio, il certificato di nulla osta allo svincolo della cauzione.

Onorevoli colleghi, credo, con questo breve accenno ai patti principali del contratto di transazione, di avervi dimostrato che se nell'elenco dei decreti ve n'è uno che per la sua importanza deve richiamare l'attenzione della Camera per l'esame di esso in separata sede, è precisamente il contratto di transazione interceduto nel 1919 fra il

Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria dell'Acquedotto pugliese.

Ma vi sono, in proposito, per la conversione in legge di questo decreto, anche alcuni precedenti parlamentari: nella tornata del 31 maggio 1922, l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Martini ricordava come questo decreto fosse stato presentato per la conversione una prima volta nella seduta del 27 marzo 1920 (disegno di legge n. 397, relatore l'onorevole Girardi) e, chiusasi la sessione, ripresentato nella seduta del 23 giugno 1921 (disegno di legge n. 511, relatore l'onorevole Mendaia).

I precedenti parlamentari provano dunque che la Camera ha dimostrato tutto il suo interessamento per un esame obiettivo e sereno di questa convenzione, la quale, sia detto subito, impegna l'erario dello Stato per varie e varie decine di milioni.

Infine, onorevoli colleghi, vi è un fatto nuovo il quale aggiunge forza alle argomentazioni, che tendono a stralciare il decreto dall'elenco presentato dal ministro dei lavori pubblici.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo per stralciarlo.

CANELLI. Allora lei, onorevole ministro, ha ridotto di gran lunga il compito affidatomi, ed io dirò solo che il fatto nuovo intervenuto consiste nelle conclusioni di una Commissione d'inchiesta nominata dal ministro dei lavori pubblici nell'aprile 1922 che ha espletato i suoi lavori nel luglio 1922 e ha presentato la sua relazione, depositata dal ministro alla Camera, dalle quali conclusioni si evince quali possano essere le responsabilità della Società costruttrice e quali i diritti dello Stato da dover tutelare, specie per ciò che riguarda la costruzione del canale principale.

E infine, la sopraggiunta relazione al Parlamento presentata nel 1924 dal Regio commissario dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, onorevole Postiglione, che comprova in via indiretta, ma assai persuasiva, (perchè sono fotografati i tratti del canale principale tuttora in riparazione) la necessità assoluta ed inderogabile che la Camera esamini, nell'atto della conversione in legge del decreto 10 aprile 1919, tutte le clausole della transazione e specialmente quelle dirette a tutelare gl'interessi dello Stato per le eventuali responsabilità della concessionaria, che le inchieste e le relazioni non escludono.

A questo punto, onorevoli colleghi, si potrebbe obiettarmi la inutilità di una

postuma discussione dopo che il Ministero dei lavori pubblici ha eseguito il decreto pagando alla Società tutte quelle somme che oggi si vorrebbero salvare.

Io ho richiesto all'onorevole ministro dei lavori pubblici di sapere esattamente se e quali pagamenti, e in che tempo e da quali voci del bilancio, siano stati fatti a favore della Società per l'Acquedotto Pugliese, in base al decreto, non ancora convertito in legge.

Attendo risposta dall'onorevole Giuriati, assunto da pochi giorni al suo Ministero che, nel periodo di questa ahimè troppo breve legislatura... (*Commenti*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Non è ancora finita! (*Si ride*).

CANELLI. ...ha cambiato tre ministri...

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. E non è detto che io sia l'ultimo! (*Si ride*).

CANELLI. ...ha subito due riforme, ed un passaggio di uffici, di carte e di impiegati!

Vorrei cioè che con le notizie richieste mi venisse anche l'assicurazione che i pagamenti eventualmente fatti dai precedenti ministri, rispondano alle norme di legge ed ai criteri di sana e previdente amministrazione e che, ad ogni modo, questi pagamenti fatti alla Società non vanno a detrimento dei lavori da compiersi per l'acquedotto.

Non deve verificarsi l'assurdo che mentre l'acquedotto che si costruisce è uno solo, lo Stato paga per due!

Tanto più che nel decreto legislativo è stabilito che le somme da corrispondere alla società concessionaria in dipendenza della transazione devono essere *iscritte* in bilancio di concerto col ministro delle finanze; il che significa che, per pagare i debiti verso la Società, non devono essere distratti i fondi destinati alla costruzione dell'acquedotto.

Ella che torna dalle terre liberate, onorevole Giurati, sappia che l'acqua rappresenta ancora per molte delle nostre popolazioni, un assillante desiderio, e la liberazione da un umiliante asservimento igienico, dal quale il Governo, come ha promesso, dovrà finalmente liberarci. (*Applausi*).

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Debbo fare una breve osservazione, ma prima mi corre l'obbligo di esprimere il mio sincero compiacimento per la dotta relazione che accompagna alla Camera l'approvazione in massa di questo stock imponente di decreti-legge. La relazione del-

l'onorevole Codacci-Pisanelli è una minuta e nel tempo stesso riassuntiva monografia sul tema, e resterà come monumento giuridico in questa questione, e potrà essere utilmente consultata anche in altro campo che non sia quello parlamentare.

Va data lode e sincero ringraziamento anche alla Commissione per avere esaurita questa ingente materia.

L'osservazione che volevo fare, onorevole ministro dei lavori pubblici ed onorevole relatore, riguarda il decreto-legge sulla derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche.

Si verifica questa anomalia: che a pagina 19 della tabella A) Ministero di grazia e giustizia e affari di culto, è proposto per l'approvazione il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche istituiti con decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2162.

Poi, a pagina 132 della stessa relazione, troviamo stralciato il decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che contiene disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche. Dunque il decreto principale, cioè quello che concerne tutta la materia delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche con relativi tribunali, è stralciato, e giustamente, perchè è un importantissimo disegno di legge trasformato in decreto-legge, che deve subire il fuoco della discussione parlamentare; mentre il decreto accessorio rimarrebbe invece nel blocco.

CODACCI-PISANELLI, *relatore*. È una svista.

SANDRINI. E allora sono contento di averla segnalata, perchè venga stralciato dall'approvazione in blocco il decreto 27 settembre 1919, indicato a pagina 19 della relazione.

Un'altra piccola osservazione vorrei fare, e questo in linea di omissione. Non trovo nella relazione un decreto legge che già ebbi il piacere di segnalare alla Commissione presieduta dall'onorevole Codacci-Pisanelli, il decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, che riguarda precipuamente il Ministero della giustizia, circa il diritto di affrancazione dei canoni, dei censi e delle altre prestazioni perpetue: decreto-legge che è di continua e immediata attuazione e che ha riflessi importanti anche sull'economia dei vecchi contratti enfiteutici.

Riguardo a questa disposizione mi permetto di pregare l'onorevole guardasigilli perchè voglia presentare alla Camera questo decreto, la cui importanza, sia dal punto

di vista giuridico che economico, non deve essere dimenticata.

D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AYALA. Io porto il mio elogio all'opera della Commissione la quale ha stabilito di stralciare dei decreti che riguardano l'assistenza del Consorzio zolfifero e la risoluzione della crisi zolfifera siciliana, nel suo complesso e nei suoi dettagli; ma mi pare che alcuni di questi decreti abbiano raggiunto vette troppo alte di arditezza giuridica. Dei diritti quesiti, stabiliti già dalla nostra legislazione, sono stati violati da uno di questi decreti, perchè le fedi di deposito del Consorzio zolfifero, quando avevano compiuto il loro giro giuridico ed economico, rappresentavano un diritto quesito degli intestatari e dei giratari, che nessun decreto poteva in nessun caso menomare o intaccare.

Certa cosa è che mentre, per ragioni di speciale urgenza, questi decreti furono allora richiesti per le circostanze della crisi che impelleva, ora, dopo che questo speciale momento è passato, occorre tornare ad esaminarli. Quindi, mentre do lode alla Commissione che collo stralcio fatto ha permesso che taluni di questi decreti possano essere singolarmente discussi nella loro portata giuridica ed economica, e specialmente sotto l'aspetto di aver giustamente o no, toccato dei diritti quesiti; faccio tuttavia presente l'opportunità che questi decreti vengano alla discussione della Camera al più presto, e che la discussione sia minuziosa e quale l'importanza dell'argomento impone.

TOFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI. Io credevo, onorevoli colleghi, che da qualcuno di questa Camera si fosse sollevata la domanda di stralciare i decreti che aumentano il prezzo dell'energia elettrica; giacchè molti di noi hanno dei comuni e delle provincie, molti hanno degli esercenti interessati in industrie elettriche.

Che tocchi proprio a me che ho qualche interessamento nelle energie elettriche, trovo strano, ma non posso farne a meno. Questi decreti non hanno avuto norme che non diano luogo a molte contestazioni, e qualche modifica e miglioramento sarà necessario apportare, per quanto molti di essi abbiano applicazione da molto tempo. Io mi richiamo all'ultimo, del 22 luglio 1923.

Questo decreto non mi sembra abbastanza chiaro, e darà luogo certamente a larghe contestazioni. Si pretende da alcune ditte eser-

centi l'industria elettrica, di rivedere anche i contratti fatti nel dopo guerra, nel 1919, e anche dopo il 1921, perchè la dicitura di qualche articolo non è abbastanza chiara.

Ciò porterebbe a questa stranissima conclusione: che in materia di energia elettrica non si possono più fare contratti tra le parti, perchè il diritto di fare contratti è vulnerato dalla previsione di revisione di questi contratti.

Ora se è chiaro che i decreti presentati hanno previsto giustamente a che prezzo l'energia elettrica subisse aumenti necessari, è però assolutamente ingiusto che i contratti dopo il 1919 possano essere in qualche modo vulnerati o attaccati per revisione in base a questo decreto.

Ma vi è una cosa anche più grave: l'ultimo decreto che stiamo per approvare dà diritto a una commissione di stabilire i prezzi dell'energia in base ai costi per gli aumenti di personale e ai costi che saranno stabiliti dagli esercenti che hanno costruiti gli impianti.

Ora noi sappiamo che molti impianti sono stati costruiti senza le necessarie economie e senza la necessaria buona regola tecnica, ragione per cui anche colui che ha costruito l'impianto per il quale ha speso un prezzo enorme, sarà, in base all'articolo 2 di questo decreto, autorizzato a far pagare ai suoi utenti quel prezzo che per i suoi errori, viene stabilito da coloro che verificheranno questi prezzi.

Per queste ragioni chiedo al Ministero dei lavori pubblici e al relatore della Commissione e alla Camera lo stralcio di questi decreti per farne una esauriente discussione.

PRESIDENTE. Se non v'è altri che chieda di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sulle richieste che sono state fatte.

CODACCI-PISANELLI, relatore. Dopo aver presentato una così lunga relazione non pretendo di fare un discorso, dirò soltanto le parole che sono necessarie.

Debbo anzitutto comunicare alla Camera che la minoranza della Commissione, composta degli onorevoli Giuffrida, Bertone e Gonzales, ha inviato alla Commissione una lettera nella quale dichiara il suo dissenso. Secondo la minoranza gli stessi criteri accennati dal Presidente del Consiglio nella relazione che accompagnava il disegno di legge e nelle dichiarazioni da lui fatte alla Camera avrebbero dovuto portare a stralci molto più numerosi di quelli deliberati. La minoranza ritiene che alle deliberazioni della

Commissione respingenti diverse proposte di stralcio non sia stato estraneo il criterio politico, da cui qualche commissario dichiarò di non poter prescindere. La minoranza dichiara, pertanto, che pur astenendosi da ogni particolare disamina, essa non può dare la sua approvazione al disegno di legge così come è formulato nel testo che viene innanzi alla Camera (1).

(1) *Dichiarazione dei commissari di minoranza, onorevoli Bertone, Giuffrida e Gonzales, al presidente e relatore della Commissione, onorevole Codacci-Pisanelli.*

I rappresentanti della minoranza, non intervenendo alla discussione parlamentare del disegno di legge, fanno preghiera all'onorevole presidente della Commissione di dare atto della seguente loro dichiarazione:

La portata del disegno di legge e i conseguenti limiti del mandato della Commissione sono dati non soltanto dalla relazione che precede il disegno stesso, ma anche e più dalle dichiarazioni precise ed inequivocabili, che l'onorevole presidente del Consiglio fece alla Camera in occasione della presentazione.

Disse allora l'onorevole presidente del Consiglio:

« Vi sono dei decreti-legge che sono già esauriti nel tempo, nella loro funzionalità e sviluppo, in tutto: altri sono di piccolissima importanza, si tratta di variazione di altre leggi, ecc. Io propongo che tutti siano esaminati in blocco da una Commissione ed approvati in blocco, altrimenti non ci libereremo più da questo *stock* di lavoro arretrato.

« Viceversa ci sono dei decreti-legge sui quali io stesso chiedo la discussione della Camera. Quelli che ho letto poco fa, di ordine internazionale, meritano veramente la discussione e saranno discussi uno alla volta.

« Quindi è inteso che sono divisi in due categorie: una di secondaria importanza, e questi vengono esaminati in blocco; gli altri di maggiore importanza, e questi vengono portati all'esame della Camera ».

È lecito presumere che se in quel momento l'elenco dei decreti, che fu più tardi passato alla Commissione, fosse stato distribuito, nè il presidente del Consiglio avrebbe fatto quelle dichiarazioni, nè la Camera avrebbe approvato senz'altro come fece. Imperocchè nell'elenco di tali decreti molti ve ne sono, i quali non rientrano assolutamente in alcuna delle tre categorie indicate nella relazione e nei concetti spiegati, per tranquillità della Camera, dall'onorevole presidente del Consiglio, in quanto il loro contenuto non è affatto superato, non hanno cessato di aver vigore, ed hanno grande importanza sostanziale.

La minoranza ha creduto suo dovere sollevare in Commissione tale questione di principio ed ha

Ora di questa ultima dichiarazione noi possiamo, senz'altro, prendere atto. Ma per quanto riguarda i criteri seguiti e il modo in cui furono applicati, dobbiamo pur contrapporre l'affermazione decisa e sicura che la Commissione ha proceduto nei suoi lavori con la maggiore serenità e che non ha mai fatto dominare lo spirito di parte nelle sue risoluzioni. Di tutte le osservazioni che sono state fatte anche dai componenti della minoranza, finchè essi presero parte ai lavori della Commissione, si è tenuta tutta la considerazione dovuta, e alcune loro proposte sono state accolte dalla Commissione e secondate dal Governo stesso che ha consentito allo stralcio. Della indispensabile larghezza con cui fu necessario interpretare le tre categorie di decreti-legge da comprendere nella convalidazione in blocco fu data ragione sia nella parte generale della relazione, sia nelle applicazioni ai singoli casi concreti, a nessuno dei quali la minoranza ha creduto di muovere alcuna critica o censura speciale.

Delle nuove proposte di stralcio che ora vengono presentate alla Camera, qualcuna è soltanto apparente. Tale è quella dell'onorevole Sandrini, il quale ha preso le mosse da una inesattezza tipografica. Un Regio decreto è indicato come n. 1717, invece di 1775, e il 1775, che è incluso tra i decreti da convalidare in blocco, si riferisce a tutt'altro argomento.

E quindi su questo non vi è altro da fare, oltre la correzione dell'errore tipografico del numero, già proposta dalla Commissione (pag. 48 dell'allegato alla relazione).

Questo decreto, di cui l'onorevole Sandrini si è occupato, si trova già innanzi al

motivo di ritenere che non vi sia stato in ciò sostanziale dissenso, dacchè la Commissione addivenne effettivamente all'esame dei singoli decreti.

Senonchè i deliberati non corrisposero a questo principio. Avendo infatti la minoranza proposto lo stralcio di molti decreti — la cui importanza attuale è grandissima e indiscutibile, e il cui esame di merito è necessario per ragioni di rispetto della discussione parlamentare e di legalità — la maggioranza fu sovente di avviso contrario. Non si fa torto alla maggioranza, dicendo che la ragione della sua determinazione fu essenzialmente politica; e difatti più di un commissario di maggioranza lo dichiarò esplicitamente e lealmente.

Invece la minoranza ritiene che la Commissione avesse il mandato di giudicare, da un punto di veduta tecnico e non politico, se e quali decreti rientrassero nelle categorie e nelle condizioni dichiarate dall'onorevole presidente del Consiglio e

Senato del Regno per essere convalidato in separata sede (Doc. n. 8).

L'altro rilievo dell'onorevole Sandrini merita di essere accolto. Egli ha osservato che, stralciati i decreti relativi alle concessioni e derivazioni di acque pubbliche, debba stralciarsi anche quello che detta le norme di procedura e di funzionamento dei tribunali delle acque. Trattasi non di uno, ma di due decreti, e cioè i Reali decreti 27 novembre 1918, nn. 2235 e 2387, elencati a pag. 19 dell'allegato alla relazione, fra i decreti-legge del Ministero della giustizia. Ora è naturale che avendo escluso tutto ciò che si riferisce a modificazioni del regime delle acque, e una volta escluso il decreto principale, anche tutti i decreti accessori della medesima materia debbano essere stralciati.

Vi sono poi delle vere nuove richieste di stralcio. Prima fra esse è quella presentata dall'onorevole Canelli, a cui il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di aderire. E nulla vi può essere in contrario da parte della Commissione, di cui fanno parte due deputati pugliesi, l'onorevole Postiglione, che è anche R. Commissario per quell'Ente e il relatore. Da ogni punto di vista è desiderabile che una più ampia discussione si svolga su quella complessa materia che ha tanta importanza per la vita della nobile e laboriosa Regione. D'altronde, quando vi è il consenso del Ministro proponente, la Commissione ha adottato e costantemente seguito il criterio generale di consentire lo stralcio, non solo perchè il Governo è sempre arbitro di ritirare in tutto o in parte un disegno di legge di sua iniziativa, ma anche perchè, rinunciando alla convalidazione in

indicate nella relazione; non di fare una manifestazione pro o contro il Governo, che in tal caso la Commissione era inutile.

Nè la circostanza, che taluno dei decreti-legge è stato emendato posteriormente alle decisioni della Commissione, sposta i termini del dibattito; poichè il controllo del Parlamento su provvedimenti di grande importanza non può essere limitato alle disposizioni modificative, o pregiudicate da preventive approvazioni in blocco.

Dichiarano pertanto i sottoscritti, commissari di minoranza, astenendosi da ogni particolare disamina, che non possono dare la loro approvazione al disegno di legge, così come è formulato nel testo presentato a nome della Commissione.

Gradisca, onorevole presidente, gli atti della nostra distinta considerazione.

BERTONE, GIUFFRIDA, GONZALES.

blocco, si accrescono le guarentigie parlamentari. E poichè il compito della Commissione nominata dal Presidente non era altro che quello di vedere se senza pregiudizio delle prerogative parlamentari si potessero convalidare in blocco una serie numerosissima di decreti-legge, è naturale che, aumentando le garanzie, non può, da parte della Commissione, che venire l'annuenza a tale richiesta.

Vi è poi la richiesta dell'onorevole Tofani per il prezzo dell'energia elettrica. Da parte della Commissione non vi è nulla da obiettare. Se i ministri competenti, che credo siano tanto quello dei Lavori Pubblici, quanto quello dell'Economia nazionale, non hanno obiezioni da muovere, la Commissione volentieri aderisce.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Siamo d'accordo.

CODACCI-PISANELLI, *relatore*. Vi è poi un'altra proposta di stralcio, che viene da parte dello stesso ministro dei lavori pubblici e che si riferisce al decreto legge 20 gennaio 1924, n. 239 (pagina 142 dell' allegato alla relazione) riguardante i lavori per il porto di Napoli. Nessuna difficoltà può venire opposta a questa richiesta, che già l'onorevole ministro Sarrocchi aveva rivolto alla Commissione, la quale l'ha già accolta.

Vi sono poi alcune rettifiche da fare. Per grande che sia stata la diligente esattezza dell'ufficio di segreteria della Camera, al quale veramente va data ogni lode per il lavoro da certosino con cui ha fatto lo spoglio di tutti i decreti legge, distinguendo quelli che erano stati già convalidati precedentemente in blocco, da quelli che erano stati presentati a parte, vi sono ancora pochi altri duplicati. Pregherei l'onorevole Presidente di farsi autorizzare dalla Camera a includere queste ultime rettifiche, puramente formali, delle quali gli è stato trasmesso l'elenco. Potrebbe essere anche opportuno alligare al resoconto stenografico della tornata di oggi, con la breve discussione relativa a questo tema, un nuovo elenco, oltre quello già compreso nella relazione della Commissione. Tale nuovo elenco indicherà per ordine di data, prescindendo dai Ministeri, tutti i decreti legge convalidati in blocco. Per i magistrati, per i funzionari, per i professionisti, ed anche per i singoli cittadini interessati, può essere di grande utilità accertare facilmente quale di questi atti è già diventato completamente legge dello Stato. Quanto più mezzi disponibili vi sono per questa ricerca, tanto meglio è.

Devo infine rivolgere le più vive azioni di grazie all'onorevole Presidente della Camera e a coloro che hanno voluto lodare l'opera modesta, ma lunga e paziente, della Commissione, e quella del relatore.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. La lodo anch'io.

CODACCI-PISANELLI, *relatore*. Gliene sono riconoscentissimo. La Commissione merita davvero ogni lode per la scrupolosità con cui ha cercato di sgombrare il terreno da questo, che in massima parte, sarebbe stato per la Camera, un lavoro arido e poco fecondo.

Come relatore esprimo tutta la mia gratitudine, a coloro che hanno voluto lodare la mia opera. Ad essi rispondo dicendo soltanto che nella disamina fatta dell'alta questione, più che come uomo parlamentare e uomo di parte, ho cercato di comportarmi come modesto studioso di diritto pubblico. E spero, avendo considerato l'alto problema da questo punto di vista, di aver apportato un non inutile contributo all'ulteriore svolgimento della costituzione e dell'amministrazione del Regno, cercando di riportarle, su questo punto, alla nostra tradizione migliore. Non vano nè sterile, ove venga seguito, sarà l'incentivo dato a una revisione della legislazione amministrativa italiana, da compiersi con l'assistenza da un lato della sezione speciale del Consiglio di Stato, che il ministro Federzoni ha già avviato, si può dire, col disegno di legge che la Camera ha approvato e che si trova dinnanzi al Senato, e dall'altro di quell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, che è da augurarsi diventi una istituzione permanente adeguatamente organizzata per legge. La ponderata graduale revisione delle nostre leggi e dei nostri regolamenti amministrativi, fra altri utili effetti, potrà avere anche quello di assicurare un miglioramento notevole della condizione in cui il diritto pubblico italiano oggi si trova rispetto ai decreti-legge. Troppo spesso il Governo si trova costretto, per piccole, trascurabili ed eliminabili ragioni, a usare d'una forma di atti pubblici, la quale davvero rappresenta una anomalia e un pericolo, non solo e non tanto per l'uso che sinora ne fu fatto, quanto per quello che se ne potrebbe fare nell'avvenire, se alle mende e alle deficienze indicate non s'apportassero i rimedi invocati.

Non ho altro da aggiungere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi associo alle parole dell'onorevole relatore e dell'onorevole presidente del Consiglio; e devo aggiungere che non soltanto la Commissione ha lavorato con coscienza e dottrina, ma che specialmente il suo illustre relatore, l'onorevole Codacci-Pisanelli, a cui porgo i più vivi ringraziamenti, ha compiuto opera veramente efficace ed utile.

Per la parte che mi riguarda chiedo, come ho già fatto per iscritto, lo stralcio anche dei Regi decreti 28 febbraio 1924, n. 354 e 10 aprile 1924, n. 726, che portano provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero.

All'onorevole Sandrini non ho bisogno di rispondere. Egli chiedeva che fosse presentato per la conversione in legge il decreto-legge 25 luglio 1923, n. 1117, sull'affrancazione dei canoni, livelli e prestazioni perpetue. Ma come il relatore stesso ha fatto osservare, questo decreto-legge è stato già presentato per la conversione in legge al Senato col disegno di legge n. 8.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Poichè sembrami necessario affermare il diritto della Camera di discutere più ampiamente qualunque argomento che sia sottoposto al suo giudizio, dichiaro di consentire lo stralcio di tutti i decreti-legge, come è stato domandato dai vari oratori che hanno preso la parola. Per conto mio domando lo stralcio del decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 « provvedimenti per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli », pagina 142 dell'allegato alla relazione.

CODACCI-PISANELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI, *relatore*. Mi giunge un'altra richiesta dell'onorevole Geremicca, coordinata alla proposta formulata dall'onorevole Tofani. L'onorevole Tofani richiese lo stralcio dei decreti-legge riguardanti i prezzi dell'energia elettrica; e l'onorevole Geremicca domanda che si faccia altrettanto per quelli riguardanti la determinazione del prezzo del gas.

Non è possibile trattare a stregua diversa le due materie, che tanto hanno di comune. Ritengo, quindi, che anche la proposta dell'onorevole Geremicca meriti di essere accolta; e che per ciò debba venire stralciato anche il Regio decreto 4 mag-

gio 1924, n. 746, contenente le norme circa la fornitura del gas (pag. 166 dell'alligato alla relazione).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già espresso il mio parere in proposito: non ho nessuna difficoltà a consentire alle proposte di stralcio.

PRESIDENTE. Vi è dunque accordo fra Commissione proponente e Governo per lo stralcio di alcuni decreti da convertire in legge.

Il ministro guardasigilli ha chiesto lo stralcio del Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 354, e del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 726, concernenti supplementi di congrua al clero (pagina 17 elenco giustizia).

Il ministro dei lavori pubblici ha chiesto lo stralcio del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, circa lavori sul porto di Napoli (pagina 142 elenco lavori pubblici.).

Questo decreto era stato già stralciato dalla Commissione su richiesta del precedente ministro dei lavori pubblici.

Dall'onorevole Tofani si è chiesto lo stralcio di quattro decreti: n. 1605, dell'8 ottobre 1920; n. 1847, del 9 dicembre 1920; n. 1257, del 16 agosto 1922 e n. 1633 del 22 luglio 1923 (elenco dei lavori pubblici, rispettivamente a pagine 135, 136, 138 e 140); concernenti il sopraprezzo dell'energia elettrica.

L'onorevole Sandrini ha chiesto lo stralcio dei Regi decreti n. 2235 del 27 novembre 1919, e n. 2387 del 27 novembre 1919 (elenco giustizia, pagina 19), relativi alla procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche.

Dall'onorevole Canelli poi è stato chiesto lo stralcio dei decreti: n. 609, del 10 aprile 1919; n. 2359 del 6 novembre 1919; n. 399, dell'11 marzo 1920; n. 1386 del 1º settembre 1920; n. 426, del 24 marzo 1921; n. 208, del 4 gennaio 1923 (elenco lavori pubblici, rispettivamente a pagine 129, 132, 134, 135, 136 e 139), sulle convenzioni relative all'Acquedotto pugliese.

Inoltre l'onorevole Codacci-Pisanelli, su richiesta dell'onorevole Geremicca, ha domandato che sia stralciato anche il Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746 (elenco economia nazionale, pagina 166 dell'alligato alla relazione), contenente norme per la fornitura del gaz.

È inteso che non occorre votazione. Il Governo ha aderito a tutte queste richieste di stralcio dagli elenchi della conversione in blocco, che la Camera deve fare.

Di più la Commissione ha chiesto di sopprimere i seguenti duplicati, in aggiunta a quelli elencati nella relazione:

1°) 21 ottobre 1923, n. 2799 (soppresso dall'elenco finanze, pag. 51; restando nell'elenco dei lavori pubblici, pag. 141);

2°) 31 ottobre 1923, n. 2475 (soppresso da lavori pubblici, pag. 141; restando a finanze, pag. 91);

3°) 6 dicembre 1923, n. 3249 (da rettificarsi in 16 dicembre) (soppresso da finanze, pag. 52; restando a lavori pubblici, pag. 142);

4°) 9 dicembre 1923, n. 3233 (soppresso da finanze, pag. 52; restando a lavori pubblici, pag. 141);

5°) 16 dicembre 1923, n. 2740 (soppresso da economia nazionale pag. 165; restando a comunicazioni, pag. 179);

6°) 3 gennaio 1924, n. 1 (soppresso da finanze, pag. 94; restando a comunicazioni, pag. 179);

7°) 6 gennaio 1924, n. 18 (soppresso da finanze, pag. 62; restando a finanze, pag. 52);

8°) 20 gennaio 1924, n. 219 (da rettificarsi in 239) (soppresso da finanze, pag. 53; restando a lavori pubblici, pag. 142);

9°) 27 gennaio 1924, n. 174 (soppresso da finanze, pag. 95; restando a comunicazioni, pag. 180);

10°) 31 gennaio 1924, n. 171 (soppresso da finanze, pag. 96; restando a comunicazioni, pag. 180);

11°) 3 febbraio 1924, n. 169 (soppresso da finanze, pag. 96; restando a comunicazioni, pag. 180);

12°) 20 marzo 1924, n. 475 (soppresso da finanze, pag. 98; restando a lavori pubblici, pag. 143);

13°) 3 aprile 1924, n. 488 (soppresso da finanze, pag. 54; restando a lavori pubblici, pag. 143);

14°) 8 maggio 1924, n. 701 (soppresso da finanze, pag. 101; restando a interno, pag. 16).

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimane quindi inteso che questi decreti-legge verranno soppressi in quello dei due elenchi, che per ciascun decreto ho indicato.

Infine l'onorevole relatore ha proposto che sia compilato un nuovo elenco complessivo di tutti i decreti-legge che vengono convalidati in blocco.

Se la Commissione crede di specificare la sua proposta più concretamente, la potrei porre ai voti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

CODACCI-PISANELLI, relatore. La Presidenza dovrebbe allegare alla tornata di oggi un unico elenco in ordine di data, prescindendo dalla divisione per Ministeri, allo scopo di facilitare ed agevolare le ricerche.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione propone che alla tornata di oggi sia allegato un elenco complessivo, compilato dalla Presidenza della Camera, e diviso per ordine di data, anziché per Ministeri, onde sia possibile riscontrare con facilità quali dei decreti legge siano stati convertiti in legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intende approvata.

(È approvata).

La Presidenza della Camera curerà che sia compilato l'elenco da allegarsi alla tornata, così come è stato stabilito.

Nessun altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge che la Camera ha testè esaminato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali. (26)

Approvazione della convenzione fra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921 e dell'annesso protocollo addizionale firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922. (139)

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. (46)

Si faccia la chiama.

VICINI, segretario, fa la chiama.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 31 dicembre 1923, n. 2694.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e proseguiamo nello svolgimento dell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del

disegno di legge: **Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 31 dicembre 1923, n. 2694.**

Onorevole presidente del Consiglio, consente che la discussione si apra sul testo della Commissione?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Consento. Faccio però le mie riserve.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura del disegno di legge.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 279-A.).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole Fera. Ne ha facoltà.

FERA. Onorevoli colleghi, un complesso di circostanze, alla maggioranza non imputabili, pare che vadano affrettando la fine della Camera, eletta il 6 aprile 1924.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Pare! Non solleviamo innanzi tempo delle immagini funeree! (*Si ride*).

FERA. Alcuni di noi forse non ritorneranno in quest'Aula...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* E chi lo sa?...

FERA. Ma i fascisti, degni di tal nome, non hanno mai subordinato l'interesse supremo della Patria al proprio tornaconto personale, che immiserisce e intristisce uomini e partiti.

Il più grande oratore della Gironda, il più eloquente dei tribuni francesi, più eloquente dello stesso Mirabeau, perchè più pura aveva la fede, rassomigliava la rivoluzione a Saturno, che divorava i suoi figli.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Chi era?

FERA. Vergniaud.

Ma quei rivoluzionari, che molti punti di contatto hanno con i fascisti, avevano la coscienza di una grande missione a loro affidata dalla storia e la compivano senza che un istante solo di debolezza turbasse l'animo loro.

Così i fascisti compiono la loro missione nel Paese!

Oggi è necessario che fra l'opera del Governo e quella degli oppositori si levi solenne e definitivo il giudizio del Paese, perchè oltre un terzo della Camera non rappresenta più la volontà nazionale, stanca delle manovre e dei patteggiamenti del monte e del piano. (*Approvazioni*).

Dei tre sistemi elettorali: il proporzionale, il proporzionale maggioritario ed il collegio uninominale, questo è indubbiamente da preferirsi e non perchè con esso si sono formate almeno 20 Camere, non perchè esso significhi ritorno alla tradizione liberale o permetta stabilità di Governi e possibilità di realizzazioni programmatiche, ma perchè nella nostra situazione politica è necessario che le elezioni politiche si facciano con un sistema che impedisca le ibride coalizioni ed ogni partito, che voglia conservare la propria fisionomia scenda in lotta con uomini, mezzi e programmi propri.

Quindi opportunamente, a mio giudizio, si è scelto il collegio uninominale con l'abolizione del ballottaggio, tenuta ferma dall'Inghilterra anche nell'ultima riforma elettorale, approvata durante la guerra, che, dando il voto alle donne, ha raddoppiato il numero degli elettori.

La situazione nostra e quella degli avversari si chiarirà, anche se l'Aventino continuerà a lanciare proclami al Paese, dopo avere disertato il posto della civile battaglia qui dentro ed essersi assunti il peso tremendo della campagna di denigrazione e di falsità, condotta durante questi ultimi sette mesi a danno della patria più che del partito, insultando anche i simboli sacri dell'Italia vittoriosa. (*Vive approvazioni*).

Si è detto: bisogna ingrandire le circoscrizioni, allargare ed elevare la sfera del mandato legislativo. Nel collegio uninominale i vincoli fra gli elettori e i deputati sono troppo spesso di corruzione; gli elettori consentono a servire da sgabello al deputato, purchè questi li ripaghi con favori del credito, che il loro voto gli assicura. Il premio è uguale dai due lati: una specie di compromesso in partecipazione, un'associazione immorale in tutta la forza della parola.

Appunto per questo taluni colleghi hanno dichiarata la loro simpatia per lo scrutinio di lista per provincia, che elimina alcuni di questi inconvenienti. Ma è anche vero che paralizza fino le più legittime influenze personali, perchè il merito modesto può essere soverchiato dalla petulanza degli intriganti coalizzati.

A ciò si aggiunga che esso finisce, se non coll'imporre agli elettori la volontà dei comitati elettorali e delle consorterie di partito, che fatalmente risorgerebbero con lo scrutinio di lista, certo a disinteressarli dall'esercizio del loro diritto, togliendo loro il senso preciso della influenza che il loro voto può avere sull'esito definitivo della

votazione: influenza che l'abolizione del ballottaggio, nel collegio uninominale, ha oggi accresciuta.

Diceva il conte di Cavour, giacchè in quest'assemblea si cita molto spesso il conte di Cavour...

Una voce. E giustamente!

FERA. E giustamente... diceva il conte di Cavour:

« Col riavvicinare il collegio all'elettore, questo, potrà assai meglio determinare la sua scelta, secondo il proprio giudizio, che se egli fosse costretto a pronunziarlo fra gente che non conosce. Conseguenza di ciò è che il merito individuale, le qualità personali dei candidati dovranno esercitare una maggiore influenza. Ora dichiariamo schiettamente — prosegue il Cavour — che un tale argomento basterebbe a far dare la prevalenza al collegio uninominale, giacchè, se è desiderabile che l'opinione dei deputati corrisponda a quella degli elettori, è anche desiderabile che la scelta di questi cada su persone di conosciuta moralità e di provata devozione al bene pubblico ».

Io non sono per il collegio ristretto, che reca in sè tutti i possibili danni del feudo, del nepotismo e dello spirito di campanile. I colleghi elettorali debbono concorrere a costituire l'Assemblea dei rappresentanti della Nazione e, poichè questa Assemblea è necessario che rappresenti il Paese nel modo più degno, il collegio deve essere affidato al migliore, più onesto, più preparato per cultura e per intelligenza, fra i candidati, e un partito, il quale voglia mantenere in efficienza i suoi quadri, deve allargare e non restringere la sfera dei propri uomini parlamentari.

Approvo, quindi, il principio che si abbia un collegio per ogni 70 mila abitanti e non 50 mila, come in passato.

Lo scrutinio di lista, che creava 131 collegi in Italia, ripartendoli in numero proporzionato alla estensione delle provincie, fu presentato da De Pretis alla Camera come necessità di legge elettorale progressista: una parola di effetto per tutti i tempi. Ma non è male ricordare che le assemblee più rivoluzionarie che la Francia ha avuto, cioè la costituente del '48, la legislativa del '49 e la Nazionale del '71, furono elette a scrutinio di lista, come è bene anche ricordare che le più imponenti maggioranze repubblicane, quella cioè del 1876 e l'altra del 1877, uscirono proprio dal collegio uninominale.

GIUNTA. Ma la Francia aveva fatta la sua rivoluzione!

FERA. E anche noi abbiamo fatta la nostra!

Io fui favorevole al voto plurimo, fondato sul valore sociale del singolo individuo, nella discussione degli Uffici e approvo i criteri distintivi, cui il disegno di legge si ispira nell'attribuzione concreta del diritto. Vi sono alcune categorie di quelle indicate che devono rassegnarsi a sparire, come d'altra parte vi è qualche lacuna, che bisogna colmare.

Il secondo voto supplementare è necessario, ad esempio, che si conceda, come tali, ai consiglieri di Cassazione e ai consiglieri d'Appello (questi ultimi ineleggibili nel distretto della Corte), essendo essi equiparati in grado ai professori di Università, e tutti noi volendo che il magistrato presieda al suo ufficio con alto senso di responsabilità, ma sia anche sempre circondato dal maggior rispetto, di cui gli altri poteri dello Stato hanno spesso fornito l'esempio primo. (*Approvazioni*).

Appare giusta a me anche l'abbreviazione dei termini per le operazioni elettorali e la presentazione delle candidature.

Non sono invece favorevole alle circoscrizioni delle grandi città. Gli esempi dell'Inghilterra, della Norvegia e dell'Austria (che con la legge del 1873 raggruppa gli elettori della categoria delle città in un solo collegio elettorale) non calzano per noi. La divisione in circoscrizione urbana e rurale è un concetto troppo esotico, perchè possa essere accolto con simpatia dal popolo italiano, che ama le sue tradizioni più che i plagi consumati sulle tradizioni degli altri. (*Approvazioni*).

Ma vi sono altri inconvenienti. Il collegio elettorale dovrebbe essere unico ed unico dovrebbe essere il voto. Allora si presentano queste questioni: imporre la lista? Porre l'elettore al bivio della scelta fra la disciplina di partito e quei tali bocconi amari da ingoiare, di cui parla spesso in questa Camera il mio amico onorevole Michele Bianchi? Ammettere le preferenze? Consentire le aggiunte o le sostituzioni con candidati di altre liste? E le questioni potrebbero proseguire.

Ma l'esercizio del diritto elettorale deve essere strumento di quella educazione pubblica che, diceva Gino Capponi, insegna la vita. E le discordie intestine hanno troppo logorato gli altri partiti, perchè il fascismo possa lasciarsi indurre in tentazione a ripetere gli errori.

Voto alle donne. Io non sono d'accordo col Guerrazzi, quando scrive: « lo consentano o lo contrastino gli uomini, le donne arrivano sempre a reggere non parte, ma la mas-

sima parte delle faccende umane». (*Commenti — Si ride*).

Non sono d'accordo, ho detto; ma non è esatto neanche affermare che il regno della donna sia la casa e che la sua missione sia affatto contraria alla politica!

In questa materia, però, ammesso il principio che la donna è dinanzi alla legge uguale all'uomo, l'esercizio del diritto elettorale non può esserle conteso. Ma bisogna procedere per gradi e dall'elettorato amministrativo passare in un secondo tempo all'elettorato politico. (*Interruzione del deputato Pellizzari*).

Il mio amico, onorevole Pellizzari sa che le donne politiche eminenti sono fatali (*Si ride*).

Noi ci auguriamo che le donne politiche siano per noi meno fatali di quello che le fa apparire la storia degli altri paesi. (*Commenti*).

Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentare.

Ha ragione l'onorevole Presidente del Consiglio, quando dice che gli impiegati e gli ufficiali di terra e di mare, dell'aeronautica, della Milizia nazionale devono scegliere fra il mandato parlamentare ed il grado rivestito nella pubblica amministrazione. Ma al principio della incompatibilità assoluta si sono fatte alcune eccezioni. Il problema è questo: sono queste le sole eccezioni possibili ed utili dal punto di vista politico?

La legge del 1848 ammetteva come principio generale gli stipendiati e solo procedeva ad alcune esclusioni, come gli impiegati d'ordine amministrativo inferiori all'intendente generale e i funzionari movibili dell'ordine giudiziario; escludeva gli ecclesiastici con giurisdizione e cura d'anime e rendeva ineleggibili i militari nel distretto, in cui tenevano il comando. Il numero totale degli impiegati non doveva oltrepassare il quarto dei deputati.

Ma la legge del 1848 mostrò in breve i suoi errori e si ebbero così due leggi: una del 20 novembre 1859; l'altra del 17 dicembre 1860. Il principio generale, adottato da queste leggi, fu tutto il contrario di quello che era nella legge del 1848.

Infatti esse sancivano l'esclusione dei funzionari pubblici, meno taluni, e il numero era molto limitato. Furono ammessi i ministri ed i segretari di Stato, i membri del Consiglio di Stato, delle Corti di Cassazione e di Appello, i professori degli Istituti superiori d'istruzione, i membri dei Consigli superiori di amministrazione e gli ufficiali

superiori di terra e di mare. I deputati promossi o nominati in uffici retribuiti decadevano, ma se l'ufficio era compatibile, potevano essere rieletti. Il numero dei funzionari non poteva oltrepassare il quinto della Camera, nè quello degli appartenenti all'ordine dei magistrati e professori l'ottavo di questo quinto.

Vi era un inconveniente, a cui riparò la legge Bonfadini del 2 luglio 1875, stabilendo che il numero dei professori, sedenti alla Camera, non potesse mai oltrepassare il sedicesimo del quinto assegnato ai funzionari, anche quando essi facevano parte dei Consigli superiori della pubblica istruzione. Perché si verificava questo inconveniente: i professori non si contavano nella loro categoria, ma in quella generale dei funzionari e parecchi erano nominati membri di tali Consigli per non essere esclusi della Camera.

Il progetto di legge del 1876 sulle incompatibilità parlamentari riteneva i principi generali delle leggi precedenti; riduceva da un quinto a un decimo il numero dei funzionari pubblici ammessi nella Camera, e in esso computava anche i Ministri e i segretari di Stato. Di più: rendeva ineleggibili i militari inferiori al grado di generale, i Consiglieri d'Appello e i membri dei Consigli inferiori amministrativi (esclusioni, queste ultime, che non entrarono di poi nella legge) e introduceva una nuova e interessante massima con l'escludere tutti quelli che, in qualsiasi modo partecipassero a società o imprese sovvenute dal Governo, che fossero vincolati personalmente con lo Stato per concessioni e contratti d'opere e somministrazioni.

Il bisogno di una simile disposizione fu avvertito al tempo del disgraziato affare Bastogi-Susani, tanto che il Parlamento invitò allora il Ministero a presentare un progetto di legge. Il progetto Lanza del 1865, in seguito a questo voto, proibiva ai deputati, che avessero un interesse speciale e pecuniario in un determinato affare, di prender parte alle commissioni, discussioni e votazioni relative al medesimo, purchè vi fosse una prova facile e chiara di tale interesse.

Questo principio fu accettato soltanto nel 1869, dopo lunghe vicende parlamentari, con la votazione della Camera sul progetto ripresentato dal ministro Cadorna, ma gli mancò l'ultimo battesimo necessario per diventare legge.

Si ebbe così la legge del 13 maggio 1877, la quale riduce a quaranta il numero dei funzionari nella Camera, esclusi da questo computo i ministri e segretari generali, porta a

dieci i deputati appartenenti a ciascuna delle categorie dei magistrati e professori, dovendosi procedere al sorteggio, qualora questo numero sia oltrepassato, ed assimila, per escludere, oltre i quaranta, gli stipendiati dalla Camera, al bilancio dello Stato, il bilancio del fondo per il culto, dei benefici vacanti, della lista civile, dell'Ordine Mauriziano e delle società e imprese sovvenute dallo Stato, con sovvenzione continuativa e con garanzia di prodotto e di interessi, non concessa però da una legge generale di Stato.

La legge del '77 ha aggiunto l'eleggibilità del ministro della Casa Reale, del primo segretario dell'Ordine Mauriziano e dell'avvocato generale erariale, ma ha dichiarato ineleggibili gli italiani rappresentanti, retribuiti o no, di Governi esteri, di qualunque grado, anche se abbiano conservato la nazionalità, e ha dichiarato ugualmente ineleggibili, nel luogo della loro giurisdizione, i militari e i consiglieri di Corte d'Appello, ma non quelli di Corte di Cassazione, perchè, fu detto, la loro giurisdizione è tanto estesa che sarebbero di fatto dichiarati ineleggibili.

Ha mantenuta l'esclusione degli ecclesiastici con cura di anime e obbligo di residenza e degli avvocati e procuratori, che prestino abitualmente la loro opera a società sovvenute dallo Stato. Infine ha proibito la nomina a uffici retribuiti anche sei mesi dopo cessato il mandato, eccetto le nomine a ministri e segretari generali, e il rimettere questi al posto, che occupavano al momento della nomina all'alto ufficio. Restano soggetti a rielezioni i ministri e i segretari generali e i deputati impiegati promossi per turno assoluto di anzianità.

La legge del 1877 è la fonte principale del nostro diritto sulla materia. Le altre leggi ne hanno di poco variato le disposizioni.

Il rigore si accresce con l'attuale disegno di legge ed è, a mio avviso, giustificato.

Una Camera, piena di impiegati, dà il sospetto che non sempre al bene pubblico sia posposto il privato interesse; come un funzionario che, in via di eccezione necessaria e utile, eletto deputato, può divenire il censore del proprio ministro, deve per lo meno rivestire un grado elevato nella pubblica amministrazione: apparirà un competente e non sarà quindi possibile il sospetto nei suoi riguardi. (*Approvazioni*).

Perciò d'accordo sui limiti e sulla qualità dei funzionari eleggibili.

Ma vi sono i deputati in carica. Ora, per quelli che sono in carica, io penso che la disposizione transitoria debba essere modifi-

cata, nel senso che le nuove norme restrittive non si applicano ai deputati uscenti, i quali sono già in aspettativa, senza stipendi. La legge non può che disporre per l'avvenire, e questa Camera, nella sua maggioranza, non ha davvero demeritato del Paese, perchè nessun riguardo debba essere usato ai suoi componenti. (*Commenti*).

Un'altra eccezione, che io vorrei introdotta nella legge e che tolgo dal progetto del 1876, è quella relativa agli ufficiali di terra e di mare, e oggi dell'aeronautica e della milizia volontaria. Si stabilisca la ineleggibilità, ma si faccia anche l'eccezione.

Ineleggibili i militari, nel collegio dove esercitano le loro funzioni, ma che siano inferiori al grado di generale o meglio di colonnello.

Vi sono anche in questa Camera ufficiali, che hanno compiuto in guerra da eroi il loro dovere e hanno serbato fedeltà assoluta al Re e alle istituzioni, quando tutto intorno a loro e intorno a noi fu tradimento e viltà.

L'esercito vuole essere rappresentato nella Camera elettiva e non lo rappresenta, se non chi ne vive la sua vita, giorno per giorno, ora per ora, e ne serve, con cuore puro, le alte idealità. (*Vivi applausi*).

In compenso io vorrei riaffermato il principio della legge del 1877, che dichiarava ineleggibili gli italiani rappresentanti, retribuiti o no, di Governi esteri, di qualunque grado, che abbiano conservato la nazionalità. Certe confusioni sono sempre pericolose, ma la prudenza non è mai troppa, oggi soprattutto, quando si tratta dell'Italia. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, la nuova legge elettorale lascia al popolo italiano libertà di scegliere chi deve governarlo. Il popolo italiano ha grandi virtù e non sembra disposto a dimenticare che fu salvato dalla sopraffazione incivile, dal trionfo dell'ignoranza, dall'orgia, che l'ottusità della mente, l'aridità del cuore e gli appetiti più orrendi avevano iniziato. L'insidia, la corruzione, le brighe si aggireranno, quando i comizi saranno convocati, potenti intorno alle urne; ma i nemici della pace e del benessere sociale non prevarranno.

La marcia non si arresta. L'Italia deve essere degna di quei fratelli nostri, che vissero e morirono per lei, vivono e dolorano ancora, come i nostri mutilati e il nostro Del Croix, per lei; deve essere degna sopra tutto di quei vecchi nostri benedetti, che ce la diedero grande, perchè noi la facessimo più grande e più rispettata. È questa la voce che

sorge dalle tombe antiche e recenti. Il popolo italiano la intende e compirà in ogni tempo opera degna di quei morti gloriosi e di se stesso. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grieco.

GRIECO. Il progetto di legge elettorale, che viene oggi in discussione, è il riassunto, da parte del Governo, della situazione, ed è il tentativo inteso a volgere verso un determinato alveo le forze della situazione. La legge elettorale è la espressione parlamentare di questa situazione, la quale è rappresentata realmente da tutta una serie di compressioni poliziesche, che vorrebbero togliere ogni voce al proletariato.

Noi profittiamo di questa occasione per porre tutta la questione nel suo complesso e tirarne le conseguenze per ciò che riguarda i compiti e i doveri della classe lavoratrice e la posizione di questa nei confronti dei vari partiti e aggruppamenti della borghesia, cioè della stessa borghesia.

Noi vediamo confermate, nell'anno 1925, le previsioni che in cento occasioni, dinanzi alle masse, facemmo sugli aspetti della crisi della società borghese italiana e sugli sviluppi che questa crisi avrebbe presentato ed aperti.

Noi affermammo che l'attuale epoca storica ha aperto il periodo della lotta decisiva tra le forze politiche che possiedono i mezzi di produzione e di scambio e le forze proletarie, desumendo questa constatazione reale dall'esame dell'economia borghese dallo scoppio della guerra mondiale.

La guerra mondiale ha affrettato le condizioni di sviluppo dell'economia capitalista ed ha, perciò, accelerato il processo rivoluzionario, dal quale dovrà inevitabilmente uscire vittorioso il proletariato. Non è possibile analizzare questa crisi restando fermi nella considerazione della situazione italiana.

La interdipendenza dei rapporti tra il capitalismo dei diversi paesi (rapporti di soggezione ora, ed ora di predominio) è un prodotto gigantesco e mostruoso della creazione dell'imperialismo economico nel quale tutte le Nazioni capitalistiche sono trascinate, o come protagoniste o con rapporti di dipendenza. Una politica autonoma è consentita appena ai paesi creditori ed accumulatori della ricchezza ai quali — peraltro — il pericolo della ricchezza fa prevedere prossimo l'aprirsi di spaventevoli crisi.

E così mentre la spinta rivoluzionaria delle classi lavoratrici tende a stabilire un

fronte di lotta internazionale, la necessità di difesa della borghesia, al di sopra dei conflitti che sorgono dalla natura istessa dei rapporti economici capitalistici, tra gruppi ed interessi borghesi, rende inevitabile lo stabilirsi di un fronte internazionale di lotta contro il pericolo della rivoluzione proletaria. Ma mentre il fronte proletario si fa ogni giorno più ampio e solido (e le persecuzioni delle borghesie lo educano alla resistenza ed alla lotta), il fronte capitalistico ha in sé le ragioni della sua debolezza e del suo disfacimento.

I problemi del pagamento dei debiti di guerra, i problemi della produzione e della vendita dei prodotti, i problemi delle materie prime e dei mercati, fanno sorgere nuovi e gravi problemi che si aggrovigliano e si intersecano aprendo contraddizioni economiche e contrasti politici profondi fra le varie Nazioni capitalistiche, alla risoluzione dei quali problemi sono vani tentativi le periodiche conferenze e la sottoscrizione di piani e di patti finanziari o di amicizia.

I conflitti tra gli Stati borghesi trovano apparenti e temporanee soluzioni, equivalenti a temporeggiamenti ed a rinvii. In realtà essi si aggravano, e le crisi dei salari, dei viveri, della disoccupazione, dimostrano che quei tentativi sono compiuti sulla pelle delle classi povere, degli operai e dei contadini, i quali vedono prospettarsi i giorni della fame quanto non furono già colti dai tormenti della fame o non ne morirono.

Lo stesso piano Dawes, il quale può rappresentare un ingegnoso metodo trovato dal capitalismo per assoggettare la Germania al capitalismo Anglo-Sassone, perchè evita anche la presenza della guardia di colore dinanzi alle case degli operai tedeschi, che offende il puritanismo ipocrita degli affamatori di Londra e di New York; lo stesso piano Dawes, decantato ed osannato, significa un conflitto franco-anglo-germanico a brevissima scadenza.

Il proletariato tedesco dovrà lavorare dieci ore, dodici ore al giorno per permettere al Governo dei suoi padroni di soddisfare il pagamento delle quote annuali del piano Dawes.

Ma, per pagare, la Germania dovrà vendere, e per vendere dovrà conquistare i mercati, e per conquistare i mercati dovrà stabilire prezzi di concorrenza sui suoi prodotti. Ma la concorrenza dovrà essere fatta particolarmente ai danni dell'Inghilterra, cioè a danno degli operai inglesi. Questo meraviglioso tentativo di sistemazione del conflitto

capitalistico tedesco — intesista — americano, è un raffinato espediente per strangolare il proletariato tedesco e metterlo contro il proletariato inglese.

Il proletario italiano saluta il forte ed eroico proletariato della Germania, l'esercito di Carlo Liebnicht e di Rosa Luxemburg, uccisi sei anni or sono dai servitori della borghesia tedesca, ed augura loro di vincere per lacerare il piano Dawes e tutti i trattati che i filibustieri di Versaglia e la borghesia tedesca stipularono per affamarlo... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Grieco, la prego di riflettere che parliamo della legge elettorale!...

GRIECO. E non parliamo della crisi del proletariato inglese, il cui enorme esercito di disoccupati è mantenuto dallo sfruttamento dei colonizzatori sul proletariato delle colonie, sul lavoro degli schiavi nelle Colonie, degli schiavi dell'India, dell'Egitto, dell'Australia, i quali hanno tutto, tutto l'appoggio dei lavoratori del mondo nella sanguinosa lotta che combattono per la loro liberazione.

E la situazione dei popoli Balcanici, nella vicenda delle alleanze e dei conflitti (pedine della politica imperialistica dei paesi d'occidente) non è essa un tipico esempio della crisi europea e mondiale del capitalismo, insanabile? E la strada su cui si pone la Francia dei diritti dell'uomo e di tutte le sifilidi (*Rumori*); la reazione che si scatena contro le classi lavoratrici della Francia non è un segno della crisi economica e sociale che si approfondisce in questo paese?

Ed osserviamo la situazione del nostro Paese dopo la guerra. La nostra borghesia si è trovata di fronte all'impeto delle classi lavoratrici, nell'impossibilità di risolvere la crisi che anche per essa si è aperta, ma non rinunciando certo ai tentativi più disperati per risolverla.

Il proletariato italiano ha perduto, nel 1918-1920, l'occasione di vincere la borghesia e di impadronirsi del potere politico. La rivoluzione è solo in piccola parte un problema di volontà. Quelli che ci dicono, talvolta: Se volete la rivoluzione, perchè non la fate? oppure: Quando fate questa benedetta rivoluzione?, non sono provvisti di quegli elementi indispensabili ad ogni comunista, ad ogni marxista, per determinare le possibilità della insurrezione e dell'epoca nella quale essa potrà scoppiare.

Nel 1919 noi abbiamo avuto gli elementi obiettivi per la rivoluzione operaia. La situa-

zione reale, i rapporti fra le forze politiche in moto, erano straordinariamente favorevoli ad assicurare la vittoria rivoluzionaria delle classi lavoratrici.

Una voce. Non ne avete avuto il coraggio!

GRIECO. Ma al proletariato mancò il partito di classe che possedesse una chiara, evidente dottrina rivoluzionaria, ed una forte organizzazione.

È evidente che la critica al periodo 1918-1920 deve principalmente contenere una critica al partito socialista.

Il partito comunista è sorto dalla critica degli sviluppi di questa situazione, come partito della avanguardia rivoluzionaria della classe lavoratrice. Ma se la borghesia ha vinto contro le organizzazioni dei lavoratori, non ha niente affatto risolto la sua crisi, la quale oggi si presenta di una tale gravità che non può essere celata dalla scenografia del fascismo o dai canti di guerra delle camice nere. Ma perchè, o signori, la crisi della società borghese non è stata risolta malgrado la sua vittoria armata contro il proletariato?

Non era stato detto da molti, da tutti i rappresentanti della nostra borghesia, che l'ostacolo il quale impediva l'assetto politico economico e sociale del dopo guerra era la minaccia bolscevica? Noi abbiamo letto che qui e nell'altra Camera, pochi giorni addietro, è stato affermato dal capo del fascismo che esiste un pericolo bolscevico, e ciò a distanza di oltre due anni dal 1922.

Perchè l'ordine fascista è turbato da questo incubo dell'insurrezione proletaria?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Non è turbato.

GRIECO. Non ha, esso, infine, restaurato il principio di autorità dello Stato, assicurato il profitto al capitalismo industriale ed agrario, creato il benessere — come ci viene ripetuto — alle classi lavoratrici? E come mai, sullo sfondo di questo arcadico paesaggio salterebbe fuori la ossessione panica del pericolo bolscevico?

Gli è, o signori, che la violenza cui ha potuto ricorrere la borghesia per spezzare l'impeto rivoluzionario delle classi lavoratrici, ha solo alla superficie creato l'apparenza di un ordine — così per dire — ricostituito. La crisi italiana si è aggravata. Qualunque altro espediente sarà trovato dalla borghesia italiana per correre ai ripari non potrà che renderne sempre più evidenti le proporzioni. Il fascismo è stato ed è la guardia della borghesia. (*Vivi rumori*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Ma se una parte della borghesia è contro di noi!

GIUNTA. E noi l'abbiamo salvata!

GRIECO. Esso è sorto...

PRESIDENTE. Onorevole Grieco, le devo ricordare che l'articolo 83 del regolamento consente ai deputati di leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

Trascorso quindi un quarto d'ora io dovrò toglierle la facoltà di parlare, se ella continuerà a leggere.

Ella può continuare a parlare quanto vuole, purchè non legga.

Voci all'estrema sinistra. Comincia male!

Voci a destra. Lo lasci leggere!

GRIECO. Esso è sorto, alimentato ed armato dalle forze capitalistiche e dai partiti borghesi, dai partiti e dai Governi i cui uomini, in gran parte, fanno oggi il *vieni meco* alle classi lavoratrici per servirsene a cavar la castagna fascista dal potere. (*Interruzioni — Rumori*).

Ma il fascismo non ha risolto nessuno dei problemi vitali della crisi economica italiana, limitandosi alle eccentricità di una politica di dubbio gusto provinciale le quali non hanno fatto diminuire la circolazione cartacea, hanno deprezzata la moneta in modo non raggiunto mai prima d'oggi, hanno rialzato i cambi, hanno ricacciato i salari operai a ciò che erano 25 anni fa (*Rumori vivissimi*), hanno affamato i contadini poveri...

Una voce all'estrema destra. Ma questo non è assolutamente vero!

GRIECO. ...hanno portato il costo della vita a cifre inverosimili. La situazione economica è aggravata. Le arti della ragioneria generale dello Stato, e i discorsi del ministro delle finanze non possono distruggere questa realtà: le condizioni degli operai e dei piccoli contadini, dei salariati rurali della piccola borghesia sono disperate. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompano, onorevoli colleghi!

GRIECO. Il cosiddetto pericolo bolscevico, cioè la possibilità permanente della insurrezione delle masse operaie e contadine, cresce in diretto rapporto con l'aggravarsi di questa situazione generale.

Il pericolo bolscevico è il riflesso della vostra impotenza. In questo senso la minaccia insurrezionale del proletariato è all'ordine del giorno, e la politica fascista ne

precisa i bersagli, ne chiarifica l'ampiezza su tutta l'area.

Signori, per noi non esistono pregiudiziali morali che possano valere a distaccare alcuni capi comunisti della classe borghese dalla classe nel cui interesse essi hanno compiuto i delitti da cui nasce la questione morale. Il trincerarsi dietro pregiudiziali morali, è sempre servito a mascherare l'opportunismo politico od il tradimento verso i propri programmi e le proprie dottrine.

Nel passato abbiamo avuto altri episodi di pregiudiziali cosiddette morali.

L'anticlericalismo borghese non fu esso un terreno per un accordo fra i partiti della democrazia ed i partiti proletari allo scopo di attutire i contrasti di classe e soggiogare, così, il proletariato agli interessi della borghesia? Più tardi un'altra parte dei dirigenti proletari ha trovato, in un'altra pregiudiziale, il terreno su cui effettuare il suo passaggio al nemico: quella dell'antigermanesimo, dell'antimedioevalismo, della barbarie teutonica, ecc. Da questo pregiudizialismo morale sono sorte anche — se vogliamo mantenere il gergo — molte immoralità, e sono venuti fuori, come sappiamo, i capi del nostro fascismo.

Si cerca, ora, di fare, di un'altra pregiudiziale, il perno di tutta la lotta politica italiana. Le opposizioni affermano dinanzi alle masse che il fascismo deve essere combattuto, prevalentemente, come espressione di delinquenza comune, e non invece — come noi affermiamo — quale espressione di tutta la società borghese, nel suo complesso, e quindi anche delle opposizioni.

E, infatti, o signori, chi ha finanziato il fascismo? Onorevole Giolitti, chi ha fornito armi e munizioni ai fascisti? (*ilarità — Commenti*).

Chi, se non il Duca di Cesaro ed i popolari erano al Governo con i fascisti durante la strage di Torino? Chi, se non gli attuali massimalisti, ha — nel luglio 1921 — firmato il patto di pacificazione del quale l'assassinio Matteotti, se ben si consideri, è naturale filiazione?

Chi ha fornito all'avvento fascista il necessario Ministero Facta di cui faceva parte l'onorevole Amendola come ministro delle Colonie (*ilarità — Rumori*) suo malgrado, e non alla guerra, per volontà fascista?

Il giudizio sui capi fascisti sarà pronunziato, non c'è dubbio, quali siano le vicende della polemica attuale fra le varie correnti politiche borghesi, nello stesso momento in cui tutta la borghesia sarà giudicata dai

tribunali rivoluzionari, (*Commenti*) in assenza di altre istanze. In questo momento il giudizio contro il fascismo sarà davvero ampio: esso sarà il giudizio eontro gli istituti borghesi rappresentativi ed esecutivi, dagli altissimi ai minori. La morale non ha mai regolato gli sviluppi storici della società. La morale proletaria è quella di prepararsi a sconfiggere con la forza il suo nemico e ad impadronirsi del potere politico. Questa nostra affermazione di principio non significa che noi rinunziamo a determinare le responsabilità individuali. Non è per noi senza significato e senza importanza che un capo di Governo borghese possa essere accusato, e presso l'opinione pubblica piccolo borghese convinto di partecipazione ad un delitto. In questo senso la questione morale ha per noi una portata rivoluzionaria. Essa è l'indice di una totale disintegrazione della società. Dopo il delitto Matteotti, il cui processo vero non sarà fatto nelle aule cui presiede la giustizia di malaffare... (*Rumori vivissimi*).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Protesto a nome della magistratura italiana. Non è lecito che si parli così! (*Applausi vivissimi*).

PELLIZZARI. È lei un uomo di malaffare, se dice questo.

PRESIDENTE. Onorevole Grieco, non le permetto questo linguaggio! La richiamo all'ordine.

GRIECO. ...noi ponemmo la lotta contro il fascismo come problema immediato, ma sapevamo che l'abbattimento del fascismo avrebbe voluto dire la insurrezione proletaria.

Fu subito allora che le opposizioni mostrarono la loro natura, alle masse più accorte: i partiti socialdemocratici che delle opposizioni fanno parte, con discorsi reticenti, con allusioni furbesche, con articoli miracolisti, dettero ad intendere alle masse che il fascismo sarebbe stato abbattuto dalle opposizioni.

Molte masse hanno creduto, dapprima, che le opposizioni avessero armi ed armati (meravigliosa perspicacia delle masse che sanno come si risolvano certe situazioni): ma le opposizioni avevano soltanto dei terribili documenti!

Ora quei partiti social-democratici, che hanno tutto un seguito di masse, dovendo compiacersi della propria tattica, vogliono sia riconosciuto che l'unica lotta contro il fascismo è stata quella condotta dalle opposizioni. Noi dobbiamo dire alle masse che questa tattica non ha servito se non a per-

mettere che il Governo rafforzasse le sue posizioni (*Approvazioni*): i tentennanti capi dell'Industria e della Agraria, hanno infatti, deciso di non abbandonare il fascismo. La politica pacifica dei partiti social-democratici è, certamente, una formidabile alleata del fascismo. Altro che la strampalata alleanza tra noi ed il Governo di Mussolini attraverso Mosca!

La politica pacifista e le campagne morali, generano indubbiamente antifascismo, ma di quello che resterà in attesa che quattro o cinque strateghi del parlamentarismo gli ammaniscano il democratico Governo ben fatto, e prendano la cura di spazzare via il fascismo!

Poichè il problema dell'abbattimento del fascismo è il problema dell'abbattimento del regime borghese, esso non può essere risolto se non dalle grandi masse operaie (*Interruzioni — Approvazioni*) e contadine, attraverso una preparazione ed una propaganda quotidiana, ostinata ed intensa che dia a tutte le masse questo convincimento: la lotta contro il fascismo sarà opera degli operai e dei contadini.

Sul cadavere del fascismo passerà soltanto il proletariato vittorioso. (*Commenti — Rumori*).

Chi non riconosce questa verità ha talvolta, lo sappiamo, degli atti di disperazione e delle parole gravi, dai quali esce più facilmente lo sterile tentativo terroristico individuale che, peraltro, è sintomo di un disagio che non si può definire per timore della verità rivoluzionaria che ne balzerebbe fuori.

È il proletariato che deve succedere al fascismo (e quando usiamo in questo modo la parola fascismo consideriamo quel periodo più o meno lungo in cui la borghesia ricorre a mezzi straordinari di lotta contro il proletariato, non preoccupandoci di vedere o non al Governo il signor Mussolini).

È il proletariato che deve succedere al fascismo con i propri istituti di Stato, che la esperienza ci dice essere i consigli degli operai, dei contadini e dei soldati.

Le masse intermedie fasciste della sesta giornata, in attesa della giornata settima dell'antifascismo; queste masse non hanno una soluzione alla crisi storica del capitalismo. Queste masse dovranno convincersi che solo gettandosi coraggiosamente dalla parte della classe lavoratrice, potranno un giorno veder tutelati i loro interessi e uscire dalla pidocchiosa miseria, cui i pregiudizi

borghesi e le convenzioni sociali attuali danno i contrasti della tragedia.

Non è quindi solo per una pregiudiziale morale che noi siamo contro il fascismo. Se mai, esiste un duello a morte tra due morali: quella del capitalismo borghese e quella della rivoluzione proletaria. Così il nostro atteggiamento parlamentare non ha l'ostacolo di pregiudiziali morali. Se noi fossimo sensibili ai principi della morale piccolo-borghese corrente, per lo meno quanto lo sono i nostri social-democratici, evidentemente deserteremmo il Parlamento, perchè nulla ci parrebbe più offensivo alla nostra onorabilità che frequentare questo ambiente. (*Commenti — Interruzioni*). Ma noi non abbiamo scrupoli di tale natura.

Noi ci serviamo del Parlamento per agitare le nostre parole d'ordine, come di una occasione per la agitazione e la propaganda. Ecco perchè oggi interveniamo in questa discussione.

Qual'è la situazione nella quale viene presentata la riforma della legge elettorale?

Una voce. Finalmente!

GRIECO. Tutte le vostre vie conducono alle elezioni. (*Interruzioni — Si ride*).

Qual'è la situazione nella quale viene presentata la riforma della legge elettorale?

Vi è un conflitto parlamentare fra il fascismo e le opposizioni. La borghesia, dopo aver affidato al fascismo la difesa del regime e le redini del potere, cerca di normalizzare il fascismo di Governo. In questo fatto si legge uno dei sintomi della crisi generale della borghesia, sintomo che si verifica anche in altri paesi d'Europa: la impossibilità per la borghesia di costituire governi stabili. La frequenza delle elezioni in Francia, in Inghilterra, in Germania e in Italia dimostra la tormentosa ricerca di un governo. Neppure i governi conservatori, neppure le dittature fasciste, sono stabili. Il fascismo del '25 non vorrà confermare la formula del 12 per 5 delle quasi radiose giornate dell'autunno 1922 (*Interruzioni*). Il Governo più stabile che vi sia in Europa è il Governo dei *Soviety*... (*Interruzioni*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Perchè non c'è!

GRIECO. Questa stabilità del Governo dei *soviety* non è il prodotto della applicazione di un sistema di terrore e di violenza... (*Interruzioni — Commenti ironici — Si ride*). Il Governo di Mussolini dovrebbe essere bene informato a questo riguardo!

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Difatti c'è la crisi Trotsky, la quale dimostra che non c'è nulla di solido nemmeno là!

GRIECO. D'altro canto, ancorchè fosse vero che la stabilità dell'unione sovietista fosse il risultato di un regime di violenze, bisognerebbe riconoscere che la borghesia non può più salvarsi neppure con un regime di violenza, e che la violenza ha valore solamente se accompagni un processo storico rivoluzionario effettivo e profondo. (*Applausi all'estrema sinistra — Interruzioni*).

Nel conflitto tra fascismo e opposizioni non si riscontra un conflitto fra il parlamentarismo costituzionale ed un regime antiparlamentare. Il fascismo non è nè per l'una cosa nè per l'altra; e forse anche per questo motivo dovrà essere sostituito al Governo. Il fascismo non ha il coraggio d'essere un sistema parlamentare, ma non può essere neppure una dittatura effettiva. (*Interruzioni*). Dopo tanto parlare di forza e di violenza, il fascismo escogita delle soluzioni parlamentaristiche. Le elezioni e le leggi elettorali che esso escogita, appartengono allo stile del più basso parlamentarismo... (*Interruzioni*).

Il conflitto fascismo-opposizione, che prepara i più impensati avvenimenti di cronaca, si deve interpretare come un bisogno della classe borghese di trovare una via per uscire dalla crisi che la minaccia. Il fascismo è fallito alla prova. Se esiste un pericolo comunista, ciò dimostra che voi siete in fallimento (*Interruzioni*). Volevate spezzarci la schiena e noi siamo più forti. L'orientamento verso il comunismo da parte degli operai e dei contadini è assai più vasto di quanto non fosse nell'autunno 1922, e forse anche del 1919-1920. (*Interruzioni — Commenti*). Se ne manifestano ogni giorno i segni.

Quale è stata la lotta effettiva delle opposizioni al fascismo? Le opposizioni hanno negato che la lotta contro il fascismo potesse essere posta sul terreno della forza. E perchè? Perchè una lotta violenta contro il fascismo significa la chiamata in lizza del terzo fattore della situazione: della classe lavoratrice, la quale, quando si muoverà, non si fermerà a sottoscrivere i principi politici del Governo democratico. (*Commenti*).

FARINACCI. Lo abbiamo detto anche noi questo!

GRIECO. Noi non vogliamo negare che larghi strati medi siano stati conquistati da questa campagna; ma ancor quando il cen-

simento di questi strati desse alle opposizioni la constatazione di essere seguite da numerose schiere, sarebbe per questo fatto risolta la lotta antifascista?

Le opposizioni non si possono mettere sul terreno della forza, il quale rappresenta un pericolo per le sorprese della apparizione del terzo fattore della situazione, degli operai e dei contadini.

Il recente colpo di forza del Governo fascista contro le opposizioni ha dimostrata la debolezza dell'opposizione e l'insufficienza dei suoi metodi di lotta. Peraltro è prevedibile che si giungerà al compromesso. Al compromesso fra fascismo e opposizione... (*Commenti — Rumori — Interruzioni*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. No, no.

GRIECO. Al compromesso tra fascismo ed opposizione si giungerà attraverso sorprese nella situazione e attraverso vicende più o meno lunghe. Noi vediamo il compromesso in una sintesi dello sviluppo della situazione, da un punto di vista che chiameremo storico. Non possiamo prevedere le forme di questo compromesso e quale ne sarà la portata; ma da esso il fascismo, come movimento, non uscirà debellato. La borghesia avrà ancora bisogno del fascismo. Le forze borghesi si unificeranno contro il proletariato. Noi assisteremo al superamento di molte pregiudiziali morali non risolte.

Noi ripetiamo oggi la stessa affermazione fatta all'indomani del delitto Matteotti, affermazione che è divenuto il tema accettato da larghe masse di lavoratori: nell'intervento del proletariato nella lotta, è la soluzione che noi diamo alla crisi della società borghese italiana: soluzione sovietista, Stato operaio.

Trova un vasto consenso la parola della costituzione dei comitati operai e contadini, per la riscossa contro il fascismo e contro la borghesia. Nelle città e nelle campagne si manifesta un orientamento delle classi lavoratrici verso il programma di lotta indicato dall'Internazionale comunista, dal quale discende la tattica del Governo contro le organizzazioni proletarie.

Gli ultimi provvedimenti di polizia sono stati certamente emanati per colpire i lavoratori, le loro organizzazioni, la loro stampa. (*Rumori*). Gli arrestati appartenenti ai partiti borghesi sono stati rimessi presto in libertà; la stampa borghese non è stata soppressa.

Le riforme dei codici che si annunziano saranno certamente intonate al concetto di aumentare il rigore delle leggi contro ogni attività politica del proletariato.

Il progetto di legge sulle associazioni, poichè non sarà mai, ripetiamo mai, applicato contro la massoneria, tende ad ostacolare l'organizzazione rivoluzionaria del proletariato che, peraltro, saprà affrontare anche questa nuova persecuzione. (*Rumori*).

La stessa legge elettorale è un mostruoso e provocatorio provvedimento per annullare in diritto ed in fatto il suffragio universale. Il suffragio universale rappresenta una conquista politica del proletariato. È vero che esso serve egregiamente all'esercizio della dittatura borghese, ma salva i principi e riconosce l'uguaglianza di voto per tutti i cittadini.

La presentazione di questo progetto di legge dimostra che le organizzazioni proletarie sono una forza sempre più imponente. Quando nel 1919 la minaccia proletaria incombeva sulla borghesia, fu allestito il progetto di legge col sistema della proporzionale, il quale decurtò notevolmente il numero dei rappresentanti al parlamento della classe lavoratrice.

Il 6 aprile scorso si comprese che col sistema proporzionale le forze proletarie avrebbero avuta una affermazione notevolissima, e fu immaginata una legge truffaldina che doveva assicurare al Governo, con l'ausilio di una organizzazione centralizzata per il broglio e la violenza, la vittoria. Oggi si ritiene che la legge del 6 aprile darebbe, malgrado tutto, delle sorprese. Ed allora si escogita una più lambiccata legge nella quale sono studiati attentamente i modi per impedire che gli operai e i contadini possano affermarsi come la forza politica preponderante della Nazione. (*Rumori*).

Noi osserviamo questo progetto di legge come un sintomo della situazione generale. Noi ci rivolgiamo alle masse per dire loro che nessun Governo della borghesia concederà il diritto del vero suffragio universale e del libero voto. Non è attraverso la conquista della maggioranza negli istituti rappresentativi che il proletariato vincerà la borghesia.

Comunque la conquista di questa maggioranza è impossibile.

La proposta di legge attuale conferma e rende chiara, anche agli elementi più arretrati, questa verità: la borghesia esercita il suo dominio con la dittatura.

Ebbene, gli operai e i contadini eserciteranno il loro dominio con la dittatura.

Noi possiamo trovare migliore o peggiore una legge e possiamo trovare che la legge che si discute è peggiore della precedente e che quella è peggiore dell'altra che l'ha preceduta.

Tali constatazioni, specialmente in questa situazione, hanno una importanza assai relativa.

Il disegno di legge è un ottimo argomento per la nostra propaganda rivoluzionaria e noi lo commenteremo adeguatamente alle masse. La nostra tattica elettorale vuole che noi profittiamo dei comizi per agitare il nostro programma rivoluzionario.

Non abbiamo una pregiudiziale (*Interruzione*) elezionistica come non ne abbiamo una antielezionistica. Non è improbabile che interverremo ai comizi che saranno indetti sulla base di questa legge, che sarà certamente adottata...

Voci. Ne siamo convinti!

GRIECO...o di altra più spudoratamente reazionaria. Noi diremo agli operai ed ai contadini: vedete a che punto giunge la borghesia per impedirvi di vincere? Sulla base del diritto costituzionale voi potreste conquistare la metà più uoa di mandati parlamentari e stabilire un vostro governo; ma quando voi, trascinati da capi legalitarii e vegetariani (*Si ride*) vi accosterete, come nel 1919 e nel 1921, alla conquista della maggioranza dei seggi parlamenri o dei comuni o delle provincie, la borghesia armerà il fascismo e lo scaglierà contro di voi. L'ordine costituito lo si difende e lo si combatte fuori del Parlamento....

Ma se il fascismo parlamentare allestisse una legge democratica dovrebbe domani marciare contro il Parlamento uscito dalle sue stesse mani.

Vi sono precedenti di tale natura nella storia, ma è preferibile non ricorrere a queste eventualità. Meglio per la borghesia, una legge elettorale chiaramente... (*Interruzioni*) e decisamente antiproletaria...

Se la storia è una somma di esperienze, il nostro proletario avverte ogni giorno la giustezza della predicazione comunista, la giustezza della critica di Marx e dell'educazione rivoluzionaria comunista di Lenin.

Proprio in questi giorni, l'anno scorso, Lenin moriva. E non è inopportuno ricordare qui il nostro grande maestro, il condottiero della più grande rivoluzione che la storia del mondo ricordi. In questo momento egli

è in questo luogo, in questa assemblea. (*Commenti — Rumori — Proteste*).

Voci all'estrema sinistra. Viva Lenin!

PELLIZZARI. Qui però c'è Mussolini!

GRIECO. La sua formidabile indagine intorno ai caratteri della dittatura democratica ed al parlamentarismo da cui deriva l'atteggiamento tattico delle masse comuniste di tutto il mondo, ci avverte che tutte le leggi che lo Stato escogita tendono alla sua conservazione. Da questa conclusione Lenin ed i leninisti partono per combattere il tradimento pacifista della social-democrazia, che si adopera alla formulazione delle leggi antirivoluzionarie dello stato borghese. Sulla base di questa conclusione, dalla quale è derivata la tattica bolscevica... (*Interruzioni*) sull'antiparlamentarismo e sul sovietismo noi abbiamo la certezza che le masse operaie italiane si convinceranno sempre più della necessità della insurrezione e della guerra civile. (*Commenti — Rumori*).

Poichè la classe operaia è una minoranza della classe lavoratrice, essa non può agire da sola e deve cercarsi un alleato.

Questo alleato non è da ricercarsi nei partiti della democrazia borghese. C'è un alleato storico della classe operaia, il quale soffre la stessa oppressione politica della classe operaia. Questo alleato è la classe dei contadini. (*Commenti*). Mai come oggi la classe dei contadini poveri, in Italia, ha sofferto la miseria e la fame. (*Interruzioni — Proteste*).

Tutte le categorie dei lavoratori della campagna sono in fermento.

Il *bill Johnson* lo aggrava. La miseria dei braccianti meridionali e le sofferenze dei piccoli affittuari e la situazione dei piccoli proprietari sono tali che non è difficile predire che l'insurrezione delle classi lavoratrici contro il fascismo e la borghesia italiana muoverà dalle campagne.

Gli operai debbono tendere la mano a questi fratelli di miseria e di lotta. (*Rumori — Interruzioni*). Costituzione dei comitati operai e contadini. Ecco la parola d'ordine del partito comunista. Solo i comitati operai e contadini saranno in grado, oggi, di lottare per le rivendicazioni immediate di tutta la classe lavoratrice; solo i comitati degli operai e contadini risolveranno domani il problema della produzione e della distribuzione, ed il problema della terra.

In tutti i paesi del mondo si scatena una terribile offensiva contro le classi lavoratrici, contro il proletariato rivoluzionario. All'interno i Governi borghesi perseguitano i partiti comunisti e le organizzazioni ope-

raie: all'estero si accordano per sviluppare un attacco contro il primo Stato rivoluzionario della classe lavoratrice. La politica di tutti i Governi attuali è ispirata da queste due necessità.

La legge elettorale che oggi viene presentata alla Camera trova una situazione nella quale la stampa operaia è soppressa, le organizzazioni operaie e contadine diffuse e non costituirsi, il partito comunista organizzato clandestinamente.

Tutta una nuova legislazione si prepara per legalizzare la lotta condotta in questi anni contro il movimento operaio. Le carceri e i reclusori sono pieni di operai e contadini... (*Rumori*).

Voce. Ma fascisti!

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Ce ne sono più in Russia!

GRIECO. Le carceri ed i reclusori sono pieni di operai e di contadini, condannati talvolta a pene mostruose. La classe lavoratrice lotta per l'amnistia alle sue vittime. La classe lavoratrice imporrà la liberazione dei suoi figli prigionieri.

La nuova ondata antiproletaria all'interno, se non ci ha spezzata la schiena la persecuzione del '20-'23, ci trova più saldi e più preparati. Dieci o venti morti proletari saranno una cosa angosciante e penosa, ma in un periodo rivoluzionario il sangue fa germogliare gli eroi, e moltiplica le falangi proletarie. La rivoluzione operaia sarà. Un carabiniere, onorevole Federzoni, non basta ad impedire la marcia proletaria. Ma noi abbiamo anche il dovere di difendere i nostri compagni russi dall'attentato che si minaccia alla loro rivoluzione. La Russia proletaria ha combattuto e vinto per tutti i lavoratori di tutto il mondo. Noi dobbiamo restare al fianco degli operai e dei contadini russi e impedire a ogni costo che la borghesia mondiale si getti su di loro (*Interruzioni*).

Nel nome di Lenin noi giuriamo che il proletariato italiano difenderà la prima rivoluzione, condizione di vittoria per il proletariato mondiale. Salutiamo la Russia comunista, la Russia della dittatura operaia,...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Non c'è più!

GRIECO. ...la Russia dei Consigli, del proletariato del mondo sola ed unica patria. Contro la reazione antioperaia all'interno ed all'estero i lavoratori resteranno saldi. Tutti i problemi economici, politici, sociali delle classi lavoratrici sono insoluti. Le classi

lavoratrici hanno posto all'ordine del giorno la questione del potere. Il conflitto borghesia-proletariato è affidato alla forza e alla preparazione spirituale e dei mezzi per vincere sul terreno della forza. Il partito comunista mondiale, è l'unico partito che possiede un programma completo di governo operaio. Gettate in faccia ai lavoratori italiani la vostra legge elettorale! I disagi che voi create e le vostre provocazioni si sommano, e li sconterete. Gli operai ed i contadini pagano puntualmente ogni sabato.

Evviva la rivoluzione degli operai e dei contadini d'Italia!

Evviva il partito comunista mondiale, il partito di Lenin! (*Applausi all'estrema sinistra — Applausi ironici su altri banchi — Commenti prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Restivo, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che il Collegio uninominale riporterà il concetto di partito alla idea di tendenza, approva la riforma ».

RESTIVO. La discussione involge fra le sue pieghe una questione politica dalla quale prescindo, per fare un esame sereno della riforma.

Voglio premettere che sono un antico e tenace sostenitore del Collegio uninominale, per cui, fui fra i pochi che ebbero il coraggio di votare contro la riforma proporzionale nella Camera paurosa del 1919, e fui tra i pochissimi che allora denunziarono i pericoli, che dovevano accompagnare l'attuazione di quella infausta legge. Sono convinto che una delle cause principali dell'attuale disordine della vita politica italiana è appunto nella legislazione elettorale. Il Collegio uninominale costituisce un ritorno allo Statuto, il quale si fonda sul concetto che porta alla scelta del deputato per ragioni di capacità personale, tanto da non porre alcun limite o vincolo alla esplicazione del suo mandato.

Sono partigiano del Collegio uninominale, perchè è un ritorno alle pure tradizioni dell'Istituto parlamentare, il cui principio fondamentale è individualistico, come è di tutti gli istituti propagati in Europa dalla rivoluzione francese. Un uomo politico ha osservato con acume che Parlamento viene da parlare, che uno dei difetti della Camera eletta a scrutinio di lista è appunto quello che la discussione si rende o superflua o inutile, che non è possibile la vita di una assemblea legislativa, se non sia anche possibile

che la parola di un deputato valga a mutare le convinzioni di un altro.

Se tutti debbono restare fermi nelle proprie convinzioni, a che pronunciare discorsi, osservare, criticare o difendere? Forse l'unico che si trovi in una situazione logica nel parlare qui dentro sarebbe l'onorevole Grieco, che non può preoccuparsi di parlare a quelli che sono qui dentro, ma si serve di questa tribuna per rivolgersi a gente lontana dalla quale egli si illude di essere ascoltato.

Lo scrutinio di lista, nelle due forme che sono state seguite, ha portato ad una esasperazione del concetto di partito. Il partito che prima, nel periodo classico del nostro Parlamento, era concepito come semplice tendenza, che potesse perciò adattarsi alla realtà che la politica deve riguardare, è ora invece ispirato da un carattere di rigidità e di esclusivismo da non permettere che alcuno possa addivenire anche in parte all'opinione altrui. Or un concetto così esasperato è da condannarsi, se si voglia ritornare a una normalità della vita politica. Dal punto di vista ideologico rappresenta una cristallizzazione di programmi, mentre la politica è acqua che scorre, è realtà di ogni giorno, è ciò che, sotto i nostri occhi, ogni dì varia e si tramuta. I partiti che a distanza di dieci e venti anni per obbedire a questo concetto rigido, rifanno il loro credo, perseguono delle soluzioni prestabilite, che molto spesso urtano con i bisogni che intanto si sono imposti alla considerazione dell'uomo di Governo e che esigono di essere soddisfatti. Quel concetto di rigidità ha anche il difetto di educare gli uomini politici a una veduta unilaterale. Chi può sfuggire a questo difetto, quando il partito lo si concepisca in tale senso, avendo riguardo soltanto al legame ideologico che in esso si è creato? Da ciò nasce, come dicevo, una veduta unilaterale in un campo in cui occorre la veduta di insieme, poichè l'arte di governo è soprattutto veduta d'insieme. Quale differenza vi è fra coloro che siedono a quel banco e altri che non vi siedono, fra coloro che vi sono stati ed altri che vi saranno? La differenza è costituita da un programma che è in attuazione di fronte ad un programma che è stato abbandonato, e ad un altro che aspira ad essere attuato nell'avvenire. Ma sono vedute d'insieme che occorrono, senza di che arte di governo non vi può essere e programmi di governo non si possono avere.

Il partito, nell'esasperazione di questo concetto, rappresenta, anche per un altro

riguardo, un intralcio allo svolgimento normale della vita politica. Esso tende alla militarizzazione di coloro che vi appartengono. Quando si parla di disciplina, quando si assimila l'uomo di partito a un milite, cioè ad un soldato, si intende che esso fa parte di un esercito, che è armato perchè colpisca, perchè si batta e si difenda. Così l'uomo di partito finisce col concepire la propria funzione come un battersi, un attaccare continuamente, una giostra, insomma l'esercizio di una violenza morale e materiale.

Non vedete che in questa osservazione è appunto la spiegazione di molti dei mali, che tutti i buoni cittadini deplorano? Le assemblee elette con questi recenti sistemi di scrutinio di lista, mentre accolgono tanti deputati ai quali esse permettono cortesemente di leggere, anche per ore ed ore, discorsi tranquillamente preparati a casa propria, non sono ambienti adatti perchè in esse si manifesti la luce di una grande intelligenza. Là dove non è possibile che il discorso di un uomo superiore muti una situazione politica, che delle osservazioni profondamente sentite e manifestate con elevatezza di espressione possano modificare lo stato d'animo di un'assemblea, e far sorgere delle situazioni la cui possibilità prima sfuggiva forse a tutti, la vita parlamentare, la vita politica normale non si può svolgere. (*Approvazioni*).

Del resto, è anche nelle origini elettorali che il Collegio uninominale dà, in più larga misura, all'intelligenza modo di manifestarsi e di dominare. Mentre lo scrutinio di lista proporzionale o maggioritario permette al censo e alle organizzazioni di masse di avere facilmente una larga rappresentanza, riesce impossibile a chi sia armato soltanto del proprio ingegno e della propria parola, crearsi un posto nella vita politica, e conquistare i voti dei cittadini. Il Collegio uninominale, invece, al fascino dell'intelligenza non può sfuggire mai. E uno dei meriti del Collegio uninominale è appunto questo, per cui da esso è nata una Camera italiana, la quale ha dato una legislazione, che ha formato il nostro onore in tutta Europa.

Il Collegio uninominale tende in fondo a dare il dominio politico alla borghesia intellettuale, la quale è meglio adatta ad esercitarlo, anche perchè essa rappresenta naturalmente una forza moderatrice; non si confonde con la borghesia capitalistica, come non appartiene al proletariato; ma ha contatti con l'una e con l'altro e da ciò, oltre che dalla cultura, trae la sua capacità nella

pratica dell'amministrazione e nell'arte di governo.

Ripeto però che il ritorno all'antico sistema sarà utile soprattutto per lo svolgimento più efficace della vita della assemblea.

Vi sono delle critiche che si ripetono giustamente, ma che si arrestano alla superficie: del fenomeno deplorato non ci si domanda il perchè. Quando al principio di questa legislatura io ascoltavo i clamori che dalle varie parti si incrociavano in quest'aula, senza che da essi si sprigionasse una sola idea, e mentre si stringeva il cuore di tutti coloro che hanno un più elevato concetto della funzione parlamentare, pensavo che tutto quel clamore era sì inutile, ma esso dimostrava l'illusione della maggioranza di dare un'impressione di vita. Quello che si diceva da una parte dall'altra non persuadeva: nessuno di qui avrebbe potuto convincere quelli di là. La discussione, dunque, il dibattito efficace, fecondo, come mai sarebbe nato? E allora così, per illudersi, si facevano dei clamori, come di notte il viandante solitario in campagna canta e fischia per vincere l'impressione della solitudine, per darsi in un inconsueto sdoppiamento di personalità l'illusione di una vita di cui sia in contatto; così questa Camera vocitava per darsi l'impressione di una vita parlamentare. (*Bene!*)

Vi sono provincie che hanno tendenze e temperamenti diversi in Italia. E, mentre nel settentrione i partiti hanno una organizzazione rigorosa, nel Mezzogiorno hanno sempre avuto soltanto carattere di tendenza. Non ritengo che ciò sia una ragione d'inferiorità per i nostri paesi meridionali, perchè questo carattere è forse in rapporto con la loro qualità di disciplina e di moderazione per cui rifuggono da tutti gli eccessi e costituiscono la parte più salda della compagine morale della nazione.

I due fenomeni di maggiore disciplina della vita del proprio paese e di maggiore concetto della vita nazionale, vanno insieme in questo sentimento più elevato, per cui, come altra volta avvertii, Francesco Crispi ebbe i voti anche di coloro che non militavano nel suo partito e Napoleone Colajanni fu eletto anche da quelli, che di repubblica non avevano sognato mai.

Un'altra utilità del collegio uninominale nella crisi sociale che attraversiamo, in cui si verificano attriti tanto forti ed acuti, in cui assistiamo a delle oscillazioni permanenti dovute al disordine della vita economica, sarà nella funzione moderatrice che potrà avere il deputato fra i suoi elettori e il Go-

verno. Quando qualcuno degli attuali deputati voglia recarsi nella propria circoscrizione, è egli sicuro di potere esercitare tale influenza per cui la sua opera abbia una reale efficacia? È la sua autorità per lo meno eguale a quella del rappresentante del collegio uninominale, che col prestigio della sua persona può attutire lotte e conflitti? (*Bene!*)

Per queste ragioni io sono fautore in massima del collegio uninominale.

Ma vi sono due punti essenziali di questo progetto che devono essere modificati. Uno riguarda le circoscrizioni, un altro il voto plurimo per censo. Per quanto riguarda le circoscrizioni, si è fatta una distribuzione la cui ragione io non sono arrivato a comprendere. Si tratta di dare la rappresentanza a degli uomini, a degli elettori, quindi è inutile pensare alle condizioni geografiche, al paesaggio, alle tradizioni, ecc. L'unico criterio dev'essere quello numerico, e dopo la prima distribuzione soltanto ancora il criterio aritmetico può essere seguito e soltanto a quelle provincie che hanno i maggiori resti è lecito di dare gli altri collegi che sovrabbondano dal quoziente nazionale. In questo si eviterebbe una ingiustizia grave ed insopportabile nella mia Sicilia, che altrimenti sarebbe spogliata di tre o quattro collegi.

Un'altra questione grave è quella del voto plurimo per censo. Io non comprendo come si sia voluto prendere una soluzione media non risolvendo la questione nè in un modo, nè in un altro. Il voto plurimo per censo lo avrei capito, ma non lo avrei approvato, per l'alto censo, ma non per il piccolo censo. Oggi quasi tutti i contadini pagano 100 lire di imposte e quindi avranno il voto plurimo, il che porta soltanto ad una triste conseguenza, ad una disparità tra la campagna e la città. Nelle città le masse operaie saranno condannate ad un voto solo, il che significa un danno per le grandi città d'Italia in cui evidentemente è più fremente la vita politica. Tanto più chiaro sarebbe il danno nei collegi misti di zone periferiche (operaie) di città e di campagna; in questi l'elemento rurale schiaccerebbe sicuramente l'elemento cittadino per sua natura più neghittoso e pur ridotto a una metà del proprio diritto.

Ma ove si astragga dalla contingenza politica e dai vizi modificabili del progetto, io credo che si debba salutare con gioia il ritorno al collegio uninominale per cui sarà possibile una feconda lotta di idee. Queste

idee si urtino, si incrocino, si fondano, purchè siano tutte ispirate dall'amore della patria, così come nell'alba, e nel periodo migliore della nostra vita parlamentare, quando vi furono due tendenze, che furono chiamate partiti, tendenza di destra e tendenza di sinistra. Due tendenze che in armonia alla loro natura furono chiamate partito moderato e partito d'azione, in quanto una voleva procedere con maggiore prudenza e l'altra con maggiore rapidità, entrambe animate dall'idea comune di fare una e grande l'Italia. Appunto perchè la meta e l'idea era comune... fu possibile che dopo un acerbissimo dibattito Camillo di Cavour rendesse omaggio a Garibaldi e Garibaldi stringesse la mano al grande Ministro. In quel momento la luce d'Italia avvolgeva in un solo nimbo i due grandi uomini e illuminava quella Assemblea alla quale le future Assemblee dovranno chiedere esempio. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Sanna.

SANNA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura e risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali:

Presenti e votanti . . .	273
Maggioranza	137
Voti favorevoli . . .	253
Voti contrari . . .	20

(*La Camera approva*).

Approvazione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921 e dell'annesso protocollo addizionale firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922:

Presenti e votanti . . .	273
Maggioranza	137
Voti favorevoli . . .	253
Voti contrari . . .	20

(*La Camera approva*).

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi:

Presenti e votanti . . .	273
Maggioranza	137
Voti favorevoli . . .	253
Voti contrari . . .	20

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bassi — Bastianini — Bavaro — Belloni Amedeo — Bannassi — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Boeri — Boido — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cantalupo — Cao — Cappa Innocenzo — Caprino — Carliato — Carnazza Carlo — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalicchio — Casalini Vincenzo — Ceci — Cellesia di Vegliasco — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciarlantini — Cimatori — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crollanza — Cucco.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — D'Ayala — De Capitani d'Arzago — De Cristoforo — De Grecis — Del Croix — De Marsico — De Nobili — De Simone — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Farina — Farinacci — Fazio — Fedele — Fera — Ferretti — Forni Roberto — Franco — Frignani.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Genovesi — Gentile — Geremicca — Giolitti — Giovannini — Giunta — Giuriati — Grandi Dino — Grassi-Voces — Gray Ezio — Graziano — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti.

Joele.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lipani — Lissia — Lo Monte — Loreto — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Mam-

malella — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Mattei Gentili — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Morelli Giuseppe — Moretti — Motta — Mrach — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Negrini Nunziante.

Olivetti — Olivi — Olmo — Orano — Orefici — Orlando — Orsolini Cencelli — Oviglio.

Pace — Pala — Palma — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pezzullo — Pierazzi — Pili — Pisenti — Pivano — Postiglione — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Raggio — Ranieri — Reborà — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo Salvatore — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi Cesare — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savini — Schirone — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Sternbach — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Edoardo — Torrusio — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati Augusto.

Ungaro.

Vaccari — Vacchelli — Valentini — Vassallo — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Viola — Volpe Gioacchino.

Zaccaria.

Sono in congedo:

Baragiola.

Cristini.

Fontana.

Gemelli — Gianturco.

Insabato.

Moreno.

Re David.

Scorza.

Zancani.

Sono ammalati:

Alberti — Albicini.

Belluzzo.

Cavaliere — Cerri.

Josa.

Marani — Mecco — Mongiò.

Zimolo.

Assenti per ufficio pubblico:

Belloni Ernesto.

Cavazzoni.

Guàccero.

Mariotti — Mazza de' Piccioli.

Netti.

Zugni.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover meglio chiarire le disposizioni vigenti, od emanarne, occorrendo, di nuove, in modo da assicurare la libertà degli autoservizi per trasporto di passeggeri, specialmente nelle regioni montuose o comunque prive di mezzi di comunicazione ferroviaria; servizi oggi inceppati od impediti da interpretazioni anacronistiche di disposizioni legislative, ormai superate dagli immensi progressi dei mezzi di comunicazione.

« Vicini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quale principio legale le prefetture del Regno mettono i commissari di pubblica sicurezza a disposizione degli interessi personali di rappresentanti la direzione del partito nazionale fascista, ed in base a quali stessi principi i combattenti iscritti all'Associazione nazionale per accedere alle loro sedi site in case comunali e di cui pagano regolarmente il canone di affitto devono dipendere da un rappresentante del partito nazionale fascista. Ed ancora perchè si è fatta scassinare da agenti della forza pubblica la sede di amministrazione di una società anonima legalmente costituita permettendo così che venissero asportati documenti politici interessanti l'attività del Governo in carica.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quali considerazioni l'autorità prefettizia e di pubblica sicurezza di Piacenza pur avendo ricevuto quattro regolari denunce di aggressioni constatate esatte sofferte da nobile dottor Carlo Anguissola assessore del comune di Piacenza e

membro del Consiglio della combattenti: hanno potuto permettere che in danno allo stesso dottor nobile Carlo Anguissola si preparasse e si consumasse una quinta aggressione con squadre composte dagli elementi più facinorosi della città alle quali erano stati aggiunti notissimi pregiudicati della provincia. E come mai solo dopo che l'aggredito era riuscito a liberarsi sparando un colpo in aria gli agenti della forza pubblica ed il console della milizia accorsero a fermare l'Anguissola permettendo agli aggressori di tornare alla carica e di percuotere finalmente l'Anguissola trattenuto dagli agenti della forza pubblica e dal console della milizia sotto i sorrisi di compiacenza del rappresentante della direzione del partito nazionale fascista.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza che la restrittiva interpretazione della sua circolare sul divieto di aumenti di salari e stipendi ai dipendenti di Amministrazioni pubbliche ha provocato dolorosi ed irreparabili disagi nel Paese.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere in base a quali concetti di economia si pratica ostruzionismo e sabotaggio alle concessioni di coltivazione di tabacco in modo da provocare una diminuzione delle coltivazioni stesse con grave danno all'importazione nazionale.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno determinato il sequestro del giornale quotidiano *La Libertà* di Trento, del 9 gennaio 1925, che riproduceva un articolo già pubblicato nella rivista *Echi e Commenti*.

« Giovannini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere se e come abbia tutelato la integrità personale, la libertà e la carriera del suo funzionario Di Carlo Girolamo, cancelliere del tribunale d'Ivrea, il quale, per avere liberamente espresso il suo pensiero, fatto segno da parte di alcuni forsennati a lesioni, ad arresto arbitrario e minacce di morte nei locali del Circolo sociale Eporediese dal quale fu espulso da socio per indegnità, fu sottoposto per giunta a Con-

siglio disciplinare, privato per tre mesi del quinto dello stipendio e poscia trasferito a Celano e a Castelvecchio Subequo.

« Se creda doveroso impedire ulteriori atti di persecuzione contro detto funzionario, ex-combattente, a cui per rappresaglia non si paga lo stipendio e si fa la ingiustizia di sottoporlo una seconda volta a procedimento disciplinare sotto lo specioso motivo di pretesa insubordinazione per avere sporto querela di diffamazione a carico della Direzione di quel Circolo sociale di cui fa parte quel presidente del tribunale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Termini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali venne vietata l'assemblea ordinaria dell'Associazione nazionale combattenti di Saluzzo, indetta in luogo privato, onde provvedere alla elezione delle cariche sociali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Soleri ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 18.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.
2. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 31 dicembre 1923, n. 2694. (279)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

